

Regione
Toscana

Repubblica Italiana



BOLLETTINO UFFICIALE

della Regione Toscana

PARTE SECONDA n. 29 del 17-07-2024

Supplemento n. 173

mercoledì, 17 luglio 2024

Firenze

Bollettino Ufficiale: piazza dell'Unità Italiana, 1 - 50123 Firenze

E-mail: redazione@regione.toscana.it

Il Bollettino Ufficiale della Regione Toscana è pubblicato esclusivamente in forma digitale, la pubblicazione avviene di norma il mercoledì, o comunque ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità, ed è diviso in tre parti separate.

L'accesso alle edizioni del B.U.R.T., disponibili sul sito WEB della Regione Toscana, è libero, gratuito e senza limiti di tempo.

Nella **Parte Prima** si pubblicano lo Statuto regionale, le leggi e i regolamenti della Regione, nonché gli eventuali testi coordinati, il P.R.S. e gli atti di programmazione degli Organi politici, atti degli Organi politici relativi all'interpretazione di norme giuridiche, atti relativi ai referendum, nonché atti della Corte Costituzionale e degli Organi giurisdizionali per gli atti normativi coinvolgenti la Regione Toscana, le ordinanze degli organi regionali.

Nella **Parte Seconda** si pubblicano gli atti della Regione, degli Enti Locali, di Enti pubblici o di altri Enti ed Organi la cui pubblicazione sia prevista in leggi e regolamenti dello Stato o della Regione, gli atti della Regione aventi carattere diffusivo generale, atti degli Organi di direzione amministrativa della Regione aventi carattere organizzativo generale.

Nella **Parte Terza** si pubblicano i bandi e gli avvisi di concorso, i bandi e gli avvisi per l'attribuzione di borse di studio, incarichi, contributi, sovvenzioni, benefici economici e finanziari e le relative graduatorie della Regione, degli Enti Locali e degli altri Enti pubblici, si pubblicano inoltre ai fini della loro massima conoscibilità, anche i bandi e gli avvisi disciplinati dalla legge regionale 13 luglio 2007, n. 38 (Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro).

Ciascuna parte, comprende la stampa di Supplementi, abbinata all'edizione ordinaria di riferimento, per la pubblicazione di atti di particolare voluminosità e complessità, o in presenza di specifiche esigenze connesse alla tipologia degli atti.

SEZIONE

I



REGIONE TOSCANA
UFFICI REGIONALI GIUNTA REGIONALE

ESTRATTO DEL VERBALE DELLA SEDUTA DEL 01/07/2024 (punto N 29)

Delibera N 780 del 01/07/2024

Proponente

MONIA MONNI
DIREZIONE TUTELA DELL'AMBIENTE ED ENERGIA

Pubblicità / Pubblicazione Atto pubblicato su BURT e Banca Dati (PBURT/PBD)

Dirigente Responsabile Carla CHIODINI

Direttore Andrea RAFANELLI

Oggetto:

[ID:1917] Modifica ex art. 56 L.R. 10/2010 delle prescrizioni n. 2 e 13 di cui alla DGRT n. 1414 del 18.11.2019 del Procedimento di VIA, relativo al "Progetto da realizzarsi presso il polo industriale in loc. Ischia di Crociano, comune di Piombino (LI), per: 1) Attività di Trattamento e riciclo in loco delle scorie con impianto mobile su Area Li53; 2) Progetto Variante 2 opere di chiusura discarica Lucchini - riprofilatura con discarica RIMateria; 3) Progetto nuova discarica su Area Li53". Proponente: Rinascenza Toscana S.r.l. Provvedimento conclusivo.

Presenti

Eugenio GIANI	Stefania SACCARDI	Simone BEZZINI
Leonardo MARRAS	Monia MONNI	Alessandra NARDINI

Assenti

Stefano BACCELLI	Stefano CIUOFFO	Serena SPINELLI
------------------	-----------------	-----------------

ALLEGATI N°1

ALLEGATI

<i>Denominazione</i>	<i>Pubblicazione</i>	<i>Riferimento</i>
1	Si	verbale CdS riunione del 28.09.2023 conclusa 23.10.2023 con contributo Comune di Piombino del 27.09.23 e ARPAT del 23.10.23

STRUTTURE INTERESSATE

<i>Denominazione</i>
DIREZIONE TUTELA DELL'AMBIENTE ED ENERGIA

Allegati n. 1

- 1 verbale CdS riunione del 28.09.2023 conclusa 23.10.2023 con contributo
 Comune di Piombino del 27.09.23 e ARPAT del 23.10.23
 2d5902274d78c10dfbeb3397358316ebb5b7efe2a46e056477ca752c51454fa7*

LA GIUNTA REGIONALE

VISTE le seguenti disposizioni normative:

L.R. 1/2009 - *“Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale”*;

la Direttiva VIA 2011/92/UE *concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati*, modificata dalla Direttiva 2014/52/UE;

il Dlgs. 152/2006 - *“Norme in materia ambientale”*, Parte II del D. Lgs. n. 152/2006 così come modificata dal D. Lgs. n.104 del 16 giugno 2017;

la L. 241/1990 - *“Nuove norme sul procedimento amministrativo”*;

il D.L.17/03/2020 - n. 18 - Decreto *“Cura Italia”* ;

la L.R. n. 40/2009 - *“Norme sul procedimento amministrativo, per la semplificazione e la trasparenza dell'attività amministrativa”*;

la L.R. n.10/2010-*“Norme in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), di valutazione di impatto ambientale (VIA), di autorizzazione integrata ambientale (AIA) e di autorizzazione unica ambientale (AUA)”*; ed in particolare VISTO l'art. 56 riguardante la *“Modifica delle prescrizioni”* dei provvedimenti di VIA;

PREMESSO che:

Con Delibera di Giunta Regionale del 18.11.2019, n. 1414 e stato concluso il procedimento di *“Valutazione di Impatto Ambientale del Progetto da realizzarsi presso il polo industriale in loc. Ischia di Crociano, comune di Piombino (LI), per: 1) Attività di Trattamento e riciclo in loco delle scorie con impianto mobile su Area Li53; 2) Progetto Variante 2 opere di chiusura discarica Lucchini-riprofilatura con discarica RIMateria; 3) Progetto nuova discarica su Area Li53”* proposto da RIMateria S.p.a.” subordinatamente al rispetto delle prescrizioni e con l'indicazione di alcune raccomandazioni, come indicato nel verbale del nucleo di valutazione del 22.10.2019 e del 30.10.2019 (Allegato A) e facente parte integrale e sostanziale della suddetta Delibera

la suddetta Delibera contiene fra le prescrizioni di VIA previste in Allegato A alla DGRT 1441/2019, ai punti 2 e 13:

“2. I volumi della nuova discarica LI53 (punto 3 del progetto presentato) e quelli previsti per la realizzazione del sormonto della ex Lucchini (punto 2 del progetto presentato) potranno essere autorizzati in conferimento dei rifiuti derivanti dallo smaltimento dei cumuli e da attività siderurgica. Nel caso sia apportata modifica all'atto di concessione, con determinazione di un uso diverso da quello attuale, dovrà essere presentata richiesta di modifica della presente prescrizione ai sensi dell'art.56 della LR 10/2010 per lo svolgimento delle valutazioni del caso.”

“13. Fermo restando quanto prescritto al punto 2) del presente quadro prescrittivo, al fine di escludere il verificarsi di un impatto odorigeno non accettabile, nei nuovi lotti della discarica denominata Li53 e nel completamente al fine del sovrizzo con riprofilatura e capping della discarica denominata ex Lucchini, dovrà essere esclusa la realizzazione dei moduli di discarica definiti della tipologia 7.1.c secondo le definizioni stabilite dal DM 27/09/2010, prevedendo la coltivazione solo di moduli di tipo 7.1.a.”

Rinascenza Toscana Srl, a seguito del fallimento della società RiMateria SpA (sentenza R.G. n. 41/2021 del 14/06/2021 del Tribunale di Livorno) è subentrata (Aprile 2022) in qualità di Gestore del compendio industriale di gestione e smaltimento rifiuti sito in località Ischia di Crociano, nel Comune di Piombino (LI);

- in data 10 agosto 2022 l'Agenzia del Demanio Direzione Regionale Toscana e Umbria (Concedente) e la società Rinascenza Toscana s.r.l. (Concessionaria) hanno sottoscritto un nuovo atto di concessione demaniale relativo alle aree in oggetto (aree che interessano la discarica denominata "ex Lucchini", Prot. n. 2022/1706/RI del 10/08/2022 – Reg. n. 1661 del 10/08/2022) che sostituisce la precedente concessione n. 926 del 10.1.2015 (prot.n. 2553 R.I. del 10.12.2015);

PREMESSO che, con istanza del 24.09.2023 pervenuta al protocollo regionale n. 0363977 del 26.09.2022, la Società Rinascenza Toscana Srl, (con sede amministrativa in Viale della Repubblica, 298 Prato e sede dell'impianto in Loc. Ischia di Crociano 4/5 Piombino (LI), P.Iva 02519760975) - di seguito proponente - ha trasmesso una istanza per la modifica, ai sensi dell'art. 56 della L.R. 10/2010, delle prescrizioni n. 2 e n. 13 contenute nel provvedimento conclusivo del procedimento di VIA relativo al "*progetto della Variante 2 alle opere di chiusura della discarica Lucchini-riprofilatura con la discarica RiMateria*" (D.G.R.T. n. 1414 del 18/11/2019) come segue:

"2. i volumi della nuova discarica LI53 e quelli previsti per la realizzazione del sormonto della ex-Lucchini potranno essere autorizzati in ALA solo in conformità agli atti di concessione in essere con l'Agenzia del Demanio e quindi con il solo conferimento dei rifiuti derivanti dallo smaltimento dei cumuli e da attività siderurgica. Nel caso sia apportata modifica all'atto di concessione, con determinazione di un uso diverso da quello attuale, dovrà essere presentata richiesta di modifica della presente prescrizione ai sensi dell'art.56 della LR 10/2010 per lo svolgimento delle valutazioni del caso."

"13. Fermo restando quanto prescritto al punto 2) del presente quadro prescrittivo, al fine di escludere il verificarsi di un impatto odorigeno non accettabile, nei nuovi lotti della discarica denominata Li53 e nel completamento al fine del soprizzo con riprofilatura e capping della discarica denominata ex-Lucchini, dovrà essere esclusa la realizzazione dei moduli di discarica definiti della tipologia 7.1.c secondo le definizioni stabilite dal DM 27/09/2010, prevedendo la coltivazione solo di moduli di tipo 7.1.a."

allegando la relativa relazione tecnica descrittiva;

la modifica è finalizzata alla possibilità di conferire nel soprizzo della discarica denominata ex Lucchini, rifiuti non pericolosi appartenenti alla categoria 7.1.c ex D.M. 27.09.2023, in continuità con la coltivazione della discarica ex RiMateria, dando attuazione al progetto di "*Variante 2 Opere di Chiusura Discarica ex Lucchini e Riprofilatura Opere di Chiusura discarica RiMateria*". I progetti sull'area denominata LI53 non sono interessati dalla richiesta, in quanto non di titolarità della richiedente Società Rinascenza Toscana Srl.

RILEVATO che il proponente motiva la richiesta come segue:

- in relazione alla prescrizione 2): ha sottoscritto un nuovo atto di concessione demaniale (Prot. n. 2022/1706/RI del 10/08/2022 – Reg. n. 1661 del 10/08/2022) relativo alle aree in oggetto, con modifica dell'art.2 "*oggetto della Concessione*", secondo cui è stata rimossa la limitazione sulla tipologia e origine dei rifiuti conferibili nell'area;

- in relazione alla prescrizione 13): ritiene sia intervenuto, rispetto al momento di espletamento della VIA, un diverso contesto ambientale di riferimento, caratterizzata da una riduzione delle emissioni odorigene rispetto a quanto valutato nello Studio Impatto Ambientale e nei suoi allegati tecnici di cui alla pronuncia di VIA (D.G.R.T. 1414 del 18/11/2019). Tale miglioramento delle emissioni odorigene trova riscontro:

- nelle previste modifiche delle condizioni di coltivazione delle discariche che, rispetto a quelle precedentemente valutate, prevedono una riduzione dei quantitativi dei rifiuti annualmente e giornalmente movimentati e una minore dimensione delle celle di coltivazione su cui effettuare la copertura giornaliera;

- nella realizzazione di presidi ambientali riguardanti le opere di captazione del biogas della discarica e di altri sistemi di contenimento in ottemperanza alle prescrizione impartite dagli enti nei provvedimenti ad oggi rilasciati;

il proponente evidenzia altresì che la modifica proposta, restituisce sostenibilità al piano finanziario del progetto (legato al maggior costo di smaltimento dei rifiuti di categoria 7.1.c rispetto a quelli di categoria 7.1.a) e, conseguentemente, anche fattibilità all'intervento che, insieme alla coltivazione della discarica,

prevede di poter realizzare i previsti presidi ambientali e di mantenere correttamente attivi quelli esistenti; contribuendo quindi positivamente in termini di tutela dell'ambiente e della salute pubblica del territorio;

DATO ATTO che

in data 22.09.2022 il Proponente ha provveduto a versare €2.537,65 di oneri istruttori, come da nota accertamento n. 25703 del 03.10.2022;

il procedimento è stato avviato in data 03.10.2022 con nota del Settore VIA con cui è stato richiesto un contributo tecnico istruttorio ai soggetti competenti in materia ambientale interessati, al fine di verificare la fondatezza della richiesta avanzata dal proponente, nonché il perdurante sussistenza della compatibilità ambientale del progetto (ai sensi del comma 2 dell'art. 56 della L.R.10/2010), allegando la documentazione trasmessa dal proponente;

in esito all'esame della documentazione presentata dal proponente, dei pareri e dei contributi tecnici istruttori pervenuti il Settore VIA con nota del 18.11.2022 (prot. 0443203) ha richiesto al Proponente integrazioni e chiarimenti che sono stati depositati dal Proponente in data 20.03.2023 (prot. 0141833).

il Settore VIA con nota del 22.03.2023 (prot. 0146454) ha indetto una Conferenza di Servizi istruttorie ai sensi dell'art. 14, comma 1 della L. 241/1990, al fine di effettuare un esame contestuale degli interessi pubblici coinvolti, convocando la prima riunione per il giorno 25.05.2023 poi posticipata al 07.06.2023;

della Conferenza di Servizi è stato dato avviso sul sito Web della Regione Toscana, ai sensi dell'art. 25 comma 3bis della L.R. 40/09 e, a seguito di detta pubblicazione:

- in data 07.06.2023 si è tenuta la prima riunione di Conferenza di Servizi, la quale ha aggiornato o propri lavori ad una successiva seduta in considerazione della dichiarata disponibilità della Società Rinascenza Toscana Srl a fornire approfondimenti e chiarimenti finalizzati a superare alcuni elementi critici evidenziati nella discussione e nei pareri pervenuti;

- in data 28.09.2023 si è svolta la seconda riunione della Conferenza dei Servizi, come in ultimo convocata con nota del 11.09.2023 (prot. 0415903) poi sospesa per permettere ad ARPAT di esaminare quanto osservato dal Comune di Piombino nel contributo del 27.09.2023 (prot 442402) sulla tematica odorigena e sulla correttezza del modello diffusionale proposto;

- in data 23.10.2023 la Conferenza, acquisiti i necessari elementi istruttori - nello specifico il contributo di ARPAT del 23.10.2023 (prot. 0481763) – ha concluso i lavori istruttori e i Settori regionali presenti hanno formulato il parere Regionale conclusivo, il tutto come riportato nel relativo verbale;

nel corso del procedimento sono pervenute n. 2 osservazioni da parte del pubblico, contrarie alla modifica di prescrizione richiesta dal proponente; le motivazioni sono state analizzate e tenute di conto per la formulazione del parere tecnico finale;

RICHIAMATO integralmente il verbale delle riunioni di Conferenza dei Servizi istruttorie del 28.09.2023 sospesa e poi ripresa in data 23.10.2023, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale (Allegato 1) unitamente al contributo del comune di Piombino del 27.09.2023 (Allegato A dell'Allegato 1) e al contributo di ARPAT del 23.10.2023 (Allegato B dell'Allegato 1), riportante l'istruttoria tecnica svolta e le motivazioni sulle quali è stato formulato il parere Regionale conclusivo di orientamento tecnico positivo per l'accoglimento delle modifiche richieste;

VERIFICATO che, come risulta dal suddetto verbale, il documentato e approfondito esame istruttorio svolto sulla base degli elaborati presentati, dei contributi tecnici istruttori pervenuti, con particolare esame dei rilievi fatti da quelli del comune di Piombino, delle n. 2 osservazioni pervenute e di quanto emerso dalla discussione svolta durante le riunioni della Conferenza dei Servizi istruttorie, ha:

- accertato, la fondatezza della modifica proposta e il perdurare delle condizioni ambientali che hanno condotto alla valutazione positiva di compatibilità ambientale di cui alla DGRT 1414/2019;

- circostanziato la valutazione per la tematica più critica rappresentata dall'impatto odorigeno e agli effetti sull'ambiente e sulla popolazione, legato alla modifica di prescrizioni, che nei limiti delle condizioni valutate e prescritte da ARPAT, è risultato non comportare ulteriori impatti negativi significativi rispetto al progetto già valutato;

- rilevato che la coltivazione della discarica pone la condizione di poter realizzare i previsti presidi

ambientali e di mantenere correttamente attivi quelli esistenti, elementi necessari in termini di tutela dell'ambiente e della salute pubblica, e ancora di più nel contesto di degrado di questo territorio dovuto alle forti pressioni ambientali esistenti;

- valutato che il parere negativo espresso dal Comune, come le osservazioni pervenute, rappresentino più una percezione negativa del rischio associato alla modifica di prescrizioni (e più in generale al polo impiantistico di discarica) più che un'analisi obiettiva delle reali ricadute in termini di sostenibilità ambientale di detta modifica;

- ritenuto, nel bilanciamento degli effetti, che la percezione negativa del territorio trovi margini di compensazione in quella positiva data da una maggior tutela per l'ambiente e la salute umana derivanti dal presidio delle attività in essere;

DATO ATTO che le condizioni progettuali che hanno contribuito alla sussistenza della compatibilità ambientale prevista nella pronuncia positiva di VIA di cui alla D.G.R. n. 1414/2019 sono condizioni essenziali nel progetto di coltivazione stesso e che il loro permanere è presupposto indispensabile per poter procedere alla modifica delle prescrizioni richiesta, per cui:

- in via prioritaria, i nuovi volumi di discarica saranno destinati al soddisfacimento della domanda di smaltimento locale, prima per i rifiuti provenienti dagli interventi di bonifica del SIN e subito dopo per le eventuali future attività siderurgiche o comunque per la necessità delle industrie del territorio;

- dovrà essere garantita la disponibilità di una quota parte dei volumi della discarica, pari alle attuali previsioni progettuali stimate in almeno 68.500 mc, per accogliere i cumuli a smaltimento giacenti sul sito LI53, indipendentemente dal soggetto tenuto alla bonifica;

CONSIDERATO che eventuali ulteriori soluzioni progettuali dovranno essere sottoposte a nuove procedure di VIA;

RITENUTO di condividere i contenuti, le motivazioni, le considerazioni e le conclusioni espresse nel verbale della riunione del 28.09.2023 poi conclusa il 23.10.2023 della Conferenza dei Servizi istruttoria, parte integrante e sostanziale del presente atto (Allegato 1);

Tenuto conto dei principi di prevenzione e di precauzione di cui all'art. 3-ter del Dlgs. 152/2006;

A voti unanimi

DELIBERA

1) di accogliere, la richiesta di modifica ex art. 56 L.R. 10/2010 della prescrizione n. 2 e n. 13 di cui alla D.G.R. n. 1414/2019, riguardante il *“Progetto da realizzarsi presso il polo industriale in loc. Ischia di Crociano, comune di Piombino (LI), per: 1) Attività di Trattamento e riciclo in loco delle scorie con impianto mobile su Area Li53; 2) Progetto Variante 2 opere di chiusura discarica Lucchini - riprofilatura con discarica RiMateria; 3) Progetto nuova discarica su Area Li53”*, richiesta da Società Rinascenza Toscana Srl,(con sede amministrativa in Viale della Repubblica, 298 Prato e P.Iva 02519760975), per le motivazioni, le considerazioni sviluppate in premessa e nel verbale della riunione del 28.09.2023 del 23.10.2023 della Conferenza dei Servizi istruttoria, allegato alla presente a farne parte integrante e sostanziale (Allegato 1) insieme all'allegato A e B in esso contenuti, subordinatamente al rispetto del quadro prescrittivo come meglio dettagliato ai successivi punti 2) 3) e 4) del presente dispositivo e delle raccomandazioni nel richiamato verbale formulate;

2) di dare atto che, in esito all'accoglimento di cui al punto 1), la nuova formulazione delle prescrizioni 2. e 13. viene così a determinarsi:

“2. I volumi della nuova discarica LI53 potranno essere autorizzati in AIA solo in conformità agli atti di concessione in essere con l'Agenzia del Demanio e quindi con il solo conferimento dei rifiuti derivanti dallo smaltimento dei cumuli e da attività siderurgica. Nel caso sia apportata modifica all'atto di concessione, con determinazione di un uso diverso da quello attuale, dovrà essere presentata richiesta di modifica della presente prescrizione ai sensi dell'art.56 della LR 10/2010 per lo svolgimento delle valutazioni del caso.”

(La presente prescrizione è soggetta a verifica di ottemperanza il Settore autorizzante);

“13. Fermo restando quanto prescritto al punto 2) del presente quadro prescrittivo, al fine di escludere il verificarsi di un impatto odorigeno non accettabile, nei nuovi lotti della discarica denominata LI53 dovrà essere esclusa la realizzazione dei moduli di discarica definiti della tipologia 7.1.c secondo le definizioni stabilite dal DM 27/09/2010, prevedendo la coltivazione solo di moduli di tipo 7.1.a.”

(La presente prescrizione è soggetta a verifica di ottemperanza a cura del Settore autorizzante con il supporto ARPAT).

3) di confermare le restanti prescrizioni: n. 1, dalla n.3 alla n.12 e dalla n.14 alla 19 di cui all'allegato A alla D.G.R. n. 1414/2019;

4) di integrare il quadro prescrittivo, come con la presente modificato, con le seguenti ulteriori prescrizioni:

20. allo scopo di impedire in ogni caso la possibilità di emissioni odorigene imputabili alla coltivazione della discarica, è indispensabile che il Gestore assicuri non solo il conferimento di rifiuti a basso tenore odorigeno, ma anche l'assoluto rispetto di modalità di coltivazione e copertura giornaliera (cfr. All.1 punto 2.10 D.Lgs.36/2003 come modificato dal D.Lgs.121/2020) adeguate a minimizzare l'emissione di cattivi odori, da formalizzare mediante idonea procedura operativa;

(La presente prescrizione è soggetta a verifica di ottemperanza da parte di ARPAT e del Settore autorizzante);

21. dovrà essere predisposto, prima dell'inizio delle attività di coltivazione, un sistema di monitoraggio del disturbo olfattivo, accompagnato da una procedura operativa che individui gli interventi di mitigazione da mettere in atto a fronte di risultati sfavorevoli (es. copertura del fronte di coltivazione con teli impermeabili, ecc.). Tale sistema dovrà essere concordato con Arpat e approvato in sede di autorizzazione AIA.

(La presente prescrizione è soggetta a verifica di ottemperanza da parte di ARPAT e del Settore autorizzante);

22. i dati della stazione meteorologica posta in prossimità del sito dovranno essere resi disponibili in tempo reale al Dipartimento ARPAT di Piombino-Elba.

(La presente prescrizione è soggetta a verifica di ottemperanza da parte di ARPAT)

5) di individuare quali Soggetti competenti al controllo dell'adempimento delle prescrizioni di cui ai precedenti punti 2), 3) e 4) quelli indicati nelle singole prescrizioni, ricordando ai suddetti Soggetti di comunicare l'esito delle verifiche di ottemperanza anche al Settore VIA regionale. Sono fatte salve le competenze di controllo stabilite dalla normativa vigente;

6) di ricordare al Proponente, in particolare, le seguenti condizioni progettuali essenziali per la compatibilità ambientale del progetto:

- in via prioritaria, i nuovi volumi di discarica saranno destinati al soddisfacimento della domanda di smaltimento locale, prima per i rifiuti provenienti dagli interventi di bonifica del SIN e subito dopo per le eventuali future attività siderurgiche o comunque per la necessità delle industrie del territorio;

- dovrà essere garantita la disponibilità di una quota parte dei volumi della discarica, pari alle attuali previsioni progettuali stimate in almeno 68.500 mc, per accogliere i cumuli a smaltimento giacenti sul sito LI53, indipendentemente dal soggetto tenuto alla bonifica;

7) di notificare, a cura del Settore VIA, il presente atto alla Società Rinascenza Toscana Srl;

8) di comunicare, a cura del Settore VIA, il presente atto alle altre Amministrazioni interessate, nonché agli Uffici regionali ed agli altri Soggetti interessati;

9) di dare atto che presso la sede del Settore VIA, Piazza dell'Unità Italiana 1 a Firenze, è possibile prendere visione della documentazione relativa al presente procedimento.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso all'Autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli artt. 4, 5 e 5bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

La Dirigente Responsabile
CARLA CHIODINI

Il Direttore
ANDREA RAFANELLI

ALLEGATO 1**Regione Toscana****Direzione Ambiente ed Energia
Settore VIA - VAS****CONFERENZA DI SERVIZI
(art. 14-ter della L. 241/1990, L.R. 40/2009)****Riunione del 28.09.2023 e del 23.10.2023**

Oggetto: Modifica ex art. 56 L.R. 10/2010 delle prescrizioni n. 2 e 13 di cui alla DGRT n. 1414 del 18.11.2019 del Procedimento di VIA, relativo al “Progetto da realizzarsi presso il polo industriale in loc. Ischia di Crociano, comune di Piombino (LI), per: 1) Attività di Trattamento e riciclo in loco delle scorie con impianto mobile su Area Li53; 2) Progetto Variante 2 opere di chiusura discarica Lucchini - riprofilatura con discarica RIMateria; 3) Progetto nuova discarica su Area Li53”. Proponente: Rinascenza Toscana S.r.l.

Il giorno 28 Settembre 2023 alle ore 10:10 presso il Settore VIA – in modalità videoconferenza – la E.Q. Ing. Alessio Nenti, apre la riunione della Conferenza dei Servizi (CdS), indetta e convocata in forma simultanea e in modalità sincrona ex art. 14-ter della Legge 241/1990, con nota del 10.08.2023 (prot. 0386379), poi posticipata con nota del 11.09.2023 (prot.0415903).

All’odierna riunione sono stati convocati i Soggetti coinvolti nel procedimento di modifica di prescrizione, al fine di effettuare l’esame contestuale dei vari interessi pubblici, valutazioni ed elementi informativi di seguito riportati: Comune di Piombino, Provincia di Livorno, Agenzia del Demanio - Direzione Regionale Toscana e Umbria sede di Livorno, Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica - Direzione Generale Uso Sostenibile Suolo e Risorse Idriche (DG USSRI) ex Direzione Generale per il Risanamento Ambientale (ex DG RIA) - Bonifica di siti contaminati, ARPAT - Dip. Piombino – Elba, AUSL Toscana Nord Ovest - Dip. Prev. Piombino, Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Pisa e Livorno, Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Settentrionale, AIT Conferenza Territoriale n.5 Toscana Costa, Consorzio Bonifica 5 Toscana Costa, ASA SpA, ATO Rifiuti Toscana Sud, ANAS SpA ed i seguenti Settori regionali: Settore Servizi Pubblici Locali e Inquinamento Atmosferico, Settore Bonifiche e “Siti Orfani” PNRR, Settore Autorizzazioni Rifiuti, Settore Sismica, Settore della Natura e del Mare, Settore Genio Civile Valdarno Inferiore, Settore Tutela Acqua Territorio e Costa, Settore Sistema Informativo e Pianificazione del Territorio, Settore Tutela, Riqualificazione e Valorizzazione del Paesaggio, Settore Programmazione Grandi Infrastrutture di Trasporto e Viabilità Regionale e altresì convocati Lucchini in Amministrazione Straordinaria, il Proponente Rinascenza Toscana S.r.l. ed il Consulente del Proponente Ing. Walther Folgheraiter;

Dalla verifica della validità delle presenze, nonché delle deleghe prodotte, risultano presenti:

Soggetto	Rappresentante	Funzione
Settore Autorizzazioni Rifiuti	Dott. Sandro Garro	Responsabile
Settore Bonifiche e “Siti Orfani” PNRR	Ing. Andrea Rafanelli	Responsabile
ARPAT - Dipartimento di Piombino	Dott.ssa Barbara Bracci	Responsabile
Comune di Piombino	Dott. Luca Favali	Responsabile
ASL nord-ovest	Dott. Roberto Bertani	Delegato

Sono presenti in rappresentanza della Società Proponente amministratore unico Gianpaolo Speroni il consulente Ing. Massimo Peluso;

E' inoltre presente la Dott. Ilaria Rossi per ARPAT - Dipartimento di Piombino.

Sono infine presenti i seguenti funzionari regionali:

- Ing. Alessio Nenti , Dott.ssa Pamela Tomberli per il Settore VIA;

Per l'Agenzia del Demanio sono presenti Dal Canto Micol, Claudio Tommasini, Pandolfo Roberta incaricati da Alessandro Pasqualetti.

La riunione di CdS si svolgerà secondo il seguente OdG:

- illustrazione dell'istruttoria condotta ai fini della modifica di prescrizioni alla luce della documentazione integrativa e di chiarimento presentata in riscontro alle criticità rilevate nel corso della prima riunione della conferenza di Servizi tenutasi in data 25.05.2023;

- eventuale confronto con il Proponente e/o fra le Amministrazioni competenti ed il proponente, per esame istruttoria

- eventuale definizione del calendario per la conclusione dei lavori della CdS.

Il Settore VIA passa quindi ad esporre l'iter amministrativo e l'istruttoria tecnica fin qui svolta.

SINTESI DEI LAVORI DELLA CONFERENZA IN CORSO

Si richiama integralmente il verbale della precedente seduta di Conferenza dei Servizi del 25.05.2023 unitamente ai contributi istruttori ed ai pareri in esso richiamati a cui si fa riferimento per le specifiche considerazioni tecniche discusse nell'ambito della riunione.

Si ricorda che la riunione si è conclusa con l'aggiornamento dei lavori ad una nuova seduta, in ragione della rilevata necessità di acquisire da parte del Proponente ulteriori elementi di chiarimento e di dettaglio necessari per valutare e verificare la fondatezza della richiesta di modifica delle prescrizioni n. 2 e 13 nel rispetto della sussistenza delle condizioni di compatibilità ambientale del progetto valutato nella Pronuncia di VIA di cui alla DGRT 1414/2019.

Fra i diversi chiarimenti, è emersa la necessità di:

1. verificare e confermare il permanere di alcune condizioni che hanno contribuito alla pronuncia positiva di VIA, quali quella di destinare in via prioritaria i nuovi volumi di discarica al soddisfacimento della domanda di smaltimento locale (per i rifiuti provenienti dagli interventi di bonifica del SIN e dalle eventuali future attività siderurgiche) e di provvedere prima alla chiusura dei lotti di discarica già esistenti;
2. garantire soluzioni progettuali che permettono la rimozione dei cumuli siderurgici, quale avvio delle attività di MISP sull'area LI53;
3. approfondire e revisionare la valutazione di impatto odorigeno in considerazione dei dubbi e dei chiarimenti evidenziati da ARPAT nel proprio contributo e da quanto rilevato nel verbale del Nucleo di valutazione del comune di Piombino;
4. dare riscontro di come sarà superata la non conformità dell'area su cui insiste il progetto oggetto della presente, all'RU del comune di Piombino e il disallineamento tra la durata della concessione demaniale (inferiore) al cronoprogramma del progetto

AGGIORNAMENTO SUL PROCEDIMENTO

In data 31.07.2023 con pec prot. 0375167 del 02.08.2023 il proponente ha depositato i chiarimenti richiesti dalla Conferenza di Servizi nella seduta del 25.05.2023 e le proprie controdeduzione all'osservazione pervenuta da parte del pubblico del Comitato Salute Pubblica Piombino e Val di Cornia.

A seguito della nota prot. n. 0386379 del 10.08.2023 di richiesta dei pareri e dei contributi tecnici istruttori sui suddetti chiarimenti ai vari Soggetti interessati, sono stati acquisiti i pareri di:

- ARPAT, Area vasta Costa (prot. 0427945 del 18.09.2023);

- Comune di Piombino (prot.0442402 del 27.09.2023);
- nonché i contributi tecnici istruttori dei seguenti Settori regionali:
- Autorizzazione Rifiuti (prot. 0417150 del 11.09.2023);
 - Bonifiche e Siti orfani PNRR,(prot. 0426381 del 18.09.2023).

Con nota del 10.08.2023 (prot. 0386785) la documentazione integrativa volontaria di cui sopra costituita da:

- Relazione contenente le integrazioni e i chiarimenti richiesti - EnviCare srl;
- Allegato 1 Modellizzazione atmosferica - TerreLogiche srl;
- Allegato 2 Risposte alle osservazioni p.to 3 - TerreLogiche srl;
- è stata trasmessa dal Settore VIA a tutti i soggetti interessati e coinvolti nel presente procedimento.

In data 26.09.2023 (prot.0439424) è pervenuta un'ulteriore n. 1 osservazione da parte del pubblico.

CONTENUTI DELLA DOCUMENTAZIONE INTEGRATIVA

Il proponente ha presentato la relazione integrativa della modellistica atmosferica per lo studio degli impatti odorigeni, in cui sono stati utilizzati i risultati della campagna di misure olfattometriche effettuata in data 18.04.2023, (richiesta effettuata da ARPAT in occasione della Conferenza dei Servizi del 25.5.2023), al fine di valutare lo stato emissivo nelle condizioni attuali dell'impianto.

Detta campagna di misura ha consentito di stimare, per le varie tipologie di copertura, i valori caratteristici per il flusso specifico di odore ("SOER"), espresso in unità odorimetriche emesse per unità di superficie e di tempo (U.O./m²/s).

Sono così stati modellati gli stessi 3 scenari descritti nella relazione del 16.03.2023, ovvero lo scenario che riproduce la situazione emissiva:

1. situazione emissiva al tempo 0, ovvero all'eventuale inizio di attuazione del Piano di coltivazione di Rinascenza Toscana Srl, la discarica Ex RiMateria sarebbe parzialmente in copertura provvisoria e parzialmente in copertura gestionale, mentre il fronte rifiuti presenterebbe una quota stimabile in circa 25 m;
2. situazione emissiva che verrebbe a crearsi nell'ultimo stadio di conferimento dei rifiuti previsto dal Piano di coltivazione di Rinascenza Toscana Srl;
3. situazione emissiva a regime, per l'impianto di gestione rifiuti, caratterizzata dalla copertura definitiva delle discariche Ex RiMateria e Ex Lucchini nella configurazione finale.

E' stata sviluppata una nuova modellazione della dispersione in atmosfera prendendo in considerazione, per lo scenario emissivo, i risultati della campagna di indagine olfattometrica realizzata sull'impianto nell'aprile 2023 (campionamenti effettuati il giorno 18/4), dai cui esiti sono stati definiti i ratei emissivi delle varie tipologie di copertura. In continuità con le modellazioni precedenti, le simulazioni sono state realizzate attraverso il codice di calcolo AERMOD, che si avvale del codice AERMET per il processamento dei dati meteorologici, della morfologia locale e della copertura del suolo. Per quanto concerne dati meteorologici, uso del suolo, morfologia e quant'altro riguardante le condizioni al contorno per l'implementazione del modello, sono state lasciate inalterate le impostazioni utilizzate nelle modellazioni precedenti.

Le simulazioni effettuate hanno evidenziato, per tutti gli scenari ipotizzati, ricadute molto più contenute rispetto a quanto evidenziato nelle modellazioni precedenti, in conseguenza dei ratei emissivi più modesti derivati dalle nuove indagini olfattometriche:

Inoltre il proponente ha predisposto uno specifico elaborato in cui ha dato riscontro alle osservazioni tecniche evidenziate da ARPAT rispetto allo studio e alla valutazione condotta in merito all'impatto odorigeno relativo ai dati anemologici utilizzati nell'applicazione modellistica, alla necessità di considerare metodologie sensoriale per avere riscontro del reale disturbo olfattivo e alle considerazioni rilevate nel verbale del Nucleo di valutazione del comune di Piombino in relazione allo studio, circa la necessità di verificare l'effettiva distanza tra le sorgenti di emissione ed i recettori, l'eventuale incidenza sulla valutazione della rosa dei venti utilizzata rispetto ai recettori, la definizione specifica del fronte attivo dei rifiuti ed, infine, la verifica della valutazione fatta rispetto a recettori in area residenziale.

Il proponente ritiene che la situazione relativa all'impatto odorigeno possa essere ulteriormente migliorata intervenendo sui criteri di ammissione allo smaltimento dei rifiuti. Partendo dal fatto che uno dei contributi più rilevanti alle emissioni odorigene risulta quello derivante dal fronte dei rifiuti in fase di conferimento, una misura di mitigazione determinante è senz'altro la riduzione del contenuto organico dei rifiuti accettati, attuando specifiche procedure e controlli per l'accettazione dei rifiuti al fine di prevenire le problematiche di molestie olfattive, garantendo che rifiuti in avente caratteristiche di elevata biodegradabilità e putrescibilità non sia allocato in discarica.

A tale scopo, in fase di istanza di AIA la società prevederà:

- ① un elenco di EER ridotto rispetto a quello attualmente autorizzato per i codici di rifiuti che risultano probabilmente putrescibili/fermentescibili;
- ① criteri di valutazione della putrescibilità/fermentescibilità diversificati per le diverse tipologie di rifiuti potenzialmente biodegradabili;

oltre a quanto previsto dalle linee guida ISPRA (145/2016) sui criteri tecnici relativi al pretrattamento dei rifiuti da allocare in discarica.

In relazione alla priorità di conferimento, il proponente chiarisce che:

il cronoprogramma della coltivazione di smaltimento relativi al progetto di ampliamento ed di rialzo/riprofilatura prevede che le volumetrie di 350.000 mc vengano utilizzate in 6 anni, quindi per ca 60.000 mc/anno, e seguirà l'applicazione del principio di prossimità, sulla base della seguente gerarchia in merito ai rifiuti speciali prodotti:

1. nel territorio locale con particolare riguardo a rifiuti originati direttamente o per trattamento di questi presso altri impianti:
 - a) dalla bonifica dell'area LI53 e del SIN di Piombino, sia per i conferimenti diretti che per quelli generati dal loro trattamento effettuato da altri impianti;
 - b) dai processi industriali degli stabilimenti presenti nel territorio e nei territori limitrofi;
2. nel territorio regionale (conferimento diretto o post trattamento);
3. provenienti dal territorio extra regionale (principalmente da regione limitrofe), in condizione di necessità di questi territori o per esigenze impiantistiche non soddisfatte dai rifiuti di cui ai precedenti punti 1) e 2);
4. derivanti dal trattamento/selezione dei rifiuti urbani indifferenziati, qualora intervengano ordinanze contingenti emanate per coadiuvare l'impiantistica prevista dal piano regionale per la gestione dei rifiuti urbani, con la stessa priorità di programmazione di cui al punto 1).

Tenuto conto dei quantitativi annuali di smaltimento previsti dal piano industriale di Rinascenza Toscana, i volumi di ampliamento previsti dal progetto di rialzo/riprofilatura, costituiscono solo una percentuale minoritaria dei fabbisogni locali di smaltimento, in quanto, solo sull'area LI53 insistono cumuli di rifiuti per complessivi ca 200.000 mc da trattare/smaltire e che nell'adiacente area di bonifica (circa 36 ettari) esistono cumuli per più di 600.000 mc che anche dopo trattamento ai fini del recupero origineranno comunque (in percentuale rilevante), scarti da destinare a smaltimento.

Per quanto attiene la produzione di rifiuti da attività industriali locali questa è legata da un lato allo sviluppo del piano industriale per lo stabilimento siderurgico di Piombino ad oggi non definiti, dall'altra da importanti realtà industriali presenti sul territorio come gli stabilimenti Tenaris e Liberty Magona secondariamente anche da altri nei territori limitrofi come quelli della piana di Scarlino e di Rosignano Solvay.

Il territorio regionale produce annualmente 9,5 milioni di tonnellate di rifiuti speciali (38,5% della produzione del centro Italia) di cui, nel 2020, 9,1 milioni di tonnellate di rifiuti speciali non pericolosi, che anche se trattati generano in maniera residuale rifiuti da smaltire.

Il proponente conferma la congruità degli spazi di smaltimento in oggetto con le necessità del bacino di riferimento individuato in base al criterio di prossimità a cui dover dare soddisfacimento. Tuttavia, il piano finanziario che copre i costi della discarica deve essere sostenuto dal piano dei conferimenti al di là delle priorità di smaltimento previste, pena l'impossibilità di garantire i presidi ambientali previsti e di conseguenza le prestazioni ambientali dell'installazione.

Il proponente fornisce un quadro di sintesi per punti sulla verifica di ottemperanza alle prescrizioni di cui al decreto dirigenziale 17282/2020 che supera il DD 18561 di cui al punto 3) della DGRT 1414/2019, e di quanto previsto dalla stessa DGRT 1414 del 18.11.2019.

In riferimento alle soluzioni progettuali che permettono la rimozione dei cumuli siderurgici, garantendo la successiva attività di MISP sull'area LI53 e la riserva dei relativi quantitativi da destinare allo smaltimento,

il proponente precisa che sull'area LI53 insistono circa 68.500 mc di polverino d'altoforno parte pericoloso e parte non pericoloso e che non ci sono informazioni sulla quantificazione della singola tipologia, di cui la parte di rifiuto pericoloso dovrà essere conferite in impianti esterni. Il proponente conferma che non intende porre intralcio o impedimento alle future operazioni di bonifica delle aree contermini, fra cui le attività di MISP sull'area LI53, tuttavia fornisce un quadro di sostenibilità economica per dare motivazione e argomentazione di quanto richiesto dando conto dei costi complessivi previsti per lo sviluppo del progetto futuro quali: oneri di concordato, realizzazione delle opere previste per soddisfare le ottemperanze autorizzative, chiusura ex-Lucchini in VAR2, compreso regimazione idraulica e opere varie ed impianti accessori, chiusura e ripristino ambientale discarica ex-lucchini e ex-ASIU, gestione operativa del progetto relativo alla riprofilatura e sovrizzo su ex-Lucchini, (c.a. 350.000 mc) e alla quota residua di coltivazione del "cono rovescio" (40.000 mc). Con una stima per una volumetria totale disponibile di 350.000 mc (complessiva pari a 390.000 mc poiché è da prevedere una quota parte, almeno del 10%, che dovrà essere occupata da materiali tecnici), il prezzo corrispettivo minimo dei rifiuti da conferire in discarica che può arrivare a coprire i costi di gestione, dovrà essere superiore a 150 €/t. Questo prezzo di conferimento non è compatibile con quello medio di mercato per le tipologie di rifiuti non pericolosi afferenti alla sottocategoria 7.1.a, che si attestano su circa 70 €/t. Su questa condizione di sostenibilità economica il proponente ha richiesto la modifica delle prescrizioni per permettere il conferimento di rifiuti non pericolosi sottocategoria 7.1.c, i cui prezzi medi di mercato sono più alti. Il proponente poi, ipotizzando un prezzo minimo di conferimento dei rifiuti pari a 155 €/t, mostra che il bilancio a zero fra costi e ricavi permette l'allocatione in discariche solo 15.000 mc circa di polverino (costo presunto di 75,00 €/t) da parte dell'attuatore della MISP sull'area LI53.

CONTRIBUTI ISTRUTTORI

- **l'Agenzia regionale ARPAT – Dipartimento di Piombino Elba**, nel contributo del 18.09.2023 (prot. 0427945) acquisite le valutazioni specifiche del Settore Modellistica Previsionale, di cui è qui estratto le conclusioni:

"In merito all'impatto olfattivo stimato nel "Nuovo Studio" si prende atto dei risultati presentati; si osserva che i ratei emissivi complessivi impostati nelle simulazioni del "Nuovo Studio" (pari a 22414 ou/s per lo scenario 1c, 22821 ou/s per lo scenario 2c, 21240 ou/s per lo scenario 3c) risultano ampiamente inferiori a quelli impiegati nel precedente Studio (pari a 56840 ou/s per lo scenario 1A, 87720 ou/s per lo scenario 1B, 57020 ou/s per lo scenario 2A, 51840 ou/s per lo scenario 2B, 32450 ou/s per lo scenario 3A, 24200 ou/s per lo scenario 3B), in sostanza equivalenti a quelli del precedente scenario 3B per il quale in effetti non si ravvisavano condizioni di impatto con criticità.

Poiché questi dati sono ottenuti dalle misure in campo si ritiene di osservare e segnalare che:

le misure effettuate nell'aprile 2023 sono le più recenti e quindi occorre senz'altro considerarle una evidenza dello stato emissivo attuale dell'impianto;

si deve comunque tenere conto delle notevoli incertezze presenti nelle misure che suggeriscono di considerare verosimile, ma non certa la situazione descritta nel "Nuovo Studio";

in quest'ottica appare comunque essenziale che venga predisposto in tempi rapidi e contestualmente alle attività di coltivazione un sistema di monitoraggio del disturbo olfattivo come già più volte indicato da ARPAT;

al riguardo i contenuti della risposta prodotta da Rinascenza Toscana (punto c, in "Report finale") appaiono ancora vaghi ed interlocutori.

Quanto alla risposta relativa alla presenza di calme di vento si prende ancora atto di quanto dichiarato; si osserva che nel dataset relativo all'anno 2017 impiegato nelle simulazioni di controllo operate in passato da questo Settore erano presenti circa 400 ore (con una frequenza dell'ordine del 4%) di valori orari della velocità del vento inferiori a 0.5 m/s; si osserva tuttavia che questi dati corrispondevano a quelli ricostruiti dal preprocessore CALMET nelle simulazioni modellistiche operate da West System per RiMateria e non corrispondevano esattamente ai dati misurati presso la stazione meteorologica sul sito.

Si osserva infine che per le fasi di controllo e verifica degli eventuali episodi di disturbo olfattivo sarebbe opportuno (se non già attuato) che i dati della stazione meteorologica posta in prossimità del sito fossero resi disponibili in tempo reale al Dipartimento ARPAT di Piombino-Elba".

Considerato quanto già espresso nei precedenti pareri, esprime parere positivo alla modifica delle prescrizioni n.2 e n.13 della DGRT n.1414/2019, come proposto dal gestore, con alcune prescrizione relative:

1. allo scopo di impedire in ogni caso la possibilità di emissioni odorigene imputabili alla coltivazione

della discarica, si ritiene indispensabile che il gestore assicuri non solo il conferimento di rifiuti a basso tenore odorigeno, ma anche l'assoluto rispetto di modalità di coltivazione e copertura giornaliera (cfr. All.1 punto 2.10 D.Lgs.36/2003 come modificato dal D.Lgs.121/2020) adeguate a minimizzare l'emissione di cattivi odori, da formalizzare mediante idonea procedura operativa;

2. dovrà essere predisposto in tempi rapidi e contestualmente alle attività di coltivazione un sistema di monitoraggio del disturbo olfattivo, accompagnato da una procedura operativa che individui gli interventi di mitigazione da mettere in atto a fronte di risultati sfavorevoli (es. copertura del fronte di coltivazione con teli impermeabili, ecc.); tale sistema è stato già più volte indicato da ARPAT nei precedenti pareri:
 - a. parere ARPAT prot.n.83723 del 28/10/2022: "il gestore proponga un piano di monitoraggio adeguato: spesso le sole tecniche di analisi chimico-fisica non permettono la risoluzione del problema e quindi risulta indispensabile affiancare ad esso delle metodologie sensoriali. E' proprio in questo quadro che si inserisce l'olfattometria dinamica (odour field inspection)."
 - b. contributo specialistico del Settore Modellistica Previsionale di ARPAT contenuto nel parere prot. n.77372 del 16/10/2019: "*Si suggerisce di considerare la possibilità di mettere in opera (prima sperimentalmente, poi in termini prescrittivi) un sistema di monitoraggio e controllo dell'odore (a carico del proponente) gestito dagli Enti di controllo ed effettuato mediante personale professionale. In corrispondenza degli esiti di tale monitoraggio appare possibile e necessario definire in fase di autorizzazione le azioni e gli interventi di mitigazione che il proponente è tenuto obbligatoriamente ad effettuare. Dal punto di vista concettuale, allo stato attuale questa appare la misura di controllo di maggiore garanzia e più adeguata per limitare l'eventuale impatto olfattivo.*";
3. i dati della stazione meteorologica posta in prossimità del sito dovranno essere resi disponibili in tempo reale al Dipartimento ARPAT di Piombino-Elba.

- **il Settore regionale Bonifiche e Siti orfani PNRR**, nel contributo del 18.09.2023 (prot 0426381) con riferimento alla documentazione presentata dal Rinascenza Toscana in data 31.07.2023 rileva che rispetto alle richieste evidenziate nel precedente parere del 17.05.2023, essa non fornisce elementi sufficienti, in particolare, per gli aspetti relativi alla lavorazione e rimozione dei rifiuti/bonifica del sito LI53, interventi previsti nella programmazione delle attività valutate positivamente con provvedimento DGRT n.1414/2019

- **il Settore regionale Autorizzazione Rifiuti**, nel contributo del 11.09.2023 (prot. 0417150), esaminata la documentazione integrativa successiva alla prima riunione della conferenza di servizi:

1. rispetto alla verifica della prescrizione n. 3 della DGRT 1414/2019, alla quale è subordinata l'istanza di AIA per la realizzazione e l'esercizio del progetto valutato ai fini della compatibilità ambientale, vista anche l'ultima relazione annuale trasmessa, evidenzia che risultano ancora da realizzare alcuni interventi e attività, quali:

- monitoraggio in continuo delle concentrazioni di H₂S e CH₄;
- installazione delle centraline fisse di rilevamento della qualità dell'aria esterna;
- riattivazione dei cogeneratori e del sistema di desolfurazione del biogas;
- interventi di efficientamento dell'aspirazione del biogas;
- realizzazione coperture definitive (risulta in corso la realizzazione nella parte nord mentre per la parte Sud si rinvia alla realizzazione del progetto di soprizzo).

A tal fine ricorda che i contenuti delle diffide adottate a carico del precedente gestore, restano valide per il gestore attuale, il quale non può rimandare unilateralmente gli interventi da esse previsti sulla base delle previsioni di una futura modifica dell'AIA ribadendo che "*che l'istanza di modifica dell'AIA è subordinata alla rimozione di tutte le criticità connesse alla copertura della discarica e al corretto trattamento del biogas, al ripristino del monitoraggio della qualità dell'aria, nonché al corretto adempimento a ogni altra prescrizione dell'AIA vigente e alle prescrizioni di cui alla DGRT 1414/2019*".

2. rispetto al principio di prossimità della provenienza dei flussi e fabbisogni locali che "*Il gestore ha fornito un'analisi di massima dei fabbisogni che conferma il quadro precedente senza introdurre elementi di novità. Non sono stati individuati flussi o fabbisogni specifici locali e si conferma la gestione della discarica svincolata dalla bonifica del sito*", confermando quanto già riportato nel precedente parere, ovvero che "*... un nuovo scenario progettuale il cui sacrificio ambientale connesso all'ampliamento delle volumetrie di discarica, non trovando più diretto riscontro nel sostegno agli interventi di bonifica del SIN, deve essere congruamente motivato in un nuovo contesto ambientale e di fabbisogni.*"

3. rispetto all'impatto odorigeno, rinvia come nel precedente contributo alle valutazioni di ARPAT, in quanto la prescrizione n. 13 ha recepito le conclusioni del parere espresso dall'agenzia nel corso del procedimento di VIA conclusosi con la DGRT 1414/2019 che, sulla base delle modellazioni effettuate dal gestore, aveva valutato che non era possibile escludere fenomeni di disturbo olfattivo per i recettori circostanti la discarica e pertanto concludeva che *"un'ipotesi di risoluzione dell'impatto odorigeno si potrebbe basare sulla progettazione di una discarica per rifiuti inerti o a basso contenuto organico, escludendo rifiuti biodegradabili"*; l'eliminazione del vincolo di non ammissibilità di rifiuti biodegradabili, potrebbero causare l'incremento degli impatti negativi del progetto valutato, al momento difficilmente verificabili e quantificabili, considerando anche la non completa attuazione degli interventi di miglioramento previsti (vedi punto 1), connessi a criticità emissive dell'impianto e quindi agli impatti negativi sulla matrice "aria".

Il Settore conclude evidenziando che :

"- la prescrizione n.2, come formulata, risulta direttamente modificabile con un'istanza ai sensi dell'art. 56 della l.r. 10/2010 e smi;

-la prescrizione n.13 interviene direttamente sul progetto, modificandolo "de facto" ai fini della sua compatibilità e della successiva autorizzazione. Quindi la modifica della prescrizione ha effetti diretti sul progetto valutato, indicando le modifiche da introdurre ai fini della successiva autorizzazione, costituendo "conditio sine qua non" rispetto alla sua compatibilità ambientale...".

Comune di Piombino ha inviato il proprio parere di competenza in data 27/09/2023, prot. n. 44713/2023. Il parere inviato è un documento molto corposo ed articolato che contiene nuove contestazioni e nuove eccezioni. Il rappresentante del Comune ritiene che il parere non sia sintetizzabile e chiede di darne lettura integrale.

Il Comune di Piombino procede quindi a dare lettura integrale del citato parere, il quale risulta regolarmente depositato agli atti e sarà allegato al presente verbale.

Durante la lettura del parere da parte del Comune di Piombino, alle ore 10:40, entra in seduta la Responsabile del Settore VIA-VAS che assume la Presidenza della seduta.

DISCUSSIONE IN CONFERENZA

La Responsabile del Settore VIA informa i presenti l'intenzione di registrare la discussione della conferenza per permettere una più agevole stesura del verbale. Rilevata l'assenza di obiezioni da parte dei partecipanti alla Conferenza, alle 11.30 inizia la registrazione della seduta.

La seguente parte del verbale viene quindi redatta successivamente con operazione di sintesi riportante gli elementi essenziali degli interventi la cui registrazione integrale rimane depositata agli atti del settore VIA-VAS. Sono riportate in corsivo virgolettato le trascrizioni integrali - con lievi adattamenti nella forma grammaticale - di quanto dichiarato.

Il dott.Favali per il Comune di Piombino richiede di dare atto che la registrazione è iniziata successivamente al suo intervento, ovvero alla lettura integrale del contributo acquisito con prot.AOOGRT/0442402 del 27.09.2023 allegato al presente verbale.

La Responsabile del Settore VIA chiede al dott. Favali se rispetto al parere letto, ha qualcosa da aggiungere. Il dott. Favali risponde di non avere niente da aggiungere.

La Responsabile del Settore VIA, prima di dare parola agli altri membri della conferenza, ritiene opportuno prima di tutto inquadrare il procedimento di modifica di prescrizione art. 56 LR 10/2010 richiesta dal Proponente, a cui la Conferenza deve attenersi. Il presupposto su cui si basa il procedimento è che il progetto rimane invariato, poiché le modifiche progettuali afferiscono a diverso procedimento (verifica di assoggettabilità a VIA), rispetto a quello di modifica di due prescrizioni (in questo caso la n. 2 e la n. 13 della DGRT 1414/2019). Su tali prescrizioni ci dobbiamo concentrare. Il parere del Comune di Piombino è molto ricco, ci sono molti stimoli anche con riferimento anche ad altri argomenti compresi quelli di tipo autorizzativo, ma non è questa la sede per prenderli in considerazione, poiché riguardano altri procedimenti.

Il dott.Favali per il Comune di Piombino afferma di non essere d'accordo con la suddetta affermazione.

La Responsabile del Settore VIA, ricorda che il Comune nel proprio parere si è dilungato su molti argomenti, anche molto tecnici che sono certamente da analizzare con i soggetti che hanno le competenze specifiche: si

fanno riferimenti molto puntuali per quanto riguarda gli aspetti sulla qualità dell'aria, l'emissione odorigene, per cui l'organo competente è ARPAT, che dovrà esaminare questi elementi. Oppure, per gli aspetti delle Bonifiche, abbiamo qui il Dirigente del Settore Bonifiche che ci dovrà dire nel merito di quanto argomentato dal Comune di Piombino. La Responsabile ricorda che le valutazioni da svolgere nel presente procedimento sono finalizzate a capire se è accoglibile la richiesta del proponente di modifiche di prescrizioni.

Il dott. Bertani per la AUSL nord-ovest, precisa che, per quanto riguarda le fattispecie di competenza, cioè le implicazioni sanitarie che possono derivare dalla modifica delle prescrizioni, la ASL fa riferimento ai contributi tecnici specifici che, nel caso, sono quelli di ARPAT. La valutazione della modellistica che è stata presentata e l'intervento fatto dalla dott.ssa Bracci nell'illustrazione del parere ARPAT, costituiscono per ASL punto di riferimento per quello che riguarda le possibili criticità sanitarie che potrebbero conseguire dalla modifica delle prescrizioni. In questo senso l'approvazione dello studio modellistico che ha presentato il proponente, ovvero quanto espresso rispetto allo studio modellistico presentato dal proponente, viene fatto proprio dalla ASL che ritiene quindi di adeguarsi a quanto già detto e proposto da ARPAT in merito alla valutazione dello studio. Non sono stati individuati altri specifici aspetti che possono comportare l'insorgenza di possibili criticità di tipo sanitario.

La Responsabile del Settore VIA ribadisce, per chiarezza, che siamo in una fase valutativa, tutti gli aspetti autorizzativi saranno gestiti al momento opportuno dal collega del Settore Autorizzazione Rifiuti, in questo momento siamo sul piano di una valutazione di "modifica di prescrizione".

Rappresentante Agenzia del Demanio precisa che i rappresentanti sono presenti in qualità di auditori, prendono atto di quanto è stato detto e precisano di non poter entrare in merito all'oggetto specifico della conferenza ovvero di questa istanza di modifica delle prescrizioni, in quanto sono valutazioni non di competenza dell'Agenzia che si limita ad esprimersi con riferimento all'utilizzo delle aree in questione. Rimandano la posizione definitiva agli esiti del giudizio pendente sulla concessione rilasciata.

La Responsabile del Settore VIA chiede, con riferimento a quanto dichiarato in conclusione dell'intervento, la posizione dell'Agenzia circa la richiesta di modifica di prescrizioni.

Rappresentante Agenzia del Demanio conferma di non avere competenza rispetto all'oggetto della conferenza.

Il dott. Garro per il Settore Autorizzazione Rifiuti, rispetto a quanto già espresso nel contributo trasmesso, alla luce della discussione sin qui svolta, conferma l'espressione favorevole per la modifica della prescrizione n.2, mentre per la n. 13 *"...se le problematiche che potrebbero presentarsi per il cambio di CER per quanto riportano sia ARPAT che da ASL sono superabili (...) può essere rinviata a eventuali valutazioni autorizzative. Tutto il resto ovviamente fa parte di quello che sarà l'autorizzazione del nuovo lotto cioè del sovrizzo e di quanto altro del cono rovescio..."*.

La Responsabile del Settore VIA chiede se anche alla luce del parere del Comune vengono riconfermati gli elementi del parere già rimesso.

Il dott. Garro per il Settore Autorizzazione Rifiuti conferma.

Il dott. Rafanelli per il Settore Bonifiche ritiene che gli aspetti di competenza del settore, già sollevati nella precedente seduta, continuano ancora a non essere superati in questa sede. Questi riguardano la gestione dei cumuli dei rifiuti che sono inseriti sulla LI53. *"Abbiamo preso atto di quelli che sono gli intendimenti di Rinascenza rispetto a quelli che sono gli impegni presi. E' anche comprensibile e legittimo, da parte loro, dire che non rientrano nel loro percorso la gestione dei cumuli, quindi noi come Settore bonifiche abbiamo sollevato questo aspetto che era più relativo all'area programmatica della valutazione d'impatto del 2019. Per quanto riguarda le prescrizioni 2 e 13 come Settore bonifiche, non abbiamo una diretta competenza, non sono legate ad interventi di bonifica. Abbiamo specificato, anche in precedenza, che nell'ambito della VIA non sono oggetto di valutazione gli interventi di bonifica. Aspetto che per noi non è ancora stato risolto, è capire quanto era previsto nella prima parte della VIA del 2019 relativamente al trattamento-recupero dei rifiuti. Ho voluto anche specificare che grazie a delle indicazioni di Rinascenza e all'aver fatto alcune verifiche, è evidente che ad oggi i cumuli sono ancora in carico all'amministratore del fallimento di RiMateria, e quindi probabilmente sarà da capire quali saranno i percorsi che potranno essere messi in*

atto. La documentazione integrativa che ha presentato agli atti Rinascenza, purtroppo non ci dà risposta a questo aspetto che ovviamente è d'interesse per il settore.”.

La dott.ssa Bracci per ARPAT dichiara che “...il contributo fornito è stato frutto dell'esame della documentazione integrativa che era stata richiesta nella precedente seduta ed è stato esaminato dal settore specialistico di modellistica diffusionale. Ritengo, quindi, che sia stata un'analisi attenta; le obiezioni che sono state fatte dal Comune sugli aspetti tecnici, mi riservo di sottoporre a verifica con gli esperti del settore. Dalla lettura mi è sembrato di intravedere aspetti pertinenti. Gli aspetti denunciati come mancanti, sembrano più pertinenti alla fase autorizzativa più che alla fase valutativa preventiva, però non sono in grado di controbattere in maniera puntuale a quanto è stato puntualizzato e argomentato dal Comune come mancante nello studio presentato a seguito delle integrazioni. Le integrazioni valutano un coefficiente emissivo diverso in seguito alle attività degli interventi che sono stati fatti sulla discarica; il precedente studio si basava su una situazione diversa poi modificata. Quindi confermiamo le conclusioni che abbiamo riportato nel nostro contributo con le prescrizioni riportate perchè appunto essendo l'espressione su una fase valutativa preventiva, necessità di una verifica e di un controllo in campo attenta.”

La responsabile del Settore VIA conferma la medesima esigenza di approfondimento sul parere articolato del Comune, il quale necessita di esame per capire se ci sono degli elementi da prendere in considerazione. Allo stesso modo comprende la necessità da parte di ARPAT di riesaminare il parere del Comune per capire se effettivamente qualcosa è sfuggito oppure se le segnalazioni riportate attengono alla fase autorizzativa o altro.

Il dott. Favali per il Comune ritiene che tutte le osservazioni fatte nel parere siano tutte inerenti e pertinenti al procedimento in oggetto.

Il rappresentante di Rinascenza Toscana, dichiara, con riferimento al parere del Comune, che: “...non saranno date risposte a tutte le richieste fatte (tipo quelle del Comune), alcune delle quali ricadono oltre il confine di questa istanza. Su alcuni punti invece vorrei essere preciso nelle risposte, in particolare su un paio di aspetti che ha menzionato il Comune, anzi colgo l'assist da parte dello stesso sul discorso delle centraline. Visto che cerchiamo da mesi una risposta dopo varie corrispondenze e appuntamenti con il Comune, in cui non siamo riusciti a trovare una disponibilità da parte dello stesso per la loro installazione. Se il Comune fosse già disponibile uno dei nostri tecnici potrebbe andare già domattina proprio per definire questo aspetto e finalmente chiuderlo, perchè siamo anche noi in difficoltà. Questo è uno degli aspetti che abbiamo anche già discusso con ARPAT c'è stata corrispondenza, c'è disponibilità da parte nostra di agire sin da subito, se queste cose si possono risolvere nell'immediato, noi saremo già disponibili domani mattina. Rispetto ad un altro punto del monitoraggio delle acque e dell'inquinamento siamo contenti che il Comune ha fatto un “copia ed incolla” di quello che abbiamo scritto noi nella relazione, quindi di fatto ha approvato la nostra proposta di verifica e controllo e gli interventi successivi da fare.

Rispetto al contributo sullo studio dell'impatto odorigeno, forse alcune cose sono oggetto di istanze successive, quello che effettivamente non è stato fatto, ma può essere fatto a strettissimo giro è quello di allegare i rapporti di prova, si può fare già oggi con l'invio di una PEC.

Ancora due punti: uno riguarda la firma dell'atto con RiMateria lunedì scorso, 25 settembre 2023. Eravamo ancora in affitto con scadenza 30 settembre. Anche la concessione demaniale, quindi, si adegua al 30 settembre. I contatti con il demanio li abbiamo già presi. La nostra istanza (art.56) non cambia: ad oggi Rinascenza ha due autorizzazioni e al di là di completare i lavori di chiusura e di coltivazione ha anche una post-gestione da garantire e quindi necessita la disponibilità delle aree indipendentemente dagli esiti di questa conferenza e di quella successiva. Quindi assolutamente in questi giorni prenderemo ulteriori contatti con il Demanio per chiudere e chiedere la proroga di queste concessioni.”

Rinascenza Toscana, anche per quanto dichiarato dal dott. Rafanelli, prende atto che i procedimenti di Bonifica sono procedimenti a sé rispetto al presente che è riferito alla modifica delle prescrizioni 2 e 13.

Replica poi, rispetto all'osservazione del Comune circa l'imprescindibilità fra aspetti finanziari e presidi ambientali dichiarando che “...Noi abbiamo dato precedenza a quelle che sono le prescrizioni autorizzative, i presidi ambientali, i controlli ambientali. Tutto quello che rimaneva per differenza, come utile, l'abbiamo dedicato a quello di cui il territorio aveva bisogno. Nel momento in cui Rinascenza è venuta su questo territorio, ha preso atto delle criticità del territorio, delle esigenze del territorio, chiaro è che le stesse non possono portare ad un fallimento come fatto con RiMateria. Lo studio di cui all'ultima integrazione ha previsto un piano finanziario per capire come già Rinascenza, in questa fase, poteva venire incontro alle esigenze del territorio e quindi come poter smaltire parte dei cumuli presenti sulla LI53. Mi pare comunque

che il nostro calcolo porti ad una disponibilità di 15.000 mc, che non è poco, poi a tutti è noto il piano industriale di Rinascenza, che non si ferma a gestire quei 15.000 mc ma è molto più ampio ed infatti, prevediamo, di concerto con tutti, un impianto di trattamento. La norma stessa prevede di preferire il recupero allo smaltimento, dove è fattibile. Rinascenza è pronta. E' chiaro che le condizioni sono tantissime: l'impegno, la bonifica ancora non è nelle mani di Rinascenza ma di RiMateria fallita, c'è un procedimento in area SIN da capire e gestire, c'è uno studio approfondito da fare. Il primo passo che ha fatto Rinascenza è stato dare precedenza alle esigenze ambientali. Questo per rispondere un pò a quello che ha sollevato il comune rispetto agli aspetti finanziari."

Dichiara infine di non avere altro da aggiungere sottolineando che la documentazione è riferita allo scopo dell'istanza art. 56, di richiesta di modifica di due prescrizioni.

La responsabile del Settore VIA ricorda nuovamente che l'istanza non è riferita a modifica progettuale ma si limita alla sola modifica di prescrizione; il progetto originario prevedeva il conferimento in discarica nel sovrizzo della ex Lucchini, delle volumetrie residue dal trattamento dei cumuli sulla LI53, cioè la parte non recuperabile, non riutilizzabile in sito. *"A mio parere questo è un elemento progettuale che rimane fermo e non è attualmente in discussione. Quelle volumetrie devono essere garantite tra i volumi della discarica. Tali volumi saranno utilizzati se non da Rinascenza, da chi farà la bonifica che troverà un accordo, anche economico, con Rinascenza."*

Ricorda poi che le ipotesi progettuali (proposte da RiMateria nel progetto approvato con DGRT 1414/2019) prevedevano l'ampliamento della discarica sulla LI53, facendosi carico (RiMateria) di eseguire la bonifica; la stima eseguita da RiMateria nel 2018 quantificava in circa 68.500 mc i rifiuti non recuperabili da collocare in discarica ex Lucchini.

Per quanto riguarda il procedimento in esame riassume sinteticamente le posizioni in esito all'istruttoria tecnica (soggetti con competenze tecniche sostanzialmente favorevoli per la modifica prescrizione 2 e di orientamento favorevole per la n. 13 - posizione contraria del Comune di Piombino) e ritiene di dover dare ad ARPAT il tempo necessario per istruire gli elementi segnalati dal Comune di Piombino per confermare o eventualmente rivedere la propria posizione.

Ricorda che la Società proponente ha motivato la necessità di cambiare le prescrizioni in considerazione di un piano economico che permette la coltivazione della discarica e, allo stesso tempo, il mantenimento dei presidi su quell'area con tutte le problematiche presenti. Ricorda che questa era una delle valutazioni che portarono alla pronuncia positiva nel 2019, cioè quella di garantire il presidio anche dei lotti già coltivati e la risposta alle diffide che erano state a suo tempo fatte dal Settore regionale rifiuti.

Ricorda che il gestore garantisce, coltivando questa ulteriore parte, anche il presidio sul territorio, elemento da non sottovalutare anche sotto il profilo degli impatti ambientali. Osserva infine che *"...abbiamo sul tavolo anche l'opzione zero, che è quella di non accogliere la modifica di prescrizione (...), però poi ci dobbiamo chiedere che cosa succede di conseguenza. Questo lo dobbiamo mettere sempre sul piatto della bilancia quando facciamo le valutazioni. Quindi, da una parte ho un proponente che ci dice "... se mi dai modo di cambiare la prescrizione, io ho modo di coltivare la discarica e di garantire dei presidi ambientali sul territorio...", e questo è un aspetto. Dall'altra, possiamo dire di essere ben consapevoli della situazione - segnalata anche da tutte le osservazioni pervenute, dall'osservazione del Comune - che il territorio è in particolare sofferenza. Veder arrivare, ulteriori rifiuti, un'ulteriore coltivazione, ampliare la discarica con altre categorie di rifiuto, comporta una pressione sul territorio importante, che va presa in considerazione e va pesata sull'altro piatto della bilancia. Sono tutti elementi che vanno pesati molto molto bene."*

Ricorda infine a Rinascenza che dovrà comunque garantire la disponibilità dei 68.500 mc in discarica per il conferimento dei residui dal trattamento dei cumuli sulla LI53.

Il dott. Rafanelli per il Settore Bonifiche chiede di fare un'aggiunta, dichiarando di condividere a pieno il ragionamento dell'arch. Chiodini e di avallare ciò che è stato detto. Ritiene sia corretto puntualizzare il procedimento in corso riguardo alle prescrizioni e che non sono invece fatte delle modifiche rispetto all'impalcato progettuale. Se pur, come Settore Bonifiche, non abbia una specifica competenza, rileva che vi siano i presupposti per superare la prescrizione n. 2.

Dichiara poi che *"...Per quanto riguarda l'altra prescrizione (n. 13) probabilmente il contributo di ARPAT è fondamentale anche alla luce di quelle che sono le osservazioni e le considerazioni del Comune. Effettivamente magari chiederai ad ARPAT un approfondimento su quelle osservazioni del Comune. Su questo aspetto chiedo una grande attenzione da parte di tutti, perché è un aspetto che, mi ricordo, nel 2019 fu oggetto di confronti e di approfondimenti tecnici che portarono invece ad una prescrizione di utilizzare, e autorizzare, solo una discarica a matrice inorganica. Tale decisione fu presa per gli aspetti emissivi e l'impatto sulla popolazione. Quindi la ritengo una cosa che deve essere valutata con grandissima attenzione,*

per cui io sono critico, ecco, permettetemi di usare questo atteggiamento rispetto a questo secondo superamento di prescrizione.”.

Il dott. Favali per il Comune dichiara di non essere d'accordo in quanto le modifiche progettuali all'impianto sono modifiche significative. Ricorda che, come indicato nel parere del NURV, tutte le volumetrie dei cumuli devono andare in discarica. Le volumetrie sono stimate in 182.000 mc di cumuli non gestiti. Queste devono andare prioritariamente o nella discarica ex-Lucchini o nel sopralzo RiMateria. Lo scopo del progetto era questo. Il progetto nella sua complessità, comprensivo di tutti e tre gli interventi, garantiva il recupero anche della LI53, destinando prioritariamente i cumuli dei rifiuti abbandonati sulla LI53 per il conferimento nell'area del sopralzo di RiMateria e nell'ex-Lucchini. Qui c'è un cambio sostanziale del progetto. Conferma pertanto quanto già detto nel parere.

L'Ing Nenti del Settore VIA chiarisce che quanto riferito dal dott. Favali non è del tutto corretto. Infatti, il progetto originario di Rimateria prevedeva prima un recupero in loco di tutti i materiali sull'area LI53, perché, ricorda, che i rifiuti recuperabili non possono, per legge, andare in discarica. Quindi, non è possibile che per tutti i 182.000 mc fosse previsto il conferimento in discarica, ma solo per la quota parte dei rifiuti non recuperabili, stimata ad oggi da Rimateria in circa 68.500 mc. Per comprendendo la contrarietà del Comune, richiama quindi alla necessità di basare le valutazioni sui corretti dati progettuali.

Il dott. Favali per il Comune riprende la parola concordando con l'Ing. Nenti sul fatto che i rifiuti recuperabili non devono, per legge, andare in discarica; il Dr. Favali rimarca che non è possibile indicare una quantità precisa (68.500 mc è solo una stima), fermo restando che, comunque, tutti i rifiuti non recuperabili devono necessariamente andare in discarica ex Lucchini.

La responsabile del Settore VIA interviene dicendo che è ben chiara a tutti la posizione contraria del Comune e che non occorre ribadire ulteriormente. Ci sono però dei punti fermi che non sono in discussione: la volumetria di tutto ciò che non è recuperabile deve trovare collocazione in discarica; ad oggi questa è stimata in 68500 mc; nel caso in cui dovesse emergere una stima diversa sarà necessaria una modifica agli atti, in più o meno, ma ad oggi le stime che abbiamo agli atti sono queste.

Il dott. Favali per il Comune eccepisce che la documentazione integrativa prevista dalla proponente parla di soli 14.729 mc.

La responsabile del Settore VIA ricorda di aver già detto al proponente che questa ipotesi non viene presa in considerazione.

Il dott. Garro per il Settore Autorizzazione Rifiuti dà la parola alla dott.ssa Lazzarini la quale ricorda che il progetto originario sottoposto a valutazione d'impatto ambientale proposto da RiMateria prevedeva rifiuti organici. Poi, in esito alla valutazione, era stata considerata una VIA favorevole solo condizionatamente alla prescrizione che i rifiuti fossero solo inorganici. Togliendo questa condizione si torna al progetto originale di RiMateria. Ricorda poi, che la modifica di prescrizioni comporta una modifica in merito agli aspetti autorizzativi di AIA.

La responsabile del Settore VIA chiarisce che il procedimento in corso è di per sé un procedimento di valutazione, altrimenti sarebbe stata fatta una presa d'atto d'ufficio. Siamo invece qui per valutare una serie di elementi finalizzati a valutare se la modifica di prescrizioni comporti pressioni ambientali più o meno sostenibili.

Il procedimento di valutazione ambientale che, però, è mirato e finalizzato solo alla modifica delle prescrizioni n. 2 e n. 13. Non a modifiche progettuali. Le modifiche che dice la dott.ssa Lazzarini sono in termini autorizzativi. Certamente dovrà essere autorizzato un progetto diverso se si modificano le prescrizioni di VIA. Ancora non abbiamo deciso nel merito, ma nel caso in cui venissero modificate, si va a variare la tipologia di rifiuti in ingresso e quindi, in autorizzazione dovrà essere modificato il progetto.

Ricorda, infine, che le modifiche progettuali, nel caso di sostanzialità delle medesime, sono oggetto di procedimento di in verifica di assoggettabilità ex art. 19 D.lgs 152/2006, che non è stato attivato perché non è quello che il proponente ci ha chiesto. Il proponente infatti ha chiesto di modificare due prescrizioni che derivano da un procedimento di valutazione. Noi oggi dobbiamo valutare, alla luce del quadro ambientale che oggi è variato, se le modifiche che il proponente chiede sono sostenibile oppure no. Poi ci saranno delle ricadute autorizzative che saranno trattate nel pertinente procedimento.

Il dott. Favali per il Comune afferma che dei 182.000 mc di rifiuti, “almeno” i rifiuti non riutilizzabili devono essere conferiti in discarica ex Lucchini. Si sottolinea “almeno”, senza riferirsi ad una cifra specifica.

La responsabile del Settore VIA osserva che il dott. Favali sta tirando fuori degli argomenti che non sono in discussione su questo tavolo e lo invita ad attenersi agli argomenti in discussione.

Il dott. Favali per il Comune insiste nel voler precisare che *la dizione “almeno” non esclude che siano conferiti ulteriori rifiuti, e dice che è bene che siano conferiti tutti i rifiuti irrecuperabili*
Per il secondo punto, afferma che non è vero che si tratta di una modifica amministrativa. L’art. 29 è chiaro nell’affermare che le modifiche devono essere obiettivamente inattuabili, per mutato contesto ambientale o per impossibilità tecniche e gestionali e a suo parere non risulta o quanto meno non è provato ad oggi e nemmeno giustificato che siamo in una di queste situazioni.

La responsabile del Settore VIA puntualizza al Comune che l’elemento della ricollocazione dei cumuli, non è argomento all’ordine del giorno di questa conferenza, quindi è inutile continuare a fare polemica che toglie energie alla discussione della conferenza la quale è mirata ad un argomento ben preciso che è quello delle modifiche delle prescrizioni. *“...Per il punto 2 non ho detto che è solo una modifica amministrativa, anzi, il mio intervento era finalizzato proprio a precisare il fatto che siamo in un procedimento di valutazione d’impatto ambientale e che la modifica delle prescrizioni è possibile solo in esito della verifica della valutazione di sostenibilità della modifica...”*

Il dott. Favali per il Comune evidenzia che la dizione “modifica amministrativa” appare nell’attuale bozza di verbale esposta a video e chiede che la dizione sia eliminata dal verbale.

La responsabile del Settore VIA precisa che il verbale in corso di redazione è solo una bozza e che deve essere rivisto.

Chiede poi se ci sono altri interventi.

Preso atto che non ci sono altri interventi e considerato che non è possibile chiudere il verbale della seduta, propone di tenere la seduta aperta, di non firmare il verbale.

Dalla registrazione sarà verbalizzata la seduta sulla base delle dichiarazioni fatte.

Chiede ad ARPAT di quantificare il tempo necessario per poter esaminare il parere del Comune, considerato che ci sono osservazioni sugli aspetti odorigeni e sul modello diffusionale.

La dott. ssa Bracci per ARPAT comunica che il parere è stato redatto dal Settore specialistico, per cui ha difficoltà a dare dei tempi certi, comunque ritiene necessari circa 20 giorni.

La responsabile del Settore VIA sulla base delle disponibilità dichiarate dai presenti e sentito il Proponente, programma per il **23 ottobre** la prossima riunione.

Il Settore VIA-VAS, una volta trascritto il verbale della registrazione, lo trasmetterà ai membri della conferenza, così che ciascuno possa controllare e rivedere le proprie dichiarazioni. Il prosieguo di seduta sarà verbalizzato in coda.

La responsabile del Settore VIA richiede ad ARPAT, se possibile, di anticipare il contributo. Il contributo del Comune sarà trasmesso subito per le vie brevi (email) in modo da essere a disposizione dei vari soggetti competenti.

alle ore 12.20 Viene quindi sospesa la conferenza.

RIUNIONE del 23/10/2023

I lavori della conferenza riprendono il giorno 23 Ottobre 2023 alle ore 10:10 presso il Settore VIA – in modalità videoconferenza – la Responsabile del Settore VIA apre la riunione della Conferenza dei Servizi (CdS), dalla verifica della validità delle presenze, nonché delle deleghe prodotte, risultano presenti:

Soggetto	Rappresentante	Funzione
Settore Autorizzazioni Rifiuti	Dott. Sandro Garro	Responsabile
Settore Bonifiche e “Siti Orfani” PNRR	Andrea Rafanelli	Responsabile
ARPAT - Dipartimento di Piombino	Dott.ssa Barbara Bracci	Responsabile
Comune di Piombino	Dott. Luca Favali	Responsabile
ASL nord-ovest	Dott. Roberto Bertani	Delegato

Sono presenti in rappresentanza della Società Proponente amministratore unico Gianpaolo Speroni il consulente Ing. Massimo Peluso;

E' inoltre presente la Dott. Ilaria Rossi per ARPAT - Dipartimento di Piombino.

Sono infine presenti i seguenti funzionari regionali:

- Ing. Alessio Nenti , Dott.ssa Pamela Tomberli per il Settore VIA;

Per l’Agenzia del Demanio sono presenti Dal Canto Micol, Pandolfo Roberta incaricati da Alessandro Pasqualetti.

E' inoltre presente il Dott. Silvano Monzali per il Settore Bonifiche e “Siti Orfani” PNRR, delegato fino alle ore 11.00 quando poi, entra in conferenza il responsabile Ing. Rafanelli;

La Responsabile del Settore VIA informa i presenti l’intenzione di registrare la discussione della conferenza per permettere una più agevole stesura del verbale. Rilevata l’assenza di obiezioni da parte dei partecipanti alla Conferenza, alle 10.10 inizia la registrazione della seduta.

L’arch. Chiodini ricorda che i lavori della conferenza sono stati sospesi per dare modo ad ARPAT di esaminare quanto osservato dal Comune di Piombino circa l’impatto odorigeno; secondo il Comune, infatti, alcuni elementi e condizioni non sono stati correttamente valutati nel modello posto alla base dello studio diffusionale proposto.

AGGIORNAMENTO SUL PROCEDIMENTO

Successivamente alla sospensione della seduta di conferenza, nella medesima giornata è stato trasmesso per le vie brevi il contributo del Comune, detto parere è stato messo a disposizione dei vari soggetti interessati;

il Settore VIA in data 05.10.2023 (prot. 0456478) ha trasmesso al proponente l’osservazione pervenuta per PEC il 25.09.2023 (acquisita al protocollo regionale n. 0439424 del 26.09.2023) per la conferenza di servizi del 28.09.2023 poi sospesa, chiedendo di formulare le proprie controdeduzioni alla osservazione;

in data 16.10.2023 (prot. 0470764) il proponente ha presentato le controdeduzioni all’osservazione suddetta;

in data 23.10.2023 (prot. 0481809) è stato acquisito il contributo istruttorio del Settore Bonifiche e “Siti Orfani” PNRR.

in data 23.10.2023 (prot. 0481763) è stato acquisito il contributo istruttorio di ARPAT.

CONTRIBUTI ISTRUTTORI

- **il Settore regionale Bonifiche e Siti orfani PNRR**, nel contributo prot. 0481809 del 23.10.2023 evidenzia che: *“... richiamate nel merito le nostre precedenti note, prot. 0229386 del 17/05/2023 e successiva (a seguito delle integrazioni volontarie inviate dalla Soc. Rimateria [ndr Rinascenza] prot. 0426381 del 18/09/2023, considerato quanto determinato nella seduta della Conferenza di Servizi del 28/09/2023 riportato nel verbale predisposto da codesto Settore, rispetto alle richieste poste dalla Società Rimateria [ndr Rinascenza] di revisione delle prescrizioni n. 2 e n. 13, il Settore Bonifiche Siti Orfani PNRR esprime il seguente contributo.*

Non si rileva una specifica competenza rispetto ai procedimenti di bonifica, in quanto l'area in oggetto rientra, come già fatto presente, nel Sito di bonifica di Interesse Nazionale di Piombino di stretta competenza del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica.

Tuttavia, in partecipazione alla Conferenza, per quanto riguarda la prescrizione n. 2 della citata Delibera del 2019, rilevando che pare non sussistere più la prescrizione che nasceva originariamente dalla Concessione Demaniale, e richiamato quanto previsto, si ritiene di poter esprimere una valutazione positiva al riguardo.

Per quanto riguarda l'altro aspetto, inerente la prescrizione n. 13, si rimanda alle valutazioni della Conferenza ed in particolare al contributo di ARPAT.

Si evidenzia inoltre alla Società Rimateria [ndr Rinascenza] che, rispetto alle procedure amministrative, deve essere attivata un'approfondita verifica di tenuta dell'isolamento del fondo della discarica Lucchini, come segnalato da ARPAT, sussiste infatti la necessità di approfondire e di caratterizzare la situazione e fornire un quadro conoscitivo dello stato ambientale di fatto. Tale verifica è condizione necessaria per procedere ad acquisire le autorizzazioni necessarie al sovrizzo del corpo di discarica Lucchini.”

- **ARPAT**, nel contributo prot. 0481763 del 23.10.2023 acquisite le valutazioni specifiche del Settore Modellistica Previsionale, in cui è dato riscontro a quanto evidenziato dal Comune di Piombino nella nota “Nucleo tecnico di valutazione per la VIA, la VAS e la VincA – Verbale della seduta del 25” sulle carenze presenti nello studio del modello diffusionale in base al documento “Indirizzi per l'applicazione dell'articolo 272-bis del D.Lgs. 152/2006 in materia di emissioni odorigene di impianti e attività” adottato dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) con D.D. n. 309 del 28/6/2023 (nel seguito: “Indirizzi MASE”), che rispondendo singolarmente ai 16 punti eccepiti dall'amministrazione comunale, conclude come segue: *“Le osservazioni precedenti indicano come nella sostanza gli studi di impatto olfattivo depositati nel corso del procedimento in esame contengano elementi sufficienti per la valutazione di tale aspetto e che gran parte delle lacune o mancanze dello studio rispetto alle richieste degli “Indirizzi MASE” siano di natura formale e non producano quindi l'assenza di informazioni sostanziali per tale valutazione. La maggiore riscontrata può essere considerata nell'assenza dei rapporti di prova delle analisi olfattometriche, i quali dovrebbero esclusivamente certificare che i dati emissivi adottati nelle simulazioni siano corrispondenti a quelli misurati.*

In realtà vale la pena di ricordare che sussistono incertezze sostanziali ed attualmente inevitabili nella stima delle emissioni di odore dal corpo della discarica associate alla metodica di campionamento adottata, che - per quanto sia prevista per questo tipo di sorgenti sia nelle Linee Guida regionali e provinciali già citate, che negli stessi “Indirizzi MASE” - non appare congrua o sufficientemente attendibile. Per il caso specifico di caratterizzazione odorigena delle emissioni da superfici di discarica, l'individuazione di un'unica metodologia per il prelievo di campioni odorigeni è tuttora oggetto di dibattito scientifico, a causa del più complesso meccanismo di volatilizzazione da superfici solide. Pertanto, metodi diversi da quello qui descritto potranno essere adottati a seguito dell'evoluzione delle conoscenze scientifiche o all'adeguamento della normativa tecnica relativamente allo specifico caso in esame. Questo aspetto può influire in misura significativa sulle stime modellistiche di impatto olfattivo. Si ribadisce quindi - come peraltro sottolineato nel parere del Dipartimento ARPAT di Piombino-Elba prot. n. 69521 del 18/9/2023, che a sua volta cita precedenti valutazioni ARPAT riferite allo stesso impianto - che in tale contesto appare necessario predisporre un sistema di monitoraggio dell'odore in grado di intercettare gli episodi di eventuale disturbo e di garantire adeguate azioni per limitarli o ridurli.

In tal senso si veda anche quanto indicato nell'Allegato A.3 “Strategia di valutazione della percezione del disturbo olfattivo” parte integrante degli “Indirizzi MASE”.

ARPAT conferma quindi parere positivo alla modifica delle prescrizioni n.2 e n.13 della DGRT n.1414/2019, come proposto dal gestore, alle specifiche prescrizioni formulate nel precedente contributo del 18.09.2023 e qui riconfermate.

ULTERIORE DISCUSSIONE IN CONFERENZA

la responsabile del Settore VIA, dà la parola ai partecipanti per eventuali dichiarazioni da mettere a verbale.

Il dott. Favali per il Comune chiede sia messa a verbale la seguente dichiarazione:

La Società, nella documentazione depositata in sede di avvio del procedimento, poneva a presupposto della richiesta di modifica della prescrizione n. 2 della D.G.R.T. 1414/2019 la concessione stipulata in data 10 agosto 2022 con l'Agenzia del Demanio Direzione Regionale Toscana e Umbria (Concedente), sostenendo che tale atto *"non prevedeva specifiche circa la tipologia o origine dei rifiuti conferibili nelle aree a discarica oggetto di concessione"* e, per tale motivo e proprio per l'esistenza di tale atto, fondava la sua istanza specificando: *"per cui si richiede venga modificata la prescrizione n. 2"*.

A seguito di una richiesta di accesso agli atti effettuata dalla scrivente Amministrazione, con nota nostro prot. n. 45755 del 03/10/2023, l'Agenzia del Demanio comunicava (in data 12 ottobre 2023) che non esistono e non sono mai stati formati atti di proroga della concessione demaniale del 10/08/2022, scaduta in data 30 settembre 2023 e nemmeno di rilascio di una nuova concessione né di rinnovo della precedente e che, invece, sussiste semplicemente richiesta di rinnovo della Società Rinascenza trasmessa all'Agenzia del Demanio a fine settembre, per la quale l'Agenzia del Demanio, al momento, ha *"avviato apposita istruttoria tecnico/amministrativa volta alla verifica della sussistenza dei requisiti per il suo rilascio"*.

Stante che la concessione demaniale che costituiva, come da dichiarazione del richiedente, presupposto indispensabile per la modifica della prescrizione n. 2, è scaduta in data 30 settembre 2023 e che l'eventuale rilascio del nuovo titolo è ancora in fase di "istruttoria tecnico/amministrativa" da parte dell'Agenzia del Demanio, senza che allo stato sussistano elementi per prevederne i contenuti e senza che la Società Rinascenza alla data del 12 ottobre 2023 si fosse neppure curata di trasmettere all'Agenzia gli atti successivi sottoscritti con Fallimento Rimateria in ordine alla gestione dell'azienda, si chiede che il Settore VIA di Regione Toscana voglia, prima di tutto, dare e prendere atto del quadro dei fatti per come rappresentati e documentati alla data odierna, e, conseguentemente, disporre l'archiviazione del procedimento in corso per carenza del presupposto fondante la sua attivazione/il suo avvio o, almeno, la sospensione del procedimento rinviandone la prosecuzione all'eventuale rilascio di nuovo titolo.

Il Comune, per le sopra indicate evidenti criticità sostanziali e procedurali, esprime, quindi, parere negativo all'approvazione della richiesta di modifica della prescrizione di VIA oggetto del presente procedimento.

La Regione Toscana ha poi avviato, e non ancora concluso, un procedimento di rinnovo dell'AIA n. 276 del 30/10/2007 e smi, in un primo momento volturata, insieme alle altre già facenti capo alla fallita Rimateria, a Rinascenza Toscana con il decreto n. 25476 del 22-12-2022. La Regione Toscana ha preso atto, in un momento successivo, che tuttavia l'AIA n. 276/2007 era scaduta in data 30/10/2012 e mai rinnovata. L'allora competente Provincia aveva in effetti avviato (ma mai concluso) il procedimento in merito al rinnovo nel 2012, indicando come termine di conclusione del medesimo 150 giorni a decorrere dalla data di presentazione dell'istanza. Oltre 10 anni dopo, la Regione si è vista costretta a ri-attivare il procedimento di rinnovo, limitandosi a richiedere alle amministrazioni competenti (tra cui figura il Comune di Piombino) la conferma dei pareri rilasciati negli anni 2012 e 2013; a tale richiesta l'Amministrazione comunale ha risposto indicando, come necessaria ed indispensabile, una corposa documentazione integrativa.

Nel frattempo, l'assenza di titolo valido ed efficace in capo a Rinascenza Toscana sulle aree demaniali di interesse, alla base della gestione delle attività oggetto di AIA, pone evidenti criticità sulla legittima permanenza/stabilità dei titoli autorizzativi volturati da Rimateria a Rinascenza (dato che quest'ultima al momento è presente senza titolo sulle aree di cui si discute), oltre ad inibire, comunque, la prosecuzione altresì del procedimento di rinnovo dell'AIA n. 276/2007 avviato nel luglio 2023.

Fermi restando dubbi e perplessità in ordine all'ortodossia della procedura di rinnovo in corso e le criticità sulla sussistenza dei presupposti per la valida titolarità delle AIIAA in capo a Rinascenza Toscana, quanto precede consente di evidenziare senza rischio di smentita che il soggetto richiedente la modifica della VIA è privo di titolo concessorio ed anche dell'Autorizzazione Integrata Ambientale in corso di validità nonché della legittima disponibilità delle aree demaniali in forza delle quali è stata a suo tempo (a far data dal 2007) rilasciata l'AIA n. 276/2007.

Si insiste, pertanto, nella richiesta già avanzata al punto 1) che precede in ordine all'archiviazione della presente procedura di modifica della VIA o quantomeno per la sospensione del procedimento subordinata all'ottenimento del rinnovo dell'AIA, che potrà essere disposto -evidentemente- soltanto all'esito del rilascio di titolo idoneo per l'uso delle aree demaniali di cui si discute.

Il Comune ribadisce, anche sotto i profili qui esaminati, il proprio parere negativo all'approvazione della richiesta di modifica della prescrizione di VIA oggetto del presente procedimento.

Rinascenza Toscana S.r.l. ha presentato, in sede di integrazione, un piano economico-finanziario, peraltro incompleto, in cui viene evidenziato che, visti costi da sostenere (la Società li determina in euro 79.840.000,00), il pareggio dei ricavi sarebbe ottenibile smaltendo al massimo 14.729,00 mc dei rifiuti abbandonati e non recuperabili presenti nel SIN. Stante che nella precedente riunione la Regione Toscana ha dichiarato *"Ci sono però dei punti fermi che non sono in discussione: la volumetria di tutto ciò che non è recuperabile deve trovare collocazione in discarica; ad oggi questa è stimata in 68500 mc"* è evidente che la Società, da un rapido conteggio ricavabile dai dati dalla stessa dichiarati in sede di integrazione, sempre che possa trattarsi di dati in un qualche modo realistici, si troverebbe con un significativo disavanzo, addirittura nell'ordine di milioni di euro solo per lo smaltimento dei rifiuti abbandonati non recuperabili presenti sulla LI53.

E' evidente che la documentazione presentata, peraltro non più ulteriormente integrabile, non permette comunque un esito favorevole della presente Conferenza dei Servizi in ragione del descritto insanabile contrasto di elementi acquisiti.

Il Comune conferma, quindi, il parere negativo già espresso e trasmesso alla Regione Toscana già allegato al verbale della CDS del 28/9/2023.

La responsabile del Settore VIA, con riferimento a quanto messo a verbale dal Comune, rileva che i punti 1) e 2) non sono pertinenti al procedimento in oggetto ma afferiscono esclusivamente alla fase autorizzativa.

Per quanto al punto 3) – fermi restando i punti già chiariti nella precedente seduta - chiede alla società Rinascenza un chiarimento circa i rilievi formulati dal Comune per gli aspetti economici.

Il Proponente dichiara la propria disponibilità a dedicare una volumetria pari a 68.500 mc per lo smaltimento di polverino d'altoforno all'interno delle volumetrie previste dal progetto di ampliamento e sopralzo delle discariche Ex ASIU ed Ex Lucchini, purché ad un valore di mercato che renda il Piano Finanziario sostenibile.

Tutti i cumuli di polverino d'altoforno dovranno preliminarmente essere sottoposti a verifiche analitiche per attestare l'effettiva rispondenza ai requisiti previsti dall'autorizzazione e dal D.Lgs. 36/2003 per l'ammissione in discarica.

Eventuali rifiuti pericolosi, allo stato attuale, non potranno essere conferiti in discarica, per cui sarà necessario procedere ad ulteriori valutazioni per la loro gestione.

La dott. ssa Bracci per ARPAT illustra il proprio contributo inviato in data odierna, controdeducendo al parere del Comune di Piombino e confermando le conclusioni del precedente contributo.

Il dott. Bertani di ASL nord-ovest, alla luce dell'ulteriore istruttoria condotta da ARPAT, conferma quanto già espresso nella precedente riunione del 28/09/2023.

Il dott. Garro per il Settore Autorizzazione Rifiuti conferma il precedente parere per cui, in assenza di motivi tecnici ostativi rilevati da ARPAT per la modifica della prescrizione, la richiesta del Proponente può essere accolta.

Il dott. Favali per il Comune chiede sia messa a verbale la seguente dichiarazione:

Il Comune ha ascoltato attentamente quanto dichiarato da ARPAT e invoca, una volta di più, la sospensione del procedimento anche per poter studiare e predisporre adeguate controdeduzioni rispetto al parere da ultimo richiesto ad ARPAT specie in considerazione del fatto che almeno la sospensione risulta necessitata in ragione dell'attuale mancanza di titolo idoneo alla prosecuzione del procedimento di modifica della VIA.

A giustificare la richiesta di esame e replica al parere da ultimo espresso da ARPAT, il Comune di Piombino evidenzia che ARPAT ha partecipato al procedimento non in qualità di Agenzia di supporto all'Autorità competente/Regione Toscana bensì quale soggetto competente in materia ambientale, con potere autonomo di espressione di parere.

Dato che ad ARPAT sono stati accordati ben oltre 20 giorni per poter produrre controdeduzioni al parere dell'Amministrazione comunale, l'Amministrazione ritiene di avere diritto ad un termine per l'esame del parere di ARPAT acquisito in sede di Conferenza dei servizi e per produrre ulteriori controdeduzioni.

Di conseguenza, il Comune di Piombino chiede che, ove la CDS non sia sospesa per le ragioni necessitate già ampiamente rappresentate, la Regione Toscana quale Autorità competente voglia aggiornare la odierna riunione ad una data opportunamente fissata in un termine non inferiore a 15 giorni, decorrenti dal 23

ottobre, per consentire al Comune di Piombino di esercitare le proprie facoltà procedurali e, così, l'esame e la valutazione del nuovo parere di ARPAT e la presentazione di eventuali note di replica.

La dott.ssa Bracci per ARPAT precisa che il contributo di Arpat è un contributo tecnico di supporto alle valutazioni degli organi competenti.

Conclusi gli interventi dei presenti la responsabile del Settore VIA ricorda che la presente Conferenza di Servizi è di natura "istruttoria" convocata con la finalità di acquisire tutti gli elementi istruttori necessari per l'assunzione di una decisione – di competenza di Regione toscana – circa l'accoglimento o meno della richiesta di modifica di prescrizioni di cui trattasi. Ritiene in conclusione che, sentiti tutti i partecipanti, siano stati acquisiti tutti gli elementi necessari a definire l'istruttoria interdisciplinare. Invita quindi i partecipanti alla Conferenza a lasciare la riunione, fatta eccezione per i Settori Regionali con i quali dovrà formarsi il parere regionale conclusivo.

Alle ore 11.10 inizia la **VERBALIZZAZIONE DEI LAVORI della CONFERENZA DEI SETTORI REGIONALI, risultano presenti:**

Soggetto	Rappresentante	Funzione
Settore Autorizzazioni Rifiuti	Dott. Sandro Garro	Responsabile
Settore Bonifiche e "Siti Orfani" PNRR	Ing. Andrea Rafanelli	Responsabile
Settore VIA-VAS	Arch. Carla Chiodini	Responsabile

ISTRUTTORIA INTERDISCIPLINARE

I Settori Regionali presenti - con riferimento alla documentazione complessivamente presentata dal proponente e tenuto conto dei pareri e dei contributi tecnici istruttori pervenuti ed espressi nel corso del procedimento oltre che delle osservazioni del pubblico - procedono quindi a svolgere le considerazioni, come di seguito riportate, circa la fondatezza della richiesta di modifica di prescrizione avanza e la verifica della sussistenza delle condizioni della compatibilità ambientale del progetto alla luce delle modifiche richieste.

Con riferimento ai contributi e ai pareri pervenuti fino alla data odierna ed espressi nel corso delle riunioni della Conferenza svoltasi da parte degli Uffici e delle Agenzie regionali, risultano agli atti le seguenti posizioni :

- Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale ha fornito l'inquadramento dell'insediamento rispetto al PGRA, PRA e al PAI rilevando, che non è previsto da parte propria in questa fattispecie l'espressione di un parere;
- ARPAT – Dip. Piombino – Elba esprime parere favorevole con prescrizioni da inserire nell'autorizzazione;
- Azienda USL Toscana nord-ovest, parere favorevole;
- il Settore regionale Programmazione Grandi Infrastrutture di Trasporto e Viabilità Regionale ha comunicato che non si rilevano elementi di particolare rilevanza per quanto di competenza;
- il Settore regionale Genio Civile Valdarno Inferiore non ravvisando aspetti riconducibili a procedimenti di propria competenza.
- il Settore regionale Tutela della Natura e del Mare non rileva elementi che possano interferire sulla Valutazione d'incidenza;
- il Settore regionale Autorizzazione Rifiuti parere favorevole;
- il Settore regionale Bonifiche e Siti Orfani parere favorevole;
- il Comune di Piombino parere contrario.

ANALISI DELLE OSSERVAZIONI

Nel corso del procedimento sono pervenute n.2 osservazioni da parte del pubblico:

1) la prima osservazione da parte del Comitato Salute pubblica di Piombino e della Val di Cornia principalmente articolata in tre punti:

punto n.1

- motivazioni di carattere ambientale, sostanzialmente legale al problema dell'impatto odorigeno, per le quali la pronuncia positiva di VIA di cui al DGRT n.1414/2019 prescriveva il conferimento dell'ampliamento di discarica alla sola tipologia di rifiuti di cui 7.1.a ex D.M. 27/09/2010, rifiuti inorganici e non pericolosi;
- il passaggio a una tipologia di conferimento di rifiuti diversi quali la ex 7.1.c, implica l'utilizzo di una discarica con caratteristiche progettuali diverse ragione per cui i volumi del soprizzo dell'ex-lucchini, devono risiedere in un modulo completamente separato dalla discarica ex-lucchini progettata per accogliere rifiuti di categoria 7.1.a.

Controdeduzioni del proponente: la Società si è inserita nell'area per portare avanti un progetto industriale che riconduca l'intero compendio alla sua vocazione produttiva nel rispetto dell'ambiente e che, la richiesta di modifica delle prescrizioni in oggetto, per il conferimento di rifiuti non pericolosi afferenti alla sottocategoria 7.1.C, nasce dal dover trovare una sostenibilità economica e finanziaria tale da ricondurre le aree ad una gestione corretta e ambientalmente sostenibile nel rispetto della vigente normativa.

Il proponente ritiene che solo attraverso la corretta gestione e coltivazione delle discariche e un'attenta selezione dei rifiuti in ingresso si può limitare l'emissione odorigena ed evitare fenomeni di disturbo olfattivo.

Per quanto attiene agli elementi tecnici-progettuali richiesti per una discarica di diversa natura e di entità completamente distinta dall'esistente, è chiarito, che allo stato attuale la discarica ex-Lucchini risulta non chiusa e sprovvista di qualsivoglia capping e che la prima fase del progetto proposto è proprio la realizzazione della chiusura definitiva delle esistenti volumetrie secondo la morfologia richiesta; solo successivamente alla chiusura definitiva potrà essere prevista l'attivazione dei nuovi lotti in rialzo.

Considerazioni della Regione Toscana: le controdeduzioni formulate dal proponente sono condivisibili.

Relativamente alla capacità osmogena della discarica ed alla relativa componente di disturbo legata a questo fattore ambientale, il proponente ha fornito secondo le specifiche richieste dall'organo tecnico competente uno studio di modellistica previsionale relativo alle emissioni odorigene sulla base di misure sperimentali condotte sul corpo di discarica nello scorso aprile e pertanto maggiormente rappresentative della situazione attuale, i cui risultati indicano l'assenza di condizioni di impatto olfattivo al di sopra delle usuali soglie di accettabilità (1 ou/mc) e che quindi l'impatto stesso è da ritenersi accettabile su tutto il territorio.

In aggiunta ai positivi risultati previsionali ottenuti, ai fini di una maggior tutela ambientale legata a questo impatto, in via cautelativa, è opportuno comunque precludere il conferimento dei rifiuti putrescibili o biodegradabili ricadenti nella categoria 3.1.c (ex 7.1.c), insieme alla messa in opera di un sistema di monitoraggio del disturbo olfattivo, accompagnato da una procedura operativa che individui gli interventi di mitigazione da mettere in atto a fronte.

Infine, oltre al dovuto rispetto delle modalità di coltivazione e copertura giornaliera adeguate a minimizzare l'emissione di cattivi odori previste dall'Allegato.1 punto 2.10 D.Lgs.36/2003 come modificato dal D.Lgs.121/2020, dovrà essere prevista una (o più) procedura operativa che recepisca dette modalità.

punto n. 2

- accettando la modifica delle tipologia di rifiuti da smaltire in discarica, viene a configurarsi la condizione di realizzare una "nuova" discarica in contrasto con uno dei criteri localizzativi del PRB che prevede una fascia di rispetto di 500 metri fra il perimetro del centro abitato e il perimetro dell'impianto.

Controdeduzioni del proponente: su questo punto è richiamata e confermata o la posizione valutativa del Nucleo Allegato A delle D.G.R.T. 1414/2019 le cui considerazioni sono estratte e qui riportate;

"...[.].. si precisa che i criteri del PRB si applicano ai nuovi impianti. Alle modifiche degli impianti esistenti si applicano solo nel caso che la modifica comporti un aumento del perimetro della discarica con occupazione di nuovo suolo. Nel progetto in valutazione si applicano i criteri del PRB alla nuova discarica detta Li53 ma non alla modifica (punto 2 dell'istanza) "Progetto definitivo della Variante 2 alle opere di chiusura della discarica Lucchini riprofilatura con la discarica RIMateria", poiché tale modifica non comporta consumo di nuova superficie"

Considerazioni della Regione Toscana: come rilevato dal Settore regionale competente, la modifica di prescrizione richiesta non incide sul perimetro dell'impianto di discarica precedentemente valutato, restano pertanto confermate le precedenti considerazioni svolte dal Settore.

punto n.3

- il progetto di "riprofilatura e rialzo" contrasta con le destinazioni della pianificazione urbanistica comunale, la D.C.C n.100 del 16.09.2020 ha approvato Variante Generale al Regolamento Edilizio destinando l'area

delle discariche a Verde/ Parco Pubblico urbano al fine di tutelare e ripristinare la salubrità dei luoghi, e la salute dei cittadini tali disposizioni sono poi state recepite con l'approvazione del nuovo PS.

- opportunità di valutare la modifica richiesta alla luce dell'attuale disposizione normativa di cui al Dlgs 121/2020 che introduce una nuova disciplina organica in materia di conferimento dei rifiuti in attuazione delle direttive Europee che mirano al riciclo e alla progressiva riduzione del conferimento dei rifiuti in discarica.

Controdeduzioni del proponente: la modifica agli strumenti di pianificazione urbanistica effettuata dal Comune di Piombino, post emanazione della DGRT 1414/2019, non ha comportato ipso facto l'acquisizione per le aree di nuova perimetrazione come Fg - Parco Pubblico Urbano delle condizioni "per tutelare e ripristinare la salubrità dei luoghi e per garantire la salute pubblica degli abitanti che abitano nelle vicinanze". Tali condizioni di tutela in generale si hanno con una continuità gestionale degli impianti e con una loro corretta gestione. A questi, per il caso in specie, si aggiunge l'esecuzione prioritaria di interventi onerosi procrastinati, fra cui le attività di copertura delle discariche in essere e non più in coltivazione. Rinascenza Toscana srl a seguito del subentro si è attivata per ricondurre le discariche ad una corretta gestione, dando immediatamente corso ai lavori più urgenti ed impattanti, contribuendo da subito al miglioramento e ripristino ambientale delle aree. Tale ripristino ambientale si può completare da parte di un privato, quale Rinascenza Toscana, soltanto reperendo le risorse finanziarie necessarie e quindi realizzando gli interventi in progetto ("riprofilatura/rialzo").

Considerazioni della Regione Toscana: le controdeduzioni formulate dal proponente sono condivisibili. Con riferimento alla necessità di valutare la modifica richiesta alla luce dell'attuale disposizione normativa di cui al Dlgs 121/2020, sentito il Settore Autorizzazioni Rifiuti, è precisato che le modifiche introdotte dal Dlgs.121/20220 al Dlgs. 36/2003 riguardo la riduzione dei rifiuti in discarica si riferisce a obiettivi inerenti i rifiuti urbani (artt. 5 e 5-bis) non oggetto dell'istanza e non autorizzati al conferimento alla discarica in oggetto. Rispetto al divieto generale al 2030 di smaltire in discarica rifiuti idonei al riciclaggio e al recupero, l'AIA rilasciata con DGRT n. 761/2016 per l'attuale gestione della discarica prevede già il divieto di smaltimento di rifiuti recuperabili, imponendo al gestore di acquisire caratterizzazioni di base dal produttore che diano conto dell'impossibilità di avviare i rifiuti conferiti in operazioni di recupero e non ammette il conferimento in discarica di rifiuti espressamente vietati ai sensi dell'art. 6 del Dlgs 36/2003 (par. B3 dell'allegato tecnico B1). Il Dlgs. 121/2020 si applica alle nuove discariche o ai nuovi lotti la cui domanda di autorizzazione è presentata dopo la sua entrata in vigore e quindi nella successiva fase autorizzativa il gestore dovrà adeguare il progetto alla nuova versione del decreto.

Per quanto attiene la diversa destinazione urbanistica dell'area rispetto a quella posseduta al momento del rilascio della pronuncia positiva del 2019, si evidenzia che l'autorizzazione all'esercizio, qualora presenti i presupposti per il suo rilascio, come previsto dalla norma statale, costituisce variante allo strumento urbanistico comunale. L'area oggetto del presente procedimento è già destinata a discarica e la modifica non riguarda nuova occupazione di suolo.

2) osservazione da parte dei cittadini residenti:

- la modifica alla prescrizione proposta non garantisce l'esecuzione di quanto previsto dall'intervento di bonifica sulla LI53 così come autorizzato dal D.M.del 2017, condizione che aveva contribuito alla valutazione positiva di compatibilità ambientale di cui alla DGRT 1414/2019. Nel nuovo lotto di discarica infatti sarebbero dovuti essere introdotti prioritariamente i rifiuti dei cumuli presenti sul LI53 (per la quota parte dei non recuperabile ad oggi depositati in maniera incontrollata sul sito) e per i rifiuti provenienti dall'industria siderurgica. L'avvio delle operazioni di bonifica, che risultavano per il sito urgenti e non procrastinabile, con il progetto valutato erano poste a carico della stessa RiMateria e risultavano poter avere in questo modo seguito. La valutazione positiva del progetto trovava la sua giustificazione nell'integrazione che lo stesso progetto aveva con la realizzazione delle opere di bonifica e con la possibilità di smaltire i rifiuti da esse derivante.

Gli osservanti ritengono che, approvando la modifica della prescrizione:

- andrebbero a decadere tutti i requisiti per bonificare l'area;
- nei nuovi spazi di discarica non saranno più smaltiti i rifiuti siderurgici (ritenuti idonei per prossimità di provenienza e caratteristiche chimico-fisiche, non putrescibili), ma i rifiuti della categoria 7.1.c., quindi anche putrescibili;
- viene meno la stretta interconnessione fra il progetto presentato da RiMateria e la bonifica del SIN (approvato con DM n. 423 del 04.10.2017); a riguardo viene allegata la relazione di Arpat rif.PB.01.11.07/2.219 del 07/07/2021 relativa alla Relazione di Sintesi dell'ispezione in data 30/06/2021 presso la Discarica Rimateria S.p.A con sede in Piombino (LI);

- con la DGRT 1414/2019, i volumi derivante dalla riprofilatura erano stati destinati a rifiuti non biodegradabili o poco degradabili, di cui alla 7.1.a, allo scopo di limitare quanto più possibile le problematiche odorigene derivanti dalla coltivazione della discarica con rifiuti appartenenti alla categoria 7.1.c.
- la concessione demaniale deve essere compatibile con il piano regolatore del Comune che, al contrario, per quelle aree, ha previsto un parco pubblico.

Controdeduzioni del proponente: evidenzia che il soggetto che deve dar corso agli interventi di MISP dell'area LI53 non è Rinascenza Toscana srl. Tuttavia nelle volumetrie della riprofilatura e sovrizzo su ex-Lucchini, saranno a disposizione gli spazi per il conferimento dei rifiuti provenienti dalle aree adiacenti, in primis i rifiuti non pericolosi e non recuperabili presenti sull'area LI53, per la durata del piano di coltivazione, applicando il prezzo di conferimento in discarica previsto per legge;

per quanto riguarda la "Relazione di sintesi (prot. PB.01.11.07/2.219 del 07/07/2021), citata, non è rilevato quanto indicato nell'osservazione (revisione del progetto di bonifica LI53), e per cui non è dato seguito, ma è data rilevanza a quanto descritto in relazione, ovvero che la situazione riscontrata è riferita al periodo di assenza di una continuità gestionale degli impianti (periodo post fallimento di RiMateria S.p.A.), critica da un punto di vista ambientale e del tutto simile all'alternativa zero paventata all'interno della DGRT 1414/19, ad oggi superata grazie al subentro di Rinascenza Toscana srl ed al suo immediato impegno.

Rinascenza Toscana srl non intende porre intralcio o impedimento alle future operazioni di bonifica delle aree contermini, fra cui le attività di MISP sull'area LI53 e l'eventuale modifica della prescrizione non pregiudica l'allontanamento dei rifiuti presenti sull'area LI53.

-In merito alla non conformità del progetto con gli attuali strumenti urbanistici, con la richiesta di modifica sostanziale dell'AIA per l'approvazione del progetto in oggetto, sarà fornita anche la prevista documentazione necessaria alla variante urbanistica.

Circa il possibile aggravio dell'impatto odorigeno per il conferimento di rifiuti appartenenti alla categoria 7.1.c è evidenziato che:

- i risultati della campagna di indagine olfattometrica realizzata sull'impianto nell'aprile 2023, hanno confermato la tendenza negli ultimi anni al miglioramento delle emissioni diffuse del biogas, e quindi anche odorigene;
- l'efficientamento del sistema di captazione del biogas e l'attuazione delle opere di copertura definitiva delle aree a discarica non più in coltivazione ovvero il miglioramento sotto il profilo gestionale ed ambientale della discarica, hanno contribuito a tale esito;
- tali miglioramenti si rispecchiano nei risultati delle valutazioni modellistiche di impatto odorigeno, che mostra l'assenza di diffusi fenomeni di maleodoranza;

in ogni caso il quadro relativo alla componente odorigena può ulteriormente essere migliorato intervenendo su aspetti quali, la corretta gestione e coltivazione delle discariche, ed un'attenta selezione dei rifiuti in ingresso, tutti aspetti che Rinascenza intende attuare.

Considerazioni della Regione Toscana: le controdeduzioni formulate dal proponente sono condivisibili

Il permanere della sussistenza della compatibilità ambientale prevista nella pronuncia positiva di VIA sono elementi necessari ed indispensabili per poter procedere alla modifica delle prescrizioni richieste, in ragione di ciò, in fase istruttoria è stato richiesto al proponente di dimostrare che saranno comunque garantiti le fasi degli interventi di bonifica strettamente connesse alla fase di coltivazione del cono rovescio, quale la disponibilità in termini volumetrici di una quota parte della discarica per accogliere i cumuli a smaltimento giacenti sul sito LI53, indipendentemente dal soggetto tenuto alla bonifica.

Garantire il raccordo fra gli interventi di bonifica previsti sull'area e il progetto di coltivazione del cono rovescio sono condizioni imprescindibile e indiscutibili nei limiti della fattibilità del progetto di coltivazione stesso, che non sono messi in discussione nel presente procedimento, essendo condizioni progettuali che hanno contribuito alla pronuncia positiva di VIA. Per la stessa ragione è stato richiesto al proponente di dare conto di come, in via prioritaria, i nuovi volumi di discarica saranno destinati al soddisfacimento della domanda di smaltimento locale, prima per i rifiuti provenienti dagli interventi di bonifica del SIN e subito dopo per le eventuali future attività siderurgiche o comunque per la necessità delle industrie del territorio. Il principio di prossimità della provenienza del rifiuto conferito deve essere uno degli elementi cardine per determinare la priorità di smaltimento delle tipologie autorizzate nel progetto in oggetto.

Relativamente all'impatto odorigeno si rimanda alle considerazioni del punto 1 dell'osservazione precedente ed alle valutazioni di seguito riportate.

Dall'istruttoria interdisciplinare condotta emerge quanto segue:

MOTIVAZIONE DELL'ISTANZA

Il proponente motiva la richiesta di modifica delle due prescrizioni, evidenziando che:

- in relazione alla prescrizione 2): ha sottoscritto un nuovo atto di concessione demaniale, relativo alle aree in oggetto, con modifica dell'art.2 "oggetto della Concessione", secondo cui è stata rimossa la limitazione sulla tipologia e origine dei rifiuti conferibili nell'area;

- in relazione alla prescrizione 13): evidenzia la variazione avvenuta, rispetto al momento di espletamento della VIA, sul contesto ambientale di riferimento, variazione caratterizzata da una riduzione delle emissioni odorogene rispetto a quanto valutato nello Studio Impatto Ambientale e nei suoi allegati di cui alla pronuncia di VIA (D.G.R.T. 1414 del 18/11/2019).

Tale miglioramento sull'impatto odorogeno trova riscontro:

- nelle previste modifiche delle condizioni di coltivazione delle discariche che, rispetto a quelle precedentemente valutate, prevedono una riduzione dei quantitativi dei rifiuti annualmente e giornalmente movimentati e una minore dimensione delle celle di coltivazione su cui effettuare la copertura giornaliera;

- nelle realizzazioni di presidi ambientali riguardanti le opere di captazione del biogas della discarica e di altri sistemi di contenimento previsti nell'ottemperanza alle prescrizioni impartite dagli enti nei provvedimenti ad oggi rilasciati.

A sostegno dell'ipotesi di miglioramento sulle molestie olfattive dovute al rilascio di sostanze particolarmente osmogene da parte del polo di discarica, il proponente ha predisposto uno specifico studio modellistico di impatto odorogeno, che tiene anche conto degli elementi descrittivi del progetto proposto a seguito della modifica delle prescrizioni richieste. Da detto studio, valutato da Arpat, emerge un impatto odorogeno non significativo.

Sempre a motivazione dell'istanza, il proponente evidenzia una problematica di natura finanziaria, legata alla sostenibilità economica per la realizzazione del progetto di coltivazione dei volumi relativi alla riprofilatura e sovrizzo su ex-Lucchini, evidenziando che i ricavi stimati per la coltivazione di detti volumi con la sola tipologia di rifiuti di cui alla tipologia ex 7.1.a non sono sufficienti a coprire i costi degli oneri complessivi previsti per lo sviluppo del progetto che, oltre ai costi reali di gestione operativa dello stesso progetto, includono quelli per la realizzazione degli interventi previste dalle prescrizioni degli atti autorizzativi e, più in generale, delle azioni di miglioramento necessarie per garantire congruità ambientale del sito.

Con la modifica di prescrizioni e con la possibile accettazione di rifiuti di categoria ex 7.1.c, anche con la restrizione di non accettare rifiuti putrescibili della medesima categoria (come condizione di maggior tutela in relazione al contenimento dell'emissione odorogene), il maggior costo di smaltimento di questa tipologia di rifiuti incide positivamente sul piano economico, rendendolo sostenibile e restituendo fattibilità al progetto.

Occorre osservare che la coltivazione della discarica rappresenta, come diretta derivazione, la possibilità di realizzare i previsti presidi ambientali e di mantenere correttamente attivi quelli esistenti; ciò costituisce elemento positivo in termini di tutela dell'ambiente e della salute pubblica, aspetti ancor più sensibili dato il contesto di degrado dovuto alle forti pressioni ambientali esistenti.

Nel complesso si ritiene che le argomentazioni addotte dal proponente rappresentino una valida motivazione per procedere all'istruttoria delle richieste formulate.

VERIFICA OTTEMPERANZA PRESCRIZIONI DGR n. 1414/2019

Il proponente ha fornito un quadro di sintesi per punti sulla verifica di ottemperanza alle prescrizioni di cui al decreto dirigenziale 17282/2020 - che supera il DD 18561 di cui al punto 3) della DGRT 1414/2019 - e di quanto prescritto in DGRT 1414 del 18.11.2019. L'ottemperanza è demandata, per molti aspetti, alla fase autorizzativa; l'adempimento, costituisce condizione preliminare per la futura realizzazione del progetto e del successivo esercizio.

ASPETTI PROGETTUALI

Gli aspetti progettuali non sono oggetto di valutazione del presente procedimento e sono quindi confermate le caratteristiche, le premesse e le condizioni del progetto valutato nel procedimento concluso con DGR

1414/2019. In particolare, al fine di non ostacolare i futuri interventi di bonifica, resta confermata la previsione progettuale di destinare parte delle nuove volumetrie in discarica - pari a 68.500 mc - per il conferimento di rifiuti non recuperabili abbancati in cumuli sull'area Li53.

ASPETTI PROGRAMMATICI

L'area, secondo la pianificazione urbanistica comunale intervenuta con DCC. n. 100 del 16.09.2020, successivamente alla pronuncia di VIA di cui alla DGR 1414/2019, destina l'area della discarica a Fg - Parco Pubblico Urbano "per tutelare e ripristinare la salubrità dei luoghi e per garantire la salute pubblica degli abitanti che abitano nelle vicinanze".

Per quanto attiene la diversa destinazione urbanistica dell'area rispetto a quella posseduta al momento del rilascio della pronuncia positiva del 2019, si evidenzia che l'autorizzazione all'esercizio - qualora presenti i presupposti per il suo rilascio - come previsto dalla norma statale, costituisce variante allo strumento urbanistico comunale. Peraltro, l'area oggetto del presente procedimento è già destinata a discarica e la richiesta di modifica non comporta nuova occupazione di suolo.

ASPETTI AMBIENTALI

Si premette - e alla luce della premessa sono svolte le valutazioni che seguono - che il progetto di coltivazione del cd "cono rovescio" è già stato valutato e non vengono proposte modifiche progettuali rispetto all'intervento originario. La richiesta di modifica di prescrizioni comporta la rimozione della limitazione alla tipologia di rifiuti conferibili in discarica per i rifiuti a matrice organica.

Detti rifiuti, per loro natura, potrebbero portare a fenomeni di degradazione accompagnati da emissioni odorogene con impatto olfattivo potenzialmente significativo, ne consegue che la modifica di prescrizione, in termini di possibile variazione di impatti, è da valutare sostanzialmente rispetto alla variazione delle emissioni in atmosfera e, più specificatamente, a quelle odorogene; queste, a loro volta, da valutare in termini di possibili effetti sulla popolazione e salute umana.

Rispetto agli altri fattori ambientali o pressioni, la modifica della tipologia di rifiuti conferibili, non comporta invece significative variazioni. Tale considerazione risulta anche dalle precedenti analisi e valutazioni che hanno condotto agli esiti della valutazione conclusa con DGR 1414/2019.

Al fine di valutare la significatività e le ricadute sul territorio dell'impatto odorogeno, lo studio di modellistica atmosferica per lo studio degli impatti odorogeni costituisce lo strumento necessario e di prassi utilizzato in questi casi; la validazione dello studio da parte di ARPAT fornisce il quadro emissivo di riferimento per quello scenario progettuale in quel contesto ambientale, su cui formulare le necessarie valutazioni.

Su tale studio, l'istruttoria condotta dal Settore di Modellistica Previsionale di ARPAT, a valle delle varie integrazioni e chiarimenti richiesti e dell'ulteriore approfondimento condotto a seguito dei rilievi formulati dal Comune di Piombino ha valutato che i risultati ottenuti indicano l'assenza di condizioni di impatto olfattivo al di sopra delle usuali soglie di accettabilità (1 ou/mc) e che quindi l'impatto stesso è da ritenersi accettabile su tutto il territorio.

Inoltre, ARPAT ha formulato specifiche prescrizioni per prevenire e ridurre l'eventuale impatto residuo e prevedere adeguate azioni correttive per limitarlo, prescrizioni che saranno totalmente da recepire nel quadro prescrittivo.

Secondo questo scenario emissivo, l'azienda Usl non ha rilevato aspetti di criticità sugli effetti degli impatti prodotti sulla matrice salute pubblica.

La realizzazione del progetto, inoltre, agisce in maniera attiva per il risanamento di un'area ambientalmente compromessa ed alla riduzione dell'impatto prodotto dalle pregresse attività, contribuendo in questo modo a migliorare la qualità dell'ambiente nel contesto di riferimento.

Occorre osservare altresì che la richiesta di modifica della tipologia di rifiuti da conferire in discarica dà maggiori garanzie, così come motivato dal Proponente, per la sostenibilità economica di un intervento complessivo che, oltre alla coltivazione degli ulteriori conferimenti, prevede anche la gestione dei presidi ambientali della discarica nel suo complesso, sia per la parte in coltivazione che per quella in post gestione.

Ciò permette di scongiurare il pericolo che, in assenza - a seguito del fallimento di Rimateria - di un soggetto gestore, non sia garantita la corretta realizzazione e tenuta dei presidi ambientali, prefigurando quindi scenari di potenziale rischio d'inquinamento per il suolo, acqua ed aria.

In considerazione di quanto sopra, si può ragionevolmente affermare che, anche a seguito delle modifiche prescrittive richieste ed alla luce delle modifiche nel tempo intervenute sul contesto di riferimento, permangono le condizioni di compatibilità ambientale su cui è stata espressa la pronuncia positiva di VIA di cui alla DGRT 1414/2019 e quindi che le richieste modifiche di prescrizioni siano motivate ed accoglibili.

ESITI DELL'ISTRUTTORIA

Nel complesso si dà atto che:

- tutte le componenti ambientali interessate dal progetto sono state oggetto di approfondita istruttoria da parte dei soggetti competenti per le singole materie;
- tutti gli SCA si sono espressi favorevolmente per l'accoglimento delle modifiche alle prescrizioni oggetto di istanza. Il Comune di Piombino ha espresso parere contrario.

Le motivazioni addotte dal Comune di Piombino a supporto del parere contrario sono molto articolate ma riconducibili sostanzialmente a tre tipologie come da i seguenti punti a), b) e c):

- a) afferiscono a contestazioni su aspetti procedurali – tipologia di procedimento, incompletezza istanza, carenza di motivazioni dell'istanza, applicazione criteri PRB – che sono stati analizzati e chiariti nel corso dei lavori;
- b) afferiscono ad aspetti non pertinenti al procedimento ex art. 56 LR 10/10 – titolarità dell'area, ottemperanza prescrizioni di AIA – riferiti alla fase autorizzativa. In tale sede saranno esaminati;
- c) afferiscono ad aspetti di carattere ambientale – tipologia dei rifiuti conferiti e conseguenti ricadute in termini di aspetti odorigeni e salute pubblica, conflitto con interventi di bonifica su LI53, – esaminati, analizzati e superati dai pareri dei soggetti tecnici competenti per la specifica materia;

La posizione espressa dal Comune di Piombino, la quale rappresenta, insieme alle osservazioni pervenute, la percezione del territorio interessato rispetto al progetto di modifica di prescrizioni e, più in generale, rispetto alla coltivazione delle discariche già in essere e in progetto sull'area, porta in evidenza e all'attenzione del valutatore, le preoccupazioni del territorio rispetto ad importanti pressioni ambientali esistenti sull'area in questione per effetto di attività già autorizzate e in esercizio. A tale proposito occorre considerare che:

- le valutazioni tecniche e le considerazioni in termini di effetti sull'ambiente e sulla popolazione condotte nell'ambito del presente procedimento rilevano che la modifica di prescrizioni di cui trattasi - nei limiti delle condizioni dettate da ARPAT nel proprio parere e che si ritiene di dover integralmente recepire ad integrazione del quadro prescrittivo - non comporta ulteriori impatti negativi significativi rispetto al progetto già a suo tempo valutato;
- il diniego alla modifica di prescrizioni espone al rischio del venire meno della continuità gestionale con relativo ritardo nelle attività di copertura delle discariche in esercizio e conseguenti problematiche di tipo ambientale, con particolare riferimento alle possibili maleodoranze e mancata gestione del percolato, aspetti particolarmente sensibili dato il contesto di degrado dell'area dovuto alle forti pressioni ambientali esistenti;
- l'accoglimento delle modifiche alla prescrizioni richieste offre maggiori garanzie in termini di gestione dei presidi ambientali, con effetti di maggior tutela del territorio interessato dagli impatti derivanti dalla gestione degli impianti esistenti, in esercizio e in post gestione.

Si ritiene quindi che il parere espresso dal Comune rappresenti una percezione negativa del rischio associata alla modifica di prescrizioni, ma non una valutazione obiettiva delle reali ricadute in termini di sostenibilità ambientale di detta modifica. La componente "perceptiva", che sicuramente deve essere anch'essa considerata nelle valutazioni in termini di bilanciamento degli effetti positivi e negativi, trova compensazione nelle motivazioni di effetti di maggior tutela per l'ambiente e la salute umana derivanti dal presidio delle attività in essere.

CONCLUSIONE DEI LAVORI - Posizione tecnica regionale

In conclusione, **dato atto** che:

- sono stati presi in esame gli elaborati presentati dal proponente a supporto dell'istanza, nonché i pareri ed i

contributi tecnici pervenuti nel corso dell'istruttoria;

- è stato preso in considerazione il progetto in esame e ne sono stati analizzati i potenziali impatti derivanti dalla modifica alle prescrizioni richieste e le necessarie misure di mitigazione e monitoraggio;

Accertato che è confermata la destinazione progettuale di 68.500 mc di volumetrie di discarica per il conferimento di rifiuti non recuperabili abbancati in cumuli sull'area LI53 e che quindi la modifica delle prescrizioni di cui trattasi non sarà di ostacolo per eventuali futuri interventi di bonifica;

Valutato che, per le considerazioni svolte nelle premesse, gli studi e le elaborazioni effettuati dal proponente, le previste iniziative di mitigazione e monitoraggio, è stata verificata la fondatezza della richiesta avanzata dal proponente nonché il perdurare della sussistenza delle condizioni della compatibilità ambientale del progetto, in ordine agli impatti prevedibili con l'introduzione delle seguenti **prescrizioni** emerse nel corso del procedimento:

1) allo scopo di impedire in ogni caso la possibilità di emissioni odorigene imputabili alla coltivazione della discarica, è indispensabile che il Gestore assicuri non solo il conferimento di rifiuti a basso tenore odorigeno, ma anche l'assoluto rispetto di modalità di coltivazione e copertura giornaliera (cfr. All.1 punto 2.10 D.Lgs.36/2003 come modificato dal D.Lgs.121/2020) adeguate a minimizzare l'emissione di cattivi odori, da formalizzare mediante idonea procedura operativa;

(La presente prescrizione è soggetta a verifica di ottemperanza da parte di ARPAT e del Settore autorizzante);

2) dovrà essere predisposto prima dell'inizio delle attività di coltivazione, un sistema di monitoraggio del disturbo olfattivo, accompagnato da una procedura operativa che individui gli interventi di mitigazione da mettere in atto a fronte di risultati sfavorevoli (es. copertura del fronte di coltivazione con teli impermeabili, ecc.). Tale sistema dovrà essere concordato con Arpat e approvato in sede di autorizzazione AIA.

(La presente prescrizione è soggetta a verifica di ottemperanza da parte di ARPAT e del Settore autorizzante);

3) i dati della stazione meteorologica posta in prossimità del sito dovranno essere resi disponibili in tempo reale al Dipartimento ARPAT di Piombino-Elba.

(La presente prescrizione è soggetta a verifica di ottemperanza da parte di ARPAT)

Si ricorda inoltre alla Società Rinascenza, per la fase autorizzativa, la necessità di effettuare una verifica di tenuta dell'isolamento del fondo della discarica Lucchini.

Ritenuto per quanto sopra premesso ed esposto e in considerazione del bilanciamento degli impatti presi in esame, che vi siano gli elementi per esprimere una valutazione positiva in merito alla richiesta del Proponente sulla modifica di prescrizioni.

Alla luce della discussione svolta e per quanto sopra premesso ed esposto,

LA CONFERENZA DEI SETTORI REGIONALI

dando atto delle risultanze istruttorie di cui sopra e delle motivazioni suindicate

PROPONE

alla Giunta Regionale la seguente nuova formulazione della prescrizione n. 2 e n. 13 riportate nel parere del Nucleo Regionale di Valutazione n. 198 del 22 e 30/10/2019 quale Allegato A della Delibera G.R. n. 1414 del 18.11.2019:

2) I volumi della nuova discarica LI53 potranno essere autorizzati in AIA solo in conformità agli atti di concessione in essere con l'Agenzia del Demanio e quindi con il solo conferimento dei rifiuti derivanti dallo smaltimento dei cumuli e da attività siderurgica. Nel caso sia apportata modifica

all'atto di concessione, con determinazione di un uso diverso da quello attuale, dovrà essere presentata richiesta di modifica della presente prescrizione ai sensi dell'art.56 della LR 10/2010 per lo svolgimento delle valutazioni del caso.

(La presente prescrizione è soggetta a verifica di ottemperanza il Settore autorizzante);

13) Fermo restando quanto prescritto al punto 2) del presente quadro prescrittivo, al fine di escludere il verificarsi di un impatto odorigeno non accettabile, nei nuovi lotti della discarica denominata Li53 dovrà essere esclusa la realizzazione dei moduli di discarica definiti della tipologia 7.1.c secondo le definizioni stabilite dal DM 27/09/2010, prevedendo la coltivazione solo di moduli di tipo 7.1.a.

(La presente prescrizione è soggetta a verifica di ottemperanza a cura del Settore autorizzante con il supporto ARPAT).

subordinatamente al rispetto delle prescrizioni come in premessa riportate ai punti 1) 2) e 3) e della raccomandazione per la fase autorizzativa.

La Presidente, data lettura del presente verbale conclude i lavori della Conferenza alle ore 13:00 e dispone la trasmissione in via telematica del presente verbale completo dei relativi allegati a tutti i Soggetti che hanno presenziato ai lavori della Conferenza per la sottoscrizione del presente verbale in forma digitale ognuno per le parti presenziate e di propria competenza.

Firenze, 23 Ottobre 2023

I partecipanti alla Conferenza	Firma
Sandro Garro (RT - Settore Autorizzazione Rifiuti)	Firmato digitalmente
Andrea Rafanelli (RT - Settore Bonifiche e Siti orfani PNRR)	Firmato digitalmente
Luca Favali (Comune di Piombino)	Firmato digitalmente
Barbara Bracci (Arpat)	Firmato digitalmente
Roberto Bertani (ASL)	Firmato digitalmente

La Responsabile del Settore VIA-VAS
Arch. Carla Chiodini
(Firmato digitalmente)

Allegati:

- allegato A) Contributo del Comune di Piombino acquisito con prot. 0442402 del 27.09.2023;
- allegato B) Contributo di ARPAT acquisito con prot. 0481763 del 23.10.2023.

ALLEGATO A

**allegato A) Contributo del Comune di Piombino acquisito
con prot. 0442402 del 27.09.2023**

**(allegato al Verbale di Conferenza di servizi
seduta del 28/09/2023 e 23/10/2023).**



CITTÀ DI
PIOMBINO
Medaglia d'Oro al Valor Militare

ALLEGATO A

SETTORE POLITICHE AMBIENTALI E DEMANIO

NUCLEO TECNICO DI VALUTAZIONE PER LA VIA, LA VAS E LA VIIncA
(DGC 219/2023)

VERBALE DELLA SEDUTA DEL 25 SETTEMBRE 2023

Oggetto: Modifica ex art. 56 L.R. 10/2010 delle prescrizioni n. 2 e 13 di cui alla DGRT n. 1414 del 18.11.2019 del Procedimento di VIA, relativo al "Progetto da realizzarsi presso il polo industriale in loc. Ischia di Crociano, comune di Piombino (LI), per: 1) Attività di Trattamento e riciclo in loco delle scorie con impianto mobile su Area LI53; 2) Progetto Variante 2 opere di chiusura discarica Lucchini - riprofilatura con discarica RiMateria; 3) Progetto nuova discarica su Area LI53". Proponente: Rinascenza Toscana S.r.l. Comunicazione regionale deposito documentazione integrativa volontaria. Convocazione regionale della seconda riunione della Conferenza di Servizio. Contributo tecnico del NTV del Comune di Piombino

Soggetti coinvolti nel procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA regionale

Proponente: Rinascenza Toscana S.r.l.
Autorità Competente: Regione Toscana.

Il giorno 25 settembre 2023, ore 10:00 presso la sala riunioni del Comune di Piombino, al secondo piano di Palazzo Appiani, si riunisce il Nucleo Tecnico di Valutazione per l'esame della documentazione integrativa relativa al procedimento in oggetto inviata dalla Regione Toscana in data 10/08/2023, ns. prott. n. 36101/2023 e 36107/2023.

Il Dirigente del Settore Politiche ambientali e demanio, Luca Favali, in qualità di Presidente, accerta che sono presenti per il Comune:

Michela Carletti	Dirigente Settore Programmazione Territoriale ed Economica;
Stefano Vivarelli	Dirigente Settore Lavori Pubblici;

Risulta assente l'Azienda USL Toscana Nord Ovest.

Svolge le funzioni di segretario del NTV l'Ing. Luciana Fiore del Settore Politiche ambientali e demanio

Iter amministrativo

In data 24.09.2022, il Proponente, Rinascenza Toscana srl, in qualità di Gestore del compendio industriale di gestione e smaltimento rifiuti sito in località Ischia di Crociano, nel comune di Piombino (LI), a seguito del fallimento della società RiMateria SpA (sentenza R.G. n. 41/2021 del 14/06/2021 del Tribunale di Livorno), subentrata nell'attività di gestione aziendale in forza di contratto di affido di azienda (tra Curatela RiMateria S.p.a. e Rinascenza Toscana S.r.l.) sottoscritto nell'ambito della procedura concordataria nel mese di Aprile 2022, ha trasmesso al Settore VIA della Regione Toscana la richiesta di modifica delle prescrizioni n. 2 e 13 contenute nel provvedimento conclusivo della procedura di VIA di cui alla D.G.R.T. 1414/2019, allegando la relazione tecnica e l'atto di concessione d'immobile n. 1661 del 10.08.2022.

L'atto di concessione n. 1661/2022 appena sopra richiamato ha costituito per il Proponente titolo per la richiesta di modifica della VIA di cui alla D.G.R.T. 1414/2019.

Nell'istanza è precisato che la modifica richiesta "è quindi relativa alla possibilità di conferire nel sovrizzo della discarica denominata ex Lucchini rifiuti non pericolosi in continuità con la coltivazione della discarica ex RiMateria" e che "I progetti sull'area denominata LI53 non sono oggetto della presente istanza".

Le prescrizioni oggetto della richiesta di modifica sono:

- la n. 2: *“I volumi della nuova discarica LI53 (punto 3 del progetto presentato) e quelli previsti per la realizzazione del sormonto della ex Lucchini (punto 2 del progetto presentato) potranno essere autorizzati in AIA solo in conformità agli atti di concessione in essere con l’Agenzia del Demanio e quindi con il solo conferimento dei rifiuti derivanti dallo smaltimento dei cumuli e da attività siderurgica. Nel caso sia apportata modifica all’atto di concessione, con determinazione di un uso diverso da quello attuale, dovrà essere presentata richiesta di modifica della presente prescrizione ai sensi dell’art.56 della LR10/2010 per lo svolgimento delle valutazioni del caso”;*

- la n. 13: *“Fermo restando quanto prescritto al punto 2) del presente quadro prescrittivo, al fine di escludere il verificarsi di un impatto odorigeno non accettabile, nei nuovi lotti della discarica denominata LI53 e nel completamento al fine del sovrizzo con riprofilatura e capping della discarica denominata ex Lucchini, dovrà essere esclusa la realizzazione dei moduli di discarica definiti della tipologia 7.1.c secondo le definizioni stabilite dal DM 27/09/2010, prevedendo la coltivazione solo di moduli di tipo 7.1.α”*

In data 10/08/2023, ns. prott. n. 36101/2023 e 36107/2023, la Regione Toscana inviava al Comune di Piombino la documentazione integrativa e di chiarimento presentata dalla Proponente sul procedimento in oggetto, convocando, altresì, la seconda riunione della Conferenza di Servizi (CdS) in forma semplificata e in modalità sincrona.

Contributo tecnico istruttorio di competenza

Facendo riferimento ai contributi tecnici del NTV del 25/10/2022 e del 21/04/2023 e tenuto conto della documentazione presentata a più riprese dal Proponente, il NTV ritiene quanto di seguito riportato.

A) In merito all’“incompletezza dell’istanza presentata”

La documentazione presentata, sebbene integrata più volte, non è sufficiente a giustificare la richiesta.

Si ribadisce, pertanto, che la richiesta di modifica alle prescrizioni del provvedimento conclusivo della procedura di VIA di cui alla D.G.R.T. 1414/2019 non dimostrano di garantire analogo ed adeguato livello di tutela ambientale rispetto alle condizioni ambientali originali, in quanto si rileva che il contenuto delle integrazioni/risposte pervenute è del tutto generico e non riporta elementi sufficienti, come per esempio elaborati progettuali e tecnici, a dimostrazione e conforto di quanto dichiarato.

Si ribadisce, anche a seguito delle integrazioni, che l’unico documento tecnico presentato dalla Proponente rimane il documento *“Modellistica atmosferica per lo studio degli impatti odorigeni presso il comparto discariche Ischia di Crociano ed ex Lucchini – Piombino (LI)”* e sue integrazioni, che riguarda **soltanto una** delle condizioni ambientali originarie che potrebbero essere modificate a seguito della richiesta presentata.

In merito alle integrazioni al documento tecnico *“Modellistica atmosferica per lo studio degli impatti odorigeni presso il comparto discariche Ischia di Crociano ed ex Lucchini – Piombino (LI)”*, presentato dal Proponente, si ritiene che la nuova modellazione effettuata sulla base delle misure olfattometriche condotte in data 18/04/2023 non possa essere considerata realistica della situazione odorigena che si avrebbe con la modifica delle prescrizioni di cui all’oggetto della CdS e il conseguente conferimento nella discarica di rifiuti della tipologia 7.1.c secondo le definizioni stabilite dal DM 27/09/2010.

Nella fase integrativa, al fine di permettere ai soggetti invitati alla CDS e all’Autorità Competente di valutare lo studio e di replicare le simulazioni adottate nel documento tecnico sopradetto, sarebbe stato sicuramente opportuno che lo studio fosse stato redatto secondo gli indirizzi in materia di emissioni odorigene approvati dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) *“Indirizzi per l’applicazione dell’articolo 272-bis del Dlgs 152/2006 in materia di emissioni odorigene di impianti e attività”* in quanto essi rappresentano *“un riferimento utilizzabile in tutte le procedure di verifica e/o di autorizzazione ambientale che considerino le emissioni in atmosfera e la cui istruttoria sia legittimata a mutuare criteri e parametri di valutazione dalle normative di settore (come avviene per la procedura di screening, per la procedura di VIA, ecc)”* e *“un riferimento utilizzabile negli ambiti di discrezionalità tecnico/amministrativa dei processi istruttori e decisionali che le autorità devono oggi realizzare in materia”*. Inoltre, negli allegati tecnici agli *“indirizzi”* sopra richiamati, che definiscono le procedure per la valutazione dell’impatto olfattivo, più volte si fa riferimento alle discariche di rifiuti come sorgenti di emissioni odorigene.

Confrontando infatti lo studio presentato dalla Proponente con gli allegati tecnici agli *“indirizzi”* in materia di emissioni odorigene approvati dal MASE, si evince che lo stesso Proponente non ha considerato alcuni elementi fondamentali per la corretta valutazione degli impatti olfattivi e non ha riportato tutti i dati

caratterizzanti le sorgenti emissive forniti in input al modello di simulazione; lo studio presenta, quindi, significative carenze di seguito sommariamente riportate:

- 1) mancano informazioni sul ciclo produttivo e sulla descrizione della zona ad esempio in termini di: **(a)** materiali stoccati in impianto che possono dar luogo ad emissioni odorigene (tipologia, quantità, tempi e modalità di gestione), **(b)** numero delle persone potenzialmente esposte, **(c)** individuazione delle specifiche fonti di emissioni odorigene e **(d)** loro individuazione in planimetria con definizione dei tempi e durata di funzionamento degli impianti e delle relative emissioni;
- 2) mancata evidenza di applicazione e rispetto della normativa tecnica UNI EN 13725 che costituisce il riferimento per gli aspetti tecnici e le procedure relative al campionamento olfattometrico e all'analisi in olfattometria dinamica;
- 3) difetta l'evidenza, almeno in forma tabellare, di tutte le fonti di emissione odorigena presenti, indipendentemente dalla loro effettiva modellazione;
- 4) difetta la caratterizzazione chimica e/o olfattometrica delle fonti emissive individuate per associare a tali fonti concentrazioni di odore e portate di odore, **(I)** allorché, la caratterizzazione risulta particolarmente utile per verificare le previsioni di un modello di dispersione dell'odore attraverso metodi differenti a secondo dei composti ricercati; **(II)** la suddetta caratterizzazione è altresì indispensabile anche per verificare eventuali future ricadute negative sui ricettori (tra i quali rientra anche il centro urbano di Colmata, per la quale l'Amministrazione - già nel quadro delle condizioni originali - ha ricevuto segnalazioni e appreso criticità derivanti dalle emissioni odorigene prodotte dalla discarica Ex-Rimateria) causate dalla modifica delle prescrizioni VIA richieste dal Proponente, in quanto contiene, non solo la composizione, ma anche la concentrazione delle sostanze che compongono l'emissione odorigena attualmente emessa, permettendo di definire il "valore di fondo" allo stato attuale anche al fine di predisporre adeguati sistemi di abbattimento e di verificarne la loro efficacia;
- 5) per la parte della caratterizzazione della sorgente mancano: **(a)** la portata di odore calcolata e le modalità di calcolo; **(b)** le coordinate di georeferenziazione relative ai vertici dell'area sorgente; **(c)** la quota altimetrica del suolo alla base della sorgente; **(d)** la velocità e temperatura dell'effluente alla superficie; **(e)** il file vettoriale in formato ESRI shape file utile a facilitare la ricostruzione geometrica della sorgente areale; **(f)** le parametrizzazioni utilizzate per caratterizzare la sorgente nel sistema modellistico utilizzato;
- 6) difettano e non sono, quindi, riportati i dati di emissione (concentrazioni e/o portate di odore, in funzione della diversa tipologia di sorgenti odorigene) utilizzati in input al modello di dispersione;
- 7) sono del tutto assenti i rapporti di prova che avrebbero dovuto recare l'indicazione relative a data, ora, posizione e modalità di prelievo, nonché le specifiche informazioni relative alla tipologia di processo produttivo in atto durante il campionamento, oppure l'indicazione della fonte nel caso fossero stati utilizzati dati tratti da letteratura tecnico-scientifica di settore, **(I)** allorché i rapporti di prova sono rilevanti anche per comprendere le modalità di calcolo del valore SOER in quanto viene misurato sperimentalmente tramite il protocollo di campionamento adottato per la specifica sorgente, **(II)** inoltre, attraverso i rapporti di prova, sarebbe stato possibile verificare se i campionamenti sono stati realizzati in modo corretto e in conformità alle norme UNI EN di riferimento e se quanto riportato dall'Allegato A.2 dei suddetti "indirizzi" MASE in merito al campionamento olfattometrico sia stato rispettato;
- 8) mancano le assunzioni relative a tutte le elaborazioni eseguite sui dati utilizzati in ingresso al modello dispersivo come, ad esempio, l'utilizzo del valore medio piuttosto che del valore massimo, motivandone opportunamente la scelta;
- 9) non è stato chiarito se, al fine di produrre valutazioni di impatto massimamente cautelative, sono stati ipotizzati valori alle emissioni costanti pari a quelli attesi in condizioni di massimo carico;
- 10) per i dati meteorologici lo studio ha utilizzato la stazione meteorologica installata all'interno dell'impianto RIMateria, ma non viene attestata con documentazione idonea l'origine e la validità scientifica delle misure. Non viene mai specificata con esattezza l'altezza dell'anemometro che, qualora dovesse coincidere con l'altezza del palo indicata (3 m), le misurazioni effettuate sotto i 10 metri potrebbero essere eventualmente accettate solo se non fossero state disponibili altre stazioni utili con altezza standard di riferimento per la misura del vento pari a 10 m (valutazione non effettuata dal Proponente) e previa valutazione adeguatamente motivata della rappresentatività della stazione stessa;
- 11) nella relazione non sono illustrati: **(a)** il processore meteorologico impiegato per ottenere i parametri micro-meteorologici (altezza dello strato limite atmosferico, lunghezza di Monin-Obukhov, velocità di attrito superficiale, velocità convettiva di scala, ecc.); **(b)** la percentuale dei dati di velocità del vento con valori inferiori a 0.5 m/s, sul totale dei dati validi; **(c)** le statistiche descrittive della velocità del vento riportanti sull'intero periodo di simulazione: minimo, massimo, media, moda, mediana, 25° percentile, 75° percentile;

12) nei dati meteorologici non si fa alcun riferimento alle eventuali anomalie conseguenti alla trattazione delle calme di vento attraverso la valutazione di alcuni dati (per esempio: la percentuale dei dati validi di velocità e direzione del vento sul totale delle ore di simulazione) che avrebbero, invece, permesso di caratterizzare in modo più completo la robustezza e la bontà della simulazione modellistica così consentendo di effettuare un'istruttoria approfondita da parte delle amministrazioni coinvolte;

13) non vengono indicate dal Proponente le motivazioni che hanno condotto alla scelta della tipologia di modello e, così, se il modello prescelto rispetti i requisiti minimi di capacità di trattare situazioni di calma di vento, di capacità di descrivere correttamente la dispersione nel caso di terreno complesso, di capacità di descrivere la turbolenza con parametri continui così come riportato dall'Allegato A.1 agli "indirizzi" del MASE;

14) in merito alla pianificazione dei campionamenti e prove olfattometriche: (a) manca un'adeguata motivazione sulla scelta dei punti (% emissiva totale interessata), sul numero dei campionamenti e sulla durata del campionamento; (b) i campioni effettuati non paiono sufficientemente rappresentativi della sorgente campionata soprattutto in considerazione dell'estensione complessiva dell'impianto ed anche dell'estensione dei diversi settori della discarica; (c) non vi è evidenza della valutazione delle condizioni meteorologiche occorse nelle 24 ore precedenti al campionamento che possono aver influenzato la rappresentatività dei campioni; (d) non vi è evidenza delle attività di gestione della discarica in corso nei giorni precedenti e durante i campionamenti; (e) non vi è evidenza delle modalità di campionamento (ad esempio il tempo trascorso tra posizionamento della cappa e prelievo), delle condizioni di trasporto e conservazione dei campioni; (f) mancano i rapporti di prova e conseguentemente l'assenza del dato della velocità sotto cappa; (g) manca l'indicazione del tipo di pompa utilizzato;

15) il modello doveva essere integrato con una strategia di valutazione della percezione del disturbo olfattivo come illustrato nell'allegato A.3 degli "indirizzi" del MASE: infatti, il progetto in esame, in considerazione della criticità del tema, peraltro, oggetto di specifica trattazione e prescrizione da parte della VIA, ben si prestava all'utilizzo dei metodi per rilevare le percezioni di disturbo olfattivo sul territorio;

16) il modello presentato non contiene, come invece richiesto in sede di CDS, la valutazione delle emissioni odorigene derivanti dal previsto impianto di trattamento del percolato che sarebbe, addirittura, a servizio non solo della discarica.

Invece, con riferimento alle altre risposte del Proponente pervenute in fase di integrazione documentale si rileva che:

i) la risposta all'osservazione dell'Amministrazione circa l'indispensabilità "*che venga prodotto uno scenario emissivo per ogni fase caratterizzata da condizioni omogenee sulla base del cronoprogramma aggiornato a seguito della proposta di modifica delle prescrizioni*" non è soddisfacente in quanto il Proponente afferma che "*lo studio modellistico di impatto odorigeno effettuato comprende già gli scenari per ogni fase caratterizzata da condizioni omogenee sulla base del cronoprogramma aggiornato a seguito della proposta di modifica delle prescrizioni*", ma non precisa, per una maggiore comprensione e concordanza tra i documenti presentati, a quali fasi del cronoprogramma di cui al documento "*Integrazioni e chiarimenti richiesti con comunicazione del 18/11/2022*" corrispondono gli scenari ipotizzati nel documento di modellistica per lo studio degli impatti odorigeni. Si prende atto, invece, di quanto dichiarato dal Proponente in merito al fronte rifiuti e alle coltivazioni del quinto anno e si chiede che sia espressamente e inequivocabilmente messo a verbale della CDS che la Proponente dichiara che non effettuerà contemporaneamente la coltivazione di aree afferenti alla riprofilatura e al sovrizzo sulla ex-Lucchini;

ii) pur prendendo atto di quanto dichiarato dal Proponente nella risposta all'osservazione dell'Amministrazione che lo studio non evidenzia "*il punto preso in considerazione per determinare la distanza tra le due discariche e i recettori [...]*", è necessario, per una compiuta valutazione, poter prendere visione dell'elaborazione ottenuta con l'algoritmo "v.distance" di GRASS;

iii) la risposta del Proponente alla criticità evidenziata dal Comune di Piombino in merito al fatto che "*le rose dei venti di cui alle Figure dalla 3 alla 7 non siano state sovrapposte con i recettori individuati per la simulazione, determin[a] l'impossibilità di una valutazione dell'impatto odorigeno in considerazione dei venti*" non è soddisfacente e pertanto si ribadisce quanto già sostenuto nel precedente verbale;

iv) manca la parte relativa ai sistemi di monitoraggio e contenimento previsti dalla prescrizione NURV n. 19.

B) in merito all'eccezione di improcedibilità per carenza dei requisiti normativi

L'articolo 56 della LRT 10/2010 recita "*Il proponente può richiedere la modifica di una o più prescrizioni contenute nel provvedimento conclusivo della procedura di verifica di assoggettabilità a VIA o di*

ACOGRT / AD Prot. 0442402 Data 27/09/2023 ore 14:16 Classifica P-140/020.

valutazione ove le medesime risultino obiettivamente inattuabili per sopravvenute e motivate ragioni di carattere tecnico gestionale o per il mutato contesto ambientale. A tal fine il proponente presenta all'autorità competente una specifica istanza di modifica delle prescrizioni interessate, allegando la documentazione necessaria a supportare tale richiesta”.

Dalla lettura della documentazione predisposta dal Proponente la modifica delle prescrizioni alla VIA e dalla successiva documentazione integrativa pervenuta emerge chiaramente che non è dimostrata né documentata né in qualche modo giustificata la obiettiva inattuabilità delle prescrizioni medesime.

Quanto sostenuto dal Proponente, secondo il quale “*Il piano finanziario che copre i costi della discarica deve essere sostenuto dai piano dei conferimenti al di là delle priorità di smaltimento previste, pena l'impossibilità di garantire i presidi ambientali previsti e di conseguenza le prestazioni ambientali dell'installazione*”, non può costituire, come previsto dalla normativa regionale, un impedimento obiettivamente inattuabile delle prescrizioni stabilite dalla VIA in quanto non vi sono ragioni di carattere tecnico-gestionale o di mutato contesto ambientale, bensì ragioni solo di carattere economico-finanziario, considerando anche che quando la Società ha deciso di assumersi la gestione della discarica sapeva perfettamente quali erano gli obblighi che aveva e di tali obblighi ha necessariamente tenuto conto nel predisporre il progetto industriale.

La disciplina normativa regionale di riferimento e la relativa *ratio* legano indefettibilmente l'inattuabilità delle prescrizioni originarie a ragioni squisitamente tecnico gestionali o per il mutato contesto ambientale.

Nel caso di specie, senza che vi siano variazioni di sorta rispetto a profili tecnico gestionali e/o relativi ad un mutato contesto ambientale, si funzionalizza la richiesta di modifica delle prescrizioni ad esigenze legate a soli aspetti/profilo economico-finanziari del gestore in ingresso.

Peraltro, la stima presentata su costi e ricavi è incompleta, non dettagliata ed inadeguata ad illustrare la dinamica economica-finanziaria del progetto industriale complessivo del Proponente sull'area e non supportata dalle necessarie evidenze. Il Proponente indica semplicemente una serie di cifre senza mai definire la metodologia di calcolo e circostanziare le operazioni all'uopo effettuate ed omette di coordinare tali importi con alcune rilevanti fonti di ricavo che ha, invece, previsto in conseguenza dell'investimento da effettuare sull'area, fornendo una rappresentazione parziale della proiezione. Si tratta, pertanto, di cifre assolutamente inidonee a consentire una valutazione economico-finanziaria completa dell'investimento derivante dal progetto industriale presentato.

Non viene, quindi, data alcuna contezza in ordine alla ricorrenza dei presupposti di natura obiettiva prescritti dall'art. 56 della l.r. Toscana 10/2010.

Appare evidente, dunque, che l'istanza, ancorché integrata, resta comunque sprovvista dei presupposti di atto, indicati dalla normativa, per la procedibilità stessa della domanda di variazione.

Tra l'altro, dalla documentazione presentata a supporto della richiesta di modifica, emergono significativi cambiamenti al progetto originario riguardanti non solo la tipologia di rifiuto da conferire, le tempistiche e le modalità di coltivazione dell'impianto, la modifica del protocollo di monitoraggio e la modifica dei criteri e dei protocolli di accettazione dei rifiuti, ma anche la sostanza del progetto valutato in fase di Valutazione di Impatto Ambientale di cui al provvedimento Regionale adottato con D.G.R.T. n. 1414 del 18/11/2019.

Infatti, la pronuncia di compatibilità ambientale di cui alla D.G.R.T. n. 1414 del 18/11/2019 riguarda il “*progetto da realizzarsi presso il polo industriale in loc. Ischia di Crociano, Comune di Piombino (LI), suddiviso nelle seguenti sezioni: 1) Attività di Trattamento e riciclo in loco delle scorie con impianto mobile su Area LI53 finalizzata al loro riutilizzo come MPS nell'ambito della MISP autorizzata con Decreto Direttoriale del Ministero dell'Ambiente prot. n.423 del 04/10/2017; 2) Progetto definitivo della Variante 2 alle opere di chiusura della discarica Lucchini-riprofilatura con la discarica RiMateria; 3) Progetto definitivo della nuova discarica su Area LI53*” che include come parte indefettibile e di necessaria e logica connessione anche l'area LI53, mentre nella documentazione presentata dalla Proponente si evince chiaramente che: i “*progetti sull'area denominata LI53 non sono oggetto della presente istanza*”; “*Rinascenza Toscana srl non è subentrata a RiMateria spa nella titolarità dell'area LI53*”; “[...] l'atto di connessione reg. n. 1661 del 10.08.2022 dell'Agenzia del Demanio, Direzione Territoriale Toscana e Umbria, riguarda le aree di proprietà del demanio pubblico denominate discarica Rimateria, discarica ex Lucchini e piattaforma tecnologica polifunzionale ed indica come concessionaria la società Rinascenza Toscana, in coerenza alla procedura concordataria svoltasi avanti il Tribunale di Livorno e senza porre esclusivi vincoli d'uso delle aree sopra denominate rispetto all'area di cui alla discarica LI53”.

AOGRT / AD Prot. 0442402 Data 27/09/2023 ore 14:16 Classifica P.1.40.020.

Di conseguenza, le modifiche richieste dal Proponente condurrebbero ad una modifica e suddivisione sostanziale degli obiettivi e delle attività previsti dal progetto originario, coperti e garantiti da prescrizioni rispondenti ad una inevitabile, quanto necessaria, logica e prospettiva complessiva alla luce delle caratteristiche dell'area interessata dal progetto e delle ricadute sull'ambiente urbanizzato circostante.

L'evidenza della parcellizzazione del progetto originario, con la relativa distorsione o alterazione degli effetti e delle conseguenze potenzialmente pregiudizievoli per l'ambiente circostante laddove la VIA fosse oggetto di modifica con l'elisione delle prescrizioni già impartite, si ritrae da quanto affermato nella documentazione integrativa dalla Società istante ossia che "[...] *il conferimento dei cumuli di rifiuti siderurgici insistenti sulla LI53 nel sovrizzo sulla ex-Lucchini o nella riprofilatura di questa con la discarica ex-ASIU, non trova un'adeguata copertura finanziaria*".

Gli stessi dati presentati in sede di integrazione sui rifiuti siderurgici presenti nell'area non sono supportati da adeguate approfondite valutazioni e il Proponente prende in considerazione la possibilità di smaltire una piccola quota dei soli cumuli del cosiddetto polverino d'altoforno.

Conseguentemente, stante il fatto che la Società richiedente presenta significative modifiche al progetto sottoposto a VIA nel 2019 ed intende modificare le prescrizioni (invece) obiettivamente attuabili, di cui come precisato nulla si dice in ordine ad un'eventuale inattuabilità, si ritiene inammissibile/improcedibile per mancanza dei requisiti di legge l'istanza presentata.

Per superare le prescrizioni 2 e 13, il soggetto dovrebbe, semmai, procedere alla presentazione di un nuovo progetto da sottoporre ad una nuova procedura di Valutazione di Impatto Ambientale e non certamente proseguire, specie in difetto dei presupposti, nella richiesta di modifica della VIA originaria.

Ad ulteriore supporto di quanto sopra sostenuto si ritiene opportuno rimarcare, ancora una volta quanto già sopra accennato, ossia che con la modifica della VIA verrebbe ad essere modificato **ANCHE** il progetto complessivo e complessivamente inteso che, tuttavia, è quello che costituisce la base di partenza e di approfondimento del parere del NURVT.

Infatti, la ex Lucchini nasce come discarica a servizio dell'industria Lucchini e, quindi, come discarica per rifiuti siderurgici.

Tale specifica destinazione è stata da sempre ritenuta strategica dalle Amministrazioni coinvolte, e di conseguenza dallo stesso NURVT, che considera la destinazione della discarica ex-Lucchini funzionale alla realizzazione delle bonifiche dell'area LI53. Infatti, nel parere 198 allegato alla DGRT 1414 del 18/11/2019, i membri del NURVT riportano *"Potrà inoltre essere introdotta specifica prescrizione all'Azienda per introdurre prioritariamente in discarica i rifiuti provenienti dal sito LI53 ad oggi depositati in maniera incontrollata. Questo ha un suo risvolto positivo sia in termini di risistemazione del sito LI53 e quindi per l'avvio delle operazioni di bonifica; al contempo garantirà l'immissione in discarica di una tipologia di rifiuto che non presenta problematiche di putrescibilità."*; lo stesso NURVT, sempre nel medesimo parere, afferma che *"il presente procedimento di valutazione è presupposto per l'attuazione di quanto previsto dai Decreti Direttoriali del MATTM in merito alla Messa In Sicurezza Permanente del sito LI53 (DM 140/2014 e DM 423/2017). Il progetto prevede infatti la preliminare rimozione dei rifiuti siderurgici, presenti in cumuli non gestiti (stimati in 182.000 m³), e il riutilizzo di parte degli stessi, una volta trattati, per la realizzazione di un pacchetto superficiale idoneo alla messa in sicurezza permanente dell'area. Ritenendo peraltro non ulteriormente procrastinabile l'avvio delle operazioni di bonifica a carico dell'azienda, è necessario che almeno i rifiuti non riutilizzabili presenti sul sito LI53 siano conferiti nella discarica in progetto, in via prioritaria, sin dai primi moduli messi in esercizio. Salvo loro eventuale conferimento già nei moduli attualmente in coltivazione"*, continua *"Alla luce di quanto sopra, si conferma pertanto che l'alternativa zero (mancata realizzazione del progetto) non è quella preferibile rispetto alla realizzazione dell'opera subordinatamente a specifiche condizioni per la mitigazione degli impatti derivanti. I componenti ritengono quindi opportuno completare la valutazione subordinando l'ammissibilità dell'intervento a specifiche prescrizioni e indicazioni; a tal fine il progetto, attraverso le prescrizioni, dovrà escludere la realizzazione dei moduli di discarica della tipologia 7.1.c come definiti dal DM 27/09/2010, prevedendo la coltivazione dei moduli di tipo 7.1.a, ferma restando la necessità di tenere in considerazione nella fase di progettazione esecutiva e per le verifiche geotecniche, il maggior peso specifico del rifiuto inorganico. Dovranno altresì essere individuate specifiche prescrizioni finalizzate a garantire la prioritaria riduzione dei disagi ad oggi lamentati e la realizzazione delle opere per la MISP dell'area LI53"*.

Quindi, l'eventuale modifica della prescrizione pregiudicherebbe l'adempimento di quanto previsto, **poco più di 3 anni fa e senza che siano intervenute modifiche del contesto territoriale, ambientale e paesaggistico tali da incidere sulle attività oggetto del progetto industriale originario**, dal NURVT e

AOGRT / AD Prot. 0442402 Data 27/09/2023 ore 14:16 Classifica P.149.020.

soprattutto di quanto stabilito dal MATTM, oggi MASE, ponendo le basi per pregiudicare la messa in sicurezza dell'area LI53.

D'altronde anche la stessa Regione Toscana ha ritenuto che:

- *“Appare pertanto manifesto che la modifica delle prescrizioni della VIA, impartite per rafforzare il raccordo del progetto col contesto locale e con la bonifica del SIN oltre che a contenere le emissioni odorigene, in aggiunta alla modifica della tipologia dei rifiuti da smaltire (rifiuti siderurgici inorganici), potrebbe determinare anche la variazione della loro provenienza, “scollegando” de facto il progetto dal suddetto contesto locale”;*

- *“Il progetto di sopralzo delle discariche ex- ASIU ed ex-Lucchini valutato con la DRGT 1414/2019 assume quindi una diversa valenza e finalità, che potrebbe non trovare più o non solo la sua motivazione nel soddisfacimento della domanda di smaltimento locale (prioritariamente per i rifiuti provenienti dagli interventi di bonifica del SIN e dalle eventuali future attività siderurgiche). Inoltre il proponente rimandando la questione della quantificazione e gestione dei cumuli dei rifiuti siderurgici a un nuovo progetto ad hoc per l'area LI53, ha anticipato l'intenzione di procedere a un'ulteriore modifica al progetto oggetto di VIA”;*

- *“Si ritiene che la modifica delle prescrizioni 2 e 13, alla luce dei chiarimenti forniti dal proponente nelle integrazioni, possa configurare un nuovo scenario progettuale il cui sacrificio ambientale connesso all'ampliamento delle volumetrie di discarica, non trovando più diretto riscontro nel sostegno agli interventi di bonifica del SIN, deve essere congruamente motivato in un nuovo contesto ambientale e di fabbisogni”;*

- il Settore VIA dovrà, pertanto, almeno informare il Settore autorizzante della necessità di specificare e motivare adeguatamente, quindi, se sia in effetti procedibile/ricevibile/ammissibile un'istanza relativa ad un solo dei tre interventi previsti dall'originario progetto valutato in VIA o se debba invece essere presentata un'unica istanza autorizzativa dei tre interventi, eventualmente, da realizzarsi per fasi successive, considerato che è stata effettuata, soltanto poco più di tre anni fa, una valutazione unica e complessiva/comprendente dei tre interventi.

C) in merito all'incongruenza tra la durata dell'affitto di azienda, della concessione demaniale e attività programmata:

La documentazione di integrazione pervenuta non chiarisce la problematica sollevata dall'Amministrazione in quanto si limita ad un ipotetico rinnovo del contratto di affitto e conseguentemente della concessione già rilasciata. Il NTV ribadisce e conferma che dalla documentazione trasmessa, allo stato ancora disponibile, il contratto di affitto e la concessione sono di prossima scadenza, eppure il programma delle attività consta di durata molto più lunga del periodo di efficacia del contratto di affitto di azienda e di quella delle concessioni demaniali relative alla disponibilità dell'area interessata. Il progetto è, al momento, basato su un ipotetico rinnovo dei titoli necessari, privo però di qualsiasi certezza.

La Società non dà alcuna contezza circa le sorti, neppure dando atto dell'avvenuta presentazione di un'istanza di rinnovo e/o proroga di quella esistente, della concessione demaniale in scadenza oggetto di una controversia giudiziale come meglio illustrata nel punto D) seguente.

Si è già precisato nel precedente parere e si ribadisce che la Società, prima della presentazione dell'istanza di modifica, avrebbe dovuto stipulare un contratto di affitto di azienda adeguato alla durata del (nuovo e diverso) progetto presentato ed ottenere il rinnovo con un'adeguata durata della concessione demaniale. Pertanto, si ribadisce, anche per le motivazioni sopra riportate, che non sussistono le ragioni per dar seguito alla modifica richiesta.

D) in merito all'opportunità di attendere esiti di ricorsi pendenti:

Si precisa che la concessione demaniale alla base della richiesta di modifica da parte del Proponente è stata fatta oggetto di impugnativa dinanzi al Tar Toscana, Sez. II, R.G. 1443/2022.

In ragione di istanza di prelievo presentata dal Comune di Piombino in data 27 marzo 2023, è stata fissata udienza per la discussione del ricorso in data 7 novembre 2023.

L'eventuale caducazione del provvedimento concessorio (al pari degli eventuali provvedimenti di proroga/rinnovo dello stesso), in quanto titolo posto alla base della richiesta di modifica della VIA presentata dal Proponente, andrebbe inevitabilmente ad incidere sulla prosecuzione e/o definizione del procedimento avviato da Regione Toscana.

Peraltro, le riunioni fissate per la Conferenza dei Servizi relativa alla modifica della VIA sono già state oggetto di aggiornamenti e rinvii che molto si approssimano alla data di udienza.

AOGRT / AD Prot. 0442402 Data 27/09/2023 ore 14:16 Classifica P.140.000.

Pertanto, si ritiene di suggerire come opportuno aggiornare ogni determinazione circa la richiesta di modifica della VIA all'esito della prossima definizione, almeno, del giudizio di primo grado.

E) in merito alla Valutazione profili urbanistici ed edilizi:

Anche alla luce delle integrazioni presentate, il NTV conferma, come parte sostanziale del presente verbale, quanto già sostenuto nei precedenti pareri rilasciati dal Settore Pianificazione Territoriale ed Economica. In particolare si ribadisce che l'area oggetto dell'istanza è individuata dal Regolamento Urbanistico come sottozona "Fg - Parco pubblico urbano", disciplinato dall'art. 93 delle NTA del Regolamento Urbanistico (RU), così come modificato a seguito della variante urbanistica approvata con DCC n. 100 del 16/09/2020 (divenuta esecutiva a seguito della pubblicazione dell'Avviso di approvazione sul BURT del 21/10/2020), che ha variato l'intera sottozona "F6 – aree e attrezzature per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti e attività assimilate" in sottozona "Fg -Parco Pubblico Urbano"; dunque tale nuova programmazione costituisce una scelta urbanistica nell'esercizio della potestà pianificatoria del Comune a seguito di un procedimento di approvazione come sopra riportato in attuazione della L.R. n. 65 del 2014. Le norme relative all'ambito in oggetto sono vigenti e disciplinano le trasformazioni finalizzate alla realizzazione del Parco Pubblico Urbano, prevedendo su tali aree solo progetti di chiusura e riqualificazione delle discariche esistenti ai sensi della vigente normativa in materia e l'esercizio delle attività di raccolta e smaltimento rifiuti in essere, limitatamente a quanto autorizzato alla data di efficacia del regolamento urbanistico sopra detto.

Alla luce di quanto sopra esposto, di quanto espresso nel verbale del 25/10/2022 e della documentazione integrativa pervenuta, il NTV conferma che la modifica alle prescrizioni n. 2 e n. 13 di cui alla D.G.R.T. 1414/2019 comporterebbero una modifica progettuale in contrasto con la disposizione normativa del vigente RU.

F) in merito alla Non modificabilità della prescrizione n. 2

Come ampiamente sopra illustrato, stante il fatto che l'istanza e la documentazione integrativa pervenuta sul presente punto hanno confermato le criticità rilevate in merito alla modifica della prescrizione, il NTV ritiene di confermare le criticità già evidenziate nei precedenti pareri (che si allegano al presente), ritenendo, quindi, non autorizzabile la richiesta di modifica presentata ed oggetto di esame.

G) in merito alla Non modificabilità della prescrizione n. 13

La documentazione presentata in sede di integrazione in materia di impatto odorigeno, per le motivazioni già espresse nel presente verbale, evidenzia la criticità ambientale delle modifiche proposte e presenta evidenti carenze documentali e di dimostrazione di quanto dichiarato. Il NTV ritiene di confermare le criticità già evidenziate nei precedenti pareri (che si allegano al presente), ritenendo, quindi, non autorizzabile la richiesta di modifica presentata ed oggetto di esame.

H) in merito alle prescrizioni indicate dall'Amministrazione in sede di CDS

Il NTV ritiene inoltre di confermare il proprio parere negativo alla modifica della VIA in quanto:

- 1) non sono pervenute le determinazioni ministeriali e gli approfondimenti conoscitivi richiesti a Rinascenza con la nota regionale del 23/05/2023, nostro prot. 22177, e le successive valutazioni degli Enti interessati;
- 2) non è pervenuto l'aggiornamento del rapporto di ispezione ambientale inerente il controllo AIA anno 2022, relativamente al paragrafo "3.3.3 Valutazione della relazione annuale", in quanto il documento datato 27/01/2023 si riferisce all'attuazione del PMC 2021 (Rinascenza ha inviato in data 28/04/2023 il report annuale 2022) e le successive valutazioni degli Enti interessati;
- 3) anche alla luce di quanto comunicato da ARPAT nella propria valutazione tecnica di competenza del 07/07/2021, è opportuno che, prima di qualsiasi modifica alle prescrizioni VIA e di rilascio di qualsiasi altro atto autorizzativo e non in fase di PMeC, siano effettuate le ulteriori indagini di approfondimento che sono risultate necessarie anche dallo studio trasmesso dal Proponente il 30/06/2023, avente ad oggetto "*Risposta ad adempimenti richiesti in data 7/4/2023 su discarica ex Lucchini – AIA n. 276 del 30/10/2007 s.m.i.*", il quale evidenzia una potenziale contaminazione e dunque la necessità di ulteriori indagini, non escludendo, addirittura, anche "eventuali interventi impiantistici". Si riportano a titolo di esempio alcune valutazioni presenti nel suddetto studio:
 - a) "*Il differenziale del contenuto in trizio riscontrato in PZ Bp, rispetto ai gli altri campioni estratti dai presidi profondi, indica la probabile presenza di un residuo di contaminazione da percolato [...] Non è al momento chiaro quale sia il processo o l'insieme dei processi alla base di quanto riscontrato. Ne deriva la necessità di indagare ulteriormente questo aspetto attraverso osservazioni regolari*";

b) "Il contenuto in trizio delle acque di scorrimento superficiale è in genere prossimo alla media delle piogge del periodo preso a riferimento e riferito al triennio 2014-2016 (Laboratorio Chimico Isotopico IGG-CNR di Pisa), si distingue in modo piuttosto evidente il campione FS2, prelevato in prossimità dell'impianto Rinascenza dal fosso posto sul lato nord della Geodetica, con un valore (5.1 UT) che indica la presenza di interazioni con il percolato della discarica";

c) "[...] per i punti di controllo della rete Ex Lucchini, gli eventi contaminativi, per quanto osservato, sembrano da correlarsi a rilasci della discarica omonima; analogamente, per quanto concerne i piezometri Rinascenza, la presenza di interazioni con il percolato sembra ascrivibile a reflui derivanti dalla discarica Rinascenza stessa; non può essere escluso, nell'area della coppia di piezometri PZB, una origine derivante dalla vasca di raccolta del percolato";

d) "con analogia metodologica, si ottengono frazioni ben maggiori di percolato della discarica Ex Lucchini nelle acque dei rispettivi piezometri risultati contaminati";

e) "Nel caso del piezometro PZ LI53, per quanto osservato, è presumibile una interazione con percolati di composizione non dissimile da quelli della Ex Lucchini; in ragione della posizione geografica si ritiene però più probabile che la derivazione dei reflui che hanno interagito con le acque di questo piezometro siano da riferire alla discarica omonima, la cui tipologia di rifiuti è analoga a quella della discarica Ex Lucchini, ma il cui percolato non è stato oggetto di caratterizzazione chimica ed isotopica, attività che suggeriamo debba essere effettuata nei prossimi controlli";

f) "Si sottolinea l'importanza di adottare l'indagine isotopica quale approccio per il corretto monitoraggio dei processi in atto nell'area, che risultano molteplici e complessi per la presenza contemporanea di fattori antropici (SIN, discariche) e naturali (intrusione marina, scambio ionico, ecc...) che coesistono e giocano ruoli più o meno rilevanti e variabili anche in funzione dei regimi pluviometrici e idrometrici, nel determinare le caratteristiche chimiche e isotopiche delle acque presenti nel sistema";

g) "Per quanto osservato in merito all'andamento evolutivo del contenuto in trizio nella discarica Ex Lucchini, si raccomanda di indagare, come dettagliato nei paragrafi precedenti, se le possibili interazioni con acque di origine marina, possano essere circoscritte ai pozzetti di captazione e stoccaggio o se invece possano interessare in modo più diffuso il corpo rifiuti";

h) "Viste le attività in trizio rilevate nei percolati di questa discarica nel campionamento del settembre 2022, questo isotopo sembra poter non garantire la necessaria efficienza nel tracciamento del percolato in questione, efficacia che invece era garantita sulla base dei dati della campagna precedente e dei campionamenti più datati. Si raccomanda pertanto l'esecuzione di nuove analisi e la messa in opera dei controlli suddetti in merito all'individuazione del reale processo evolutivo in atto, valutando l'integrazione di ulteriori indagini analitiche, quali ad esempio la definizione del $\delta^{15}\text{N}$ nei nitrati (accompagnato dalla determinazione del $\delta^{18}\text{O}_{\text{NO}_3}$), nell'azoto ammoniacale e nell'azoto totale, quali eventuali elementi discriminanti di questo tipo di percolati, la cui effettiva funzionalità andrà, ovviamente, verificata nel tempo";

i) "Si ritiene inoltre indispensabile, eseguire almeno due campagne piezometriche su tutti i piezometri presenti nell'area, oggetto o meno di campionamento nel presente studio, di pozzi e piezometri esterni al SIN, nonché della misura del livello idrico dei corsi d'acqua presenti nell'area, per una dettagliata e corretta definizione della piezometria locale sia in regime di morbida che di magra, avendo cura di definire con GPS differenziale o RTK, le quote di campagna e di boccapozzo dei punti di misura";

l) "Alla luce di quanto emerso dalle campagne eseguite, come accennato nel paragrafo precedente, si ritiene opportuno, ai fini della ottimizzazione della rete di monitoraggio delle acque sotterranee e superficiali, mettere in atto delle modifiche alla struttura della rete stessa intesa sia come punti di controllo, sia come protocollo analitico da seguire";

m) "in particolare è necessario: a) ottimizzare i punti di controllo in modo da coprire tutta l'area e le matrici di interesse in modo congruo; b) parificare le routine analitiche tra vettori di contaminazione e corpi recettori in modo da avere la possibilità di raffronto completo; c) strutturare la routine analitica con parametri significativi in grado di fornire indicazioni cogenti sugli eventuali rapporti tra percolato e acque del sistema naturale.

Per quanto riguarda il punto a) sono da sottolineare due aspetti. Il primo riguarda le acque sotterranee; come precisato in precedenza, per quanto riguarda i piezometri esistenti della rete Ex Lucchini, sono presenti incertezze circa profondità (ad es. SP6), struttura e completamento, inoltre non tutti sembrano mantenere uno stato di efficienza che garantisca a pieno la rappresentatività delle acque da essi estratti, per tale motivo, risulta consigliabile realizzare tre coppie di piezometri, analoghi in profondità e struttura alle tre coppie già esistenti per la discarica Rinascenza (PZA, PZB e PZC), da ubicare approssimativamente in

prossimità degli attuali PZX2, PZSP265 e PZSP6, come esemplificato in Figura 9-1, nella quale le nuove coppie sono indicate con le sigle PZD, PZE e PZF”;

n) “Un altro aspetto riguarda l’integrazione di punti di controllo sulle acque di scorrimento superficiale che, alla luce di quanto emerso dalle indagini isotopiche circa la presenza di interazioni con percolato nelle acque del fosso posto sul lato nord della Geodetica (nella fattispecie punto di campionamento FS2), rendono imprescindibile continuare a monitorare questo corpo recettore e l’immediatamente adiacente Cornia Vecchio, con cui le acque del fossetto suddetto sono in comunicazione. Pertanto, nella rete di controllo che proponiamo di strutturare, sono inseriti due punti oggetto di campionamento nella campagna di settembre, corrispondenti al suddetto FS2 e al punto CV2, sul Cornia Vecchio, a valle del punto di scarico proveniente dall’impianto”;

o) “Per la discarica Ex Lucchini si ribadisce, per prima cosa, la necessità di definire con indagini ulteriori, l’origine dei processi che sembrano essersi innescati e che hanno comportato l’incremento della salinità e la diminuzione dell’attività trizio nei reflui campionati, nonché la significatività dei campioni prelevati dai tre pozzetti rispetto alla reale composizione del percolato presente all’interno del corpo rifiuti”;

p) in merito alle acque sotterranee degli orizzonti profondi, “dato il numero di campioni limitato su cui la valutazione del fondo è stata effettuata, sarà opportuno procedere a verifiche di congruità della stessa maniera che verranno acquisiti nuovi dati nei monitoraggi futuri”;

q) “Per questo motivo si ritiene opportuno predisporre un pluviometro sull’impianto che consenta la raccolta delle acque meteoriche da destinare alla analisi isotopica ($\delta^{18}O$, δD e trizio), esponendo il pluviometro nei due mesi precedenti il campionamento da effettuarsi semestralmente, ossia per il campionamento dei mesi di maggio-giugno e per il campionamento dei mesi di novembre-dicembre”;

r) “sono state individuate situazioni per le quali si è in presenza di interazioni con il percolato nelle acque di alcuni piezometri e nelle acque di scorrimento superficiale del Fosso Strada, per questi punti sarà ovviamente necessario proseguire il monitoraggio, al fine di valutare l’evoluzione temporale dei fenomeni osservati, anche in relazione alle condizioni idrologiche locali o ad eventuali interventi impiantistici, al fine di evidenziare eventuali cambiamenti indotti dalle operazioni che potranno essere attuate per limitare la contaminazione”;

4) come sostenuto anche dalla Regione Toscana - Autorizzazioni discariche e impianti connessi – nel parere del 25/05/2023 con oggetto “art. 56 L.R. 10/2010. Richiesta di modifica delle prescrizioni n. 2 e 13 di cui alla DGRT n. 1414 del 18.11.2019. Proponente: Rinascenza Toscana srl. Invio contributo tecnico di competenza su integrazioni del proponente” non è possibile eliminare il vincolo di ammissibilità di soli rifiuti inorganici, in quanto il Proponente non ha eliminato tutte le criticità connesse alla copertura della discarica e al corretto trattamento del biogas (le attività non sono ancora state completate), e non è stato ripristinato il monitoraggio della qualità dell’aria, non avendo la Proponente ancora provveduto ad installare le centraline nei luoghi indicati nella nota trasmessa dal Comune alla Regione Toscana in data 07/03/2023, ns. prot. n. 9168/2023;

5) il Proponente non ha effettuato la verifica di ottemperanza delle prescrizioni di cui a tutti gli atti volturati con Decreto n. 25476 del 22/12/2022 nonostante il predetto decreto stabiliva che “conferma a carico della soc. Rinascenza Toscana srl, tutti gli obblighi, le prescrizioni e le disposizioni di cui ai succitati provvedimenti autorizzativi e agli atti a essi connessi e conseguenti”; il proponente avrebbe potuto, altresì, spiegare le motivazioni per cui i suddetti atti non sono stati presi in considerazione.

6) anche solo in riferimento al DD 17282/2020 e alla DGRT 1414/2019, il Proponente risulta non aver ancora ottemperato a tutte le prescrizioni:

a) nonostante il parere dell’Amministrazione Comunale, la Proponente non ha ancora provveduto ad installare le centraline nei luoghi indicati nella nota trasmessa dal Comune alla Regione Toscana in data 07/03/2023, ns. prot. n. 9168/2023;

b) la Proponente dichiara di non aver ancora ottemperato alle prescrizioni sul funzionamento dei cogeneratori e del trattamento di desolfurazione;

c) la Proponente dichiara che non ha ancora terminato la copertura definitiva delle sponde inferiori parte sud;

d) la Proponente dichiara che non state ancora collaudate le opere relative alle opere idrauliche definitive della variante 4;

e) la Proponente dichiara che non ha ancora terminato la copertura definitiva della parte nord della discarica;

f) la Proponente non rispetta la prescrizione relativa al piano dei conferimenti;

g) la Proponente non risulta aver trasmesso i risultati dell’indagine geoelettrica che doveva essere eseguita per verificare l’integrità della barriera di fondo;

- h) la Proponente non rispetta la prescrizione relativa al percolato (punto 36 e 37 della tabella allegata alla nota di integrazione;
- i) la Proponente non rispetta le prescrizioni in merito alla Li53;
- l) nello studio odorigeno manca la parte relativa ai sistemi di monitoraggio e contenimento previsti dalla prescrizione NURV n. 19.


In definitiva, per tutto quanto sopra espresso, il NTV ritiene non autorizzabile la modifica richiesta.

Visto, letto e sottoscritto

Luca Favali

Michela Carletti

Stefano Vivarelli





CITTA' DI
PIOMBINO
Medaglia d'Oro al Valor Militare

SETTORE POLITICHE AMBIENTALI E DEMANIO

NUCLEO DI VALUTAZIONE PER LA VIA, LA VAS E LA VInca

(Istituito con Delibera della DGC n. 172 del 21/05/2010, DGC n. 52/2018, e DGC 143/2018 ai sensi della L.R.T. n.10 del 12 febbraio 2010 e della L.R.T. n.30 del 19 marzo 2015)

VERBALE DELLA SEDUTA DEL 21 APRILE 2023

Oggetto: Modifica ex art. 56 L.R. 10/2010 delle prescrizioni n. 2 e 13 di cui alla DGRT n. 1414 del 18.11.2019 del Procedimento di VIA, relativo al "Progetto da realizzarsi presso il polo industriale in loc. Ischia di Crociano, comune di Piombino (LI), per: 1) Attività di Trattamento e riciclo in loco delle scorie con impianto mobile su Area Li53; 2) Progetto Variante 2 opere di chiusura discarica Lucchini - riprofilatura con discarica RiMateria; 3) Progetto nuova discarica su Area Li53". Proponente: Rinascenza Toscana S.r.l. Richiesta contributi tecnici istruttori sulla documentazione integrativa della Regione Toscana. Contributo tecnico del NTV del Comune di Piombino

Soggetti coinvolti nel procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA regionale

Proponente: Rinascenza Toscana S.r.l.

Autorità Competente: Regione Toscana.

Il giorno 21 aprile 2022, ore 12:00 presso la sala riunioni del Comune di Piombino, al secondo piano di Palazzo Appiani, si riunisce il Nucleo Tecnico di Valutazione per l'esame della documentazione integrativa relativa al procedimento in oggetto inviata dalla Regione Toscana in data 22/03/2023, ns. prot. n. 11751/2023.

Sono stati convocati:

- per il Comune:
 - il Settore Programmazione Territoriale ed Economica;
 - il Settore Lavori Pubblici;
 - il Settore Politiche ambientali e demanio;
 - il SUAP;
 - il Geologo comunale;
- l'Azienda USL Toscana Nord Ovest.

Il Dirigente del Settore Politiche ambientali e demanio, Luca Favali, in qualità di Presidente, accerta che sono presenti:

- per il Comune:

Michela Carletti	Dirigente Settore Programmazione Territoriale ed Economica;
Stefano Vivarelli	Dirigente Settore Lavori Pubblici;
Francesca Biasci	Geologo comunale;
Luciana Fiore	Settore Politiche ambientali e demanio;
- per l'Azienda USL Toscana Nord Ovest, Roberto Bertani, in modalità videoconferenza.

Iter amministrativo

In data 24.09.2022, il Proponente, Rinascenza Toscana srl, in qualità di Gestore del compendio industriale di gestione e smaltimento rifiuti sito in località Ischia di Crociano, nel comune di Piombino (LI), a seguito del fallimento della società RiMateria SpA (sentenza R.G. n. 41/2021 del 14/06/2021 del Tribunale di Livorno), subentrata nell'attività di gestione aziendale in forma di contratto di affido di azienda (tra Curatela RiMateria S.p.a. e Rinascenza Toscana S.r.l.) sottoscritto nell'ambito della procedura concordataria nel mese di Aprile 2022, ha trasmesso al Settore VIA della Regione Toscana la richiesta di modifica delle prescrizioni n. 2 e 13

Via Ferruccio, 4 – 57025 – Piombino (LI)

AOGRT / AD Prot. 0442402 Data 27/09/2023 ore 14:16 Classifica P.140.020.

[Handwritten signatures and initials]

contenute nel provvedimento conclusivo della procedura di VIA di cui alla D.G.R.T. 1414/2019, allegando la relazione tecnica e l'atto di concessione d'immobile n. 1661 del 10.08.2022.

Nell'istanza è precisato che la modifica richiesta "è quindi relativa alla possibilità di conferire nel sovrizzo della discarica denominata ex Lucchini rifiuti non pericolosi in continuità con la coltivazione della discarica ex Rimateria" e che "I progetti sull'area denominata LI53 non sono oggetto della presente istanza".

Le prescrizioni oggetto della richiesta di modifica sono:

- la n. 2: "I volumi della nuova discarica LI53 (punto 3 del progetto presentato) e quelli previsti per la realizzazione del sormonto della ex Lucchini (punto 2 del progetto presentato) potranno essere autorizzati in AIA solo in conformità agli atti di concessione in essere con l'Agenzia del Demanio e quindi con il solo conferimento dei rifiuti derivanti dallo smaltimento dei cumuli e da attività siderurgica. Nel caso sia apportata modifica all'atto di concessione, con determinazione di un uso diverso da quello attuale, dovrà essere presentata richiesta di modifica della presente prescrizione ai sensi dell'art.56 della LR10/2010 per lo svolgimento delle valutazioni del caso";

- la n. 13: "Fermo restando quanto prescritto al punto 2) del presente quadro prescrittivo, al fine di escludere il verificarsi di un impatto odorigeno non accettabile, nei nuovi lotti della discarica denominata Li53 e nel completamento al fine del sovrizzo con riprofilatura e capping della discarica denominata ex Lucchini, dovrà essere esclusa la realizzazione dei moduli di discarica definiti della tipologia 7.1.c secondo le definizioni stabilite dal DM 27/09/2010, prevedendo la coltivazione solo di moduli di tipo 7.1.a"

In data 22/03/2023, ns. prot. n. 11751/2023, la Regione Toscana inviava al Comune di Piombino la documentazione integrativa e di chiarimento presentata dalla Proponente sul procedimento in oggetto, chiedendo, altresì, un contributo tecnico istruttorio di competenza.

Contributo tecnico istruttorio di competenza

Facendo riferimento al verbale del 25/10/2022, inviato alla Regione Toscana con prot. 43395/2022, e tenuto conto della documentazione integrativa pervenuta dalla Società istante, il NTV ritiene:

A) in merito all'"Incompletezza dell'istanza presentata":

che la documentazione presentata non sia sufficiente a giustificare la richiesta. Le modifiche alle prescrizioni del provvedimento conclusivo della procedura di VIA di cui alla D.G.R.T. 1414/2019 non dimostrano di garantire analogo ed adeguato livello di tutela ambientale rispetto alle condizioni ambientali originali in quanto si rileva che il contenuto delle integrazioni/risposte pervenute è generico e non riporta elementi sufficienti, come per esempio elaborati progettuali e tecnici, a dimostrazione di quanto dichiarato.

L'unico documento tecnico presentato dalla Proponente è il documento "Modellistica atmosferica per lo studio degli impatti odorigeni presso il comparto discariche Ischia di Crociano ed ex Lucchini - Piombino (LI)" che riguarda **soltanto una** delle condizioni ambientali originali che potrebbero essere modificate.

Peraltro, lo studio di "Modellistica atmosferica per lo studio degli impatti odorigeni presso il comparto discariche Ischia di Crociano ed ex Lucchini - Piombino (LI)", redatto da TerreLogiche srl su incarico della Proponente, dimostra come le specifiche progettuali riportate nella Relazione tecnica presentata in fase di istanza, utilizzate nello studio per la modellazione dei 3 scenari emissivi e la valutazione dell'impatto delle emissioni odorigene, non garantiscono affatto analogo ed adeguato livello di tutela ambientale rispetto alle condizioni ambientali originali, in quanto i risultati delle simulazioni effettuate dallo studio evidenziano "la presenza di superamenti dei Valori di soglia indicati dalle Linee Guida della Provincia di Trento della concertazione picco di odore calcolata sul 98°, solo negli scenari 1 e 2 (Tabella 19). Per 5 recettori, si rilevano superamenti per ognuno dei sotto-scenari 1 e 2, mentre per 13 recettori non si rileva alcun superamento. Infine, dal confronto tra i vari scenari simulati, lo Scenario 2b risulta essere quello relativamente più oneroso in termini di numero di recettori in cui si verificano superamenti dei rispettivi valori soglia (9 in totale). (omissis) Considerando le concentrazioni massime orarie, è stato effettuato un ulteriore confronto rispetto ai Valori Soglia suddetti, da cui risulta che, nello scenario relativamente più oneroso, i recettori che manifestano il maggior numero di superamenti sono R13, R12 e R1, nei quali la percentuale di eventi oltre soglia è, rispettivamente pari a 1.4, 1.12 e 1.05%". E' evidente che tra i recettori per cui si rilevano superamenti rientra anche l'area abitativa di località Colmata, per la quale l'Amministrazione - già nel quadro delle condizioni originali - ha ricevuto segnalazioni e appreso criticità derivanti dalle emissioni odorigene prodotte dalla discarica Ex-Rimateria.

Peraltro, dall'analisi dello studio si ritiene, altresì:

- che sia indispensabile che venga prodotto uno scenario emissivo per ogni fase caratterizzata da condizioni omogenee sulla base del cronoprogramma aggiornato a seguito della proposta di modifica delle prescrizioni; quanto sopra anche in considerazione del fatto che lo studio non ha preso in considerazione lo scenario più critico rilevabile dal cronoprogramma aggiornato con la modifica di prescrizione che prevede

AOGRT / AD Prot. 0442402 Data 27/09/2023 ore 14:16 Classifica P.140.020.

contemporaneamente al 5° anno sia la coltivazione della riprofilatura e sia la coltivazione del sovrizzo su ex-Lucchini;

- che lo studio non evidenzi il punto preso in considerazione per determinare la distanza tra le due discariche e i recettori; in base a sommaria analisi effettuata sulla base degli scarsi dati a disposizione parrebbe che la distanza dalle aree emmissive dei recettori di cui all'elenco della tabella 3 non sia corrispondente alla realtà, con la conseguente inattendibilità delle valutazioni effettuate;
- che le rose dei venti di cui alle Figure dalla 3 alla 7 non siano state sovrapposte con i recettori individuati per la simulazione, determinando l'impossibilità di una valutazione dell'impatto odorigeno in considerazione dei venti;
- considerato che la Società non descrive cosa intenda per "fronte rifiuti", la Figura 10 non rappresenti la realtà del programma di intervento in quanto il fronte rifiuti si estende anche alla discarica ex Lucchini ed è ben più vasto poiché comprende altresì la discarica ex Rimateria;
- che nella relazione non si tenga conto della tipologia abitativa che è presente nelle vicinanze della discarica, caratterizzata da ampie aree di giardino che, soprattutto in estate, le persone utilizzano anche in tarda serata senza inoltre considerare che nelle stagioni più calde è abitudine dormire con le finestre aperte con inevitabile esposizione agli impatti odorigeni e conseguenti pregiudizio per il riposo notturno.

B) in merito all'Eccezione di improcedibilità per carenza dei requisiti normativi:

l'istanza e la richiesta di parere preventivo ai fini della successiva conferenza di servizi istruttoria è presentata ai sensi dell'art. 56 della LRT 10/2010. L'articolo recita "Il proponente può richiedere la modifica di una o più prescrizioni contenute nel provvedimento conclusivo della procedura di verifica di assoggettabilità a VIA o di valutazione ove le medesime risultino obiettivamente inattuabili per sopravvenute e motivate ragioni di carattere tecnico gestionale o per il mutato contesto ambientale. A tal fine il proponente presenta all'autorità competente una specifica istanza di modifica delle prescrizioni interessate, allegando la documentazione necessaria a supportare tale richiesta".

Dalla lettura della documentazione predisposta dalla richiedente la modifica delle prescrizioni alla VIA e dalla successiva documentazione integrativa pervenuta emerge che non è dimostrata né documentata la obiettiva inattuabilità delle prescrizioni medesime.

Non viene data alcuna contezza in ordine alla ricorrenza dei presupposti di natura obiettiva prescritti dall'art. 56 della l.r. Toscana 10/2010.

Appare evidente, quindi, che l'istanza, ancorché integrata, resta comunque sprovvista dei presupposti di atto, indicati dalla normativa, per la procedibilità stessa della domanda di variazione.

Tra l'altro, dalla documentazione presentata a supporto della richiesta di modifica, emergono significativi cambiamenti al progetto originario riguardanti, non solo la tipologia di rifiuto da conferire, le tempistiche e le modalità di coltivazione dell'impianto, la modifica del protocollo di monitoraggio e la modifica dei criteri e dei protocolli di accettazione dei rifiuti, ma anche la sostanza del progetto valutato in fase di Valutazione di Impatto Ambientale di cui al provvedimento Regionale adottato con D.G.R.T. n. 1414 del 18/11/2019. Infatti, la pronuncia di compatibilità ambientale di cui alla D.G.R.T. n. 1414 del 18/11/2019 riguarda il "progetto da realizzarsi presso il polo industriale in loc. Ischia di Crociano. Comune di Piombino (LI), suddiviso nelle seguenti sezioni: 1) Attività di Trattamento e riciclo in loco delle scorie con impianto mobile su Area LI53 finalizzata al loro riutilizzo come MPS nell'ambito della MISP autorizzata con Decreto Direttoriale del Ministero dell'Ambiente prot. n.423 del 04/10/2017; 2) Progetto definitivo della Variante 2 alle opere di chiusura della discarica Lucchini-riprofilatura con la discarica RiMateria; 3) Progetto definitivo della nuova discarica su Area LI53" che include come parte indefettibile e di necessaria e logica connessione anche l'area LI53, mentre nella documentazione presentata dalla Proponente si evince chiaramente che: i "progetti sull'area denominata LI53 non sono oggetto della presente istanza"; "Rinascenza Toscana srl non è subentrata a RiMateria spa nella titolarità dell'area LI53"; "[...] l'atto di concessione reg. n. 1661 del 10.08.2022 dell'Agenzia del Demanio, Direzione Territoriale Toscana e Umbria, riguarda le aree di proprietà del demanio pubblico denominate discarica Rimateria, discarica ex Lucchini e piattaforma tecnologica polifunzionale ed indica come concessionaria la società Rinascenza Toscana, in coerenza alla procedura concordataria svoltasi avanti il Tribunale di Livorno e senza porre esclusivi vincoli d'uso delle aree sopra denominate rispetto all'area di cui alla discarica LI53". Di conseguenza, le modifiche richieste dalla Proponente condurrebbero ad una modifica e suddivisione sostanziale degli obiettivi e delle attività previsti dal progetto originario.

Questo è ancor più vero stante quanto dichiarato nella documentazione integrativa dalla Società istante ossia che "[...] il conferimento dei cumuli di rifiuti siderurgici insistenti sulla LI53 nel sovrizzo sulla ex-Lucchini o nella riprofilatura di questa con la discarica ex-ASIU. non trova un'adeguata copertura finanziaria".

Conseguentemente, stante il fatto che la Società richiedente presenta significative modifiche al progetto sottoposto a VIA nel 2019 ed intende modificare le prescrizioni (invece) obiettivamente attuabili, di cui come precisato nulla si dice in ordine ad un'eventuale inattuabilità, si ritiene inammissibile/improcedibile per mancanza dei requisiti di legge l'istanza presentata. Per modificare le prescrizioni 2 e 13, il soggetto dovrà necessariamente procedere nella presentazione di un nuovo progetto da sottoporre ad una nuova procedura di Valutazione di Impatto Ambientale.

A maggior supporto di quanto sopra sostenuto si ricorda che con la modifica si avrebbe la violazione del progetto complessivo che sta alla base del parere del NURVT. Infatti, la ex Lucchini nasce come discarica a servizio dell'industria Lucchini e quindi come discarica per rifiuti siderurgici. La destinazione è tuttavia ritenuta strategica anche dallo stesso NURVT che considera la destinazione della discarica ex-Lucchini funzionale alla realizzazione delle bonifiche dell'area LI53. Infatti, nel parere 198 allegato alla DGRT 1414 del 18/11/2019, i membri del NURVT riportano *"Potrà inoltre essere introdotta specifica prescrizione all'Azienda per introdurre prioritariamente in discarica i rifiuti provenienti dal sito LI53 ad oggi depositati in maniera incontrollata. Questo ha un suo risvolto positivo sia in termini di risistemazione del sito LI53 e quindi per l'avvio delle operazioni di bonifica: al contempo garantirà l'immissione in discarica di una tipologia di rifiuto che non presenta problematiche di putrescibilità."*; lo stesso NURVT, sempre nel medesimo parere, afferma che *"il presente procedimento di valutazione è presupposto per l'attuazione di quanto previsto dai Decreti Direttoriali del MATTM in merito alla Messa in Sicurezza Permanente del sito LI53 (DM 140/2014 e DM 423/2017). Il progetto prevede infatti la preliminare rimozione dei rifiuti siderurgici, presenti in cumuli non gestiti (stimati in 182.000 m³), e il riutilizzo di parte degli stessi, una volta trattati, per la realizzazione di un pacchetto superficiale idoneo alla messa in sicurezza permanente dell'area. Ritenendo peraltro non ulteriormente procrastinabile l'avvio delle operazioni di bonifica a carico dell'azienda, è necessario che almeno i rifiuti non riutilizzabili presenti sul sito LI53 siano conferiti nella discarica in progetto, in via prioritaria, sin dai primi moduli messi in esercizio. Salvo loro eventuale conferimento già nei moduli attualmente in coltivazione."*, continua *"Alla luce di quanto sopra, si conferma pertanto che l'alternativa zero (mancata realizzazione del progetto) non è quella preferibile rispetto alla realizzazione dell'opera subordinatamente a specifiche condizioni per la mitigazione degli impatti derivanti. I componenti ritengono quindi opportuno completare la valutazione subordinando l'ammissibilità dell'intervento a specifiche prescrizioni e indicazioni; a tal fine il progetto, attraverso le prescrizioni, dovrà escludere la realizzazione dei moduli di discarica della tipologia 7.1.c come definiti dal DM 27/09/2010, prevedendo la coltivazione dei moduli di tipo 7.1.a, ferma restando la necessità di tenere in considerazione nella fase di progettazione esecutiva e per le verifiche geotecniche, il maggior peso specifico del rifiuto inorganico. Dovranno altresì essere individuate specifiche prescrizioni finalizzate a garantire la prioritaria riduzione dei disagi ad oggi lamentati e la realizzazione delle opere per la MISP dell'area LI53"*. Quindi, l'eventuale modifica della prescrizione pregiudicherebbe l'adempimento di quanto previsto dal NURVT e soprattutto di quanto stabilito dal MATTM, oggi MASE, ponendo le basi per pregiudicare la messa in sicurezza dell'area LI53.

C) in merito all'Incongruenza tra la durata dell'affitto di azienda, della concessione demaniale e attività programmata:

la documentazione di integrazione pervenuta non chiarisce la problematica sollevata dall'Amministrazione in quanto si limita ad un ipotetico rinnovo. Il NTV conferma che dalla documentazione trasmessa si evince un programma delle attività con durata molto più lunga alla durata dell'affitto di azienda e a quella delle concessioni demaniali relative alla disponibilità dell'area interessata. Il progetto è basato su un ipotetico rinnovo privo di qualsiasi certezza. Inoltre, la Società non integra con alcuna notizia la problematica relativa alle concessioni demaniali anch'esse in scadenza molto prima del progetto ed oggetto di una controversia giudiziale come meglio illustrata nel punto D) seguente. La Società prima della presentazione dell'istanza di modifica deve stipulare un contratto di affitto di azienda adeguato alla durata del progetto che viene presentato ed ottenere il rinnovo per un'adeguata durata delle concessioni demaniali. Pertanto, si ribadisce, anche per le motivazioni sopra riportate, che la richiesta di modifica non è autorizzabile.

D) in merito all'Opportunità di attendere esiti di ricorsi pendenti:

Si ricorda che sono pendenti ricorsi sugli atti regionali relativi alla discarica oggetto del presente verbale e nei confronti dell'Agenzia del Demanio relativamente al rilascio della nuova concessione demaniale. Proprio per la rapida decisione di quest'ultima controversia, che avverrà probabilmente prossimamente, l'Amministrazione ha presentato in data 27/03/2023, prot. n. 20230041, istanza di prelievo al TAR. Si ritiene

AOGGRT / AD Prot. 0442402 Data 27/09/2023 ore 14:16 Classifica P.140.020.

opportuno attenderne gli esiti prima di procedere alla valutazione di eventuali modifiche alle prescrizioni di VIA.

E) in merito alla Valutazione profili urbanistici ed edilizi:

si ritiene che quanto sostenuto dalla proponente sia inconsistente e senza riscontro documentale. Pertanto il NTV richiama, come parte sostanziale del presente verbale, quanto già sostenuto nel precedente parere rilasciato dal Settore Pianificazione Territoriale ed Economica, allegato al verbale del NTV del 25/10/2022. In particolare si ribadisce che l'area oggetto dell'istanza è individuata dal Regolamento Urbanistico come sottozona "Fg - Parco pubblico urbano", disciplinato dall'art. 93 delle NTA del Regolamento Urbanistico (RU), così come modificato a seguito della variante urbanistica approvata con DCC n. 100 del 16/09/2020 (diventa esecutiva a seguito della pubblicazione dell'Avviso di approvazione sul BURT del 21/10/2020), che ha variato l'intera sottozona "F6 - aree e attrezzature per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti e attività assimilate" in sottozona "Fg - Parco Pubblico Urbano": dunque tale nuova programmazione costituisce una scelta urbanistica nell'esercizio della potestà pianificatoria del Comune a seguito di un procedimento di approvazione come sopra riportato in attuazione della L.R. n. 65 del 2014. Le norme relative all'ambito in oggetto sono vigenti e disciplinano le trasformazioni finalizzate alla realizzazione del Parco Pubblico Urbano, prevedendo su tali aree solo progetti di chiusura e riqualificazione delle discariche esistenti ai sensi della vigente normativa in materia e l'esercizio delle attività di raccolta e smaltimento rifiuti in essere, limitatamente a quanto autorizzato alla data di efficacia del regolamento urbanistico sopra detto.

Alla luce di quanto sopra esposto e di quanto espresso nel verbale del 25/10/2022, la modifica alle prescrizioni n. 2 e n. 13 di cui alla D.G.R.T. 1414/2019 comporterebbero una modifica progettuale in contrasto con la disposizione normativa del vigente RU.

F) in merito alla Non modificabilità della prescrizione n. 13:

non essendo pervenuta significativa e valutabile documentazione integrativa sul presente punto, il NTV ritiene di confermare le criticità già evidenziate nel precedente verbale (che si allega al presente). Il NTV ritiene quindi, anche sulla base di questo punto, non autorizzabile la richiesta di modifica presentata ed oggetto di esame.

G) in merito alla Non modificabilità della prescrizione n. 2

non essendo pervenuta significativa e valutabile documentazione integrativa sul presente punto, il NTV ritiene di confermare le criticità già evidenziate nel precedente verbale (che si allega al presente).

La documentazione presentata in materia di impatto odorigeno, per le motivazioni già espresse nel presente verbale, evidenzia la criticità ambientale delle modifiche proposte e presenta evidenti carenze documentali e di dimostrazione di quanto dichiarato.

In definitiva, per tutto quanto sopra espresso, il NTV ritiene non autorizzabile la modifica richiesta.

Visto, letto e sottoscritto

Luca Favali




Michela Carletti




Stefano Vivarelli



Francesca Biasci



Luciana Fiore



Roberto Bertani





CITTÀ DI PIOMBINO

(Provincia di Livorno)

Medaglia d'Oro al Valor Militare

Via Ferruccio, 1 - tel. 0563 63111, fax 63290 - csp van - P.IVA 00290280494 - CAP 57023

Servizio Politiche ambientali e Demanio

NUCLEO DI VALUTAZIONE PER LA VIA, LA VAS E LA VInCA

(Istituito con Delibera della DGC n. 172 del 21/05/2010, DGC n. 52/2018, e DGC143/2018 ai sensi della L.R.T. n.10 del 12 febbraio 2010 e della L.R.T. n.30 del 19 marzo 2015)

VERBALE DELLA SEDUTA DEL 25 OTTOBRE 2022

Oggetto: Modifica ex art. 56 L.R. 10/2010 delle prescrizioni n. 2 e 13 di cui alla Delibera della Giunta Regionale n. 1414 del 18.11.2019 del Procedimento di VIA, relativo al "Progetto da realizzarsi presso il polo industriale in loc. Ischia di Crociano, comune di Piombino (LI), per: 1) Attività di Trattamento e riciclo in loco delle scorie con impianto mobile su Area Li53; 2) Progetto Variante 2 opere di chiusura discarica Lucchini-riprofilatura con discarica RIMateria; 3) Progetto nuova discarica su Area Li53". Proponente: Rinascenza Toscana S.r.l. - Avvio del procedimento, richiesta di contributi tecnici istruttori e indizione della CdS istruttoria - Contributo tecnico istruttorio

Soggetti coinvolti nel procedimento

Proponente: Rinascenza Toscana S.r.l.

Autorità Competente: Regione Toscana, Settore Valutazione di impatto ambientale - Valutazione ambientale strategica

Il giorno 25 ottobre 2022, ore 10:30, presso la sala riunioni del Comune di Piombino, al secondo piano di Palazzo Appiani, si riunisce il Nucleo Tecnico di Valutazione per l'esame della documentazione relativa al procedimento in oggetto inviata dalla Regione Toscana in data 03/10/2022, con PEC ns. prot. n. 38579/2022.

Sono stati convocati:

- per il Comune:
 - il Servizio Politiche ambientali
 - il Settore Progettazione/Gestione strumenti urbanistici;
 - il Settore Lavori Pubblici;
 - il SUAP;
 - il Geologo comunale;
- l'Azienda USL Toscana Nord Ovest.

Il Dirigente del Servizio Politiche ambientali, Luca Favali, in qualità di Presidente, accerta che sono presenti:

- per il Comune:

Serena Fossi	SUAP
Riccardo Banchi	Settore Lavori Pubblici
Francesca Biasci	Geologo comunale
Stefano Vivarelli	Servizio Politiche ambientali

- per l'Azienda USL Toscana Nord Ovest:
 - Roberto Bertani

Iter amministrativo

Con Delibera di Giunta Regionale del 18.11.2019, n. 1414 è stato concluso il procedimento di "Valutazione di Impatto Ambientale del Progetto da realizzarsi presso il polo industriale in loc. Ischia di Crociano, comune di Piombino (LI), per: 1) Attività di Trattamento e riciclo in loco delle scorie con impianto mobile su Area Li53; 2) Progetto Variante 2 opere di chiusura discarica Lucchini-riprofilatura con discarica RiMateria; 3) Progetto nuova discarica su Area Li53" proposto da RiMateria S.p.a." subordinatamente al rispetto delle prescrizioni e con l'indicazione di alcune raccomandazioni, come indicato nel verbale del nucleo di valutazione del 22.10.2019 e del 30.10.2019 e facente parte integrale e sostanziale della suddetta Delibera.

Fra le prescrizioni contenute all'interno della pronuncia di compatibilità di cui alla D.G.R.T. 1414/2019 ci sono le seguenti:

"2. I volumi della nuova discarica Li53 (punto 3 del progetto presentato) e quelli previsti per la realizzazione del sormonto della ex Lucchini (punto 2 del progetto presentato) potranno essere autorizzati in AIA solo in conformità agli atti di concessione in essere con l'Agenzia del Demanio e quindi con il solo conferimento dei rifiuti derivanti dallo smaltimento dei cumuli e da attività siderurgica. Nel caso sia apportata modifica all'atto di concessione, con determinazione di un uso diverso da quello attuale, dovrà essere presentata richiesta di modifica della presente prescrizione ai sensi dell'art. 56 della LR10/2010 per lo svolgimento delle valutazioni del caso."

"13. Fermo restando quanto prescritto al punto 2) del presente quadro prescrittivo, al fine di escludere il verificarsi di un impatto odorigeno non accettabile, nei nuovi lotti della discarica denominata Li53 e nel completamento al fine del sovrizzo con riprofilatura e capping della discarica denominata ex Lucchini, dovrà essere esclusa la realizzazione dei moduli di discarica definiti della tipologia 7.1.c secondo le definizioni stabilite dal DM 27/09/2010, prevedendo la coltivazione solo di moduli di tipo 7.1.a."

In data 10 agosto 2022, l'Agenzia del Demanio Direzione Regionale Toscana e Umbria (Concedente) e la società Rinascenza Toscana s.r.l. (Concessionaria) sottoscrivono un nuovo atto di concessione demaniale comprensiva di tre aree delle quattro oggetto del precedente procedimento di VIA del 2019 (aree che interessano anche la discarica denominata "ex Lucchini") che sostituisce la precedente concessione n. 926 del 10.1.2015.

In data 24.09.2022, il Proponente, Rinascenza Toscana srl, in qualità di Gestore del compendio industriale di gestione e smaltimento rifiuti sito in località Ischia di Crociano, nel comune di Piombino (LI), a seguito del fallimento della Società RiMateria SpA (sentenza R.G. n. 41/2021 del 14/06/2021 del Tribunale di Livorno), subentrata nell'attività di gestione aziendale in forza di contratto di affitto di azienda (tra Curatela RiMateria S.p.a. e Rinascenza Toscana S.r.l.) sottoscritto nell'ambito della procedura concordataria nel mese di Aprile 2022, ha trasmesso al Settore VIA della Regione Toscana la richiesta di modifica delle prescrizioni n. 2 e 13 contenute nel provvedimento conclusivo della procedura di VIA di cui alla D.G.R.T. 1414/2019, allegando la relazione tecnica e l'atto di concessione d'immobile n. 1661 del 10.08.2022.

Dalla documentazione complessivamente presentata ed agli atti, risulta che la Società Rinascenza Toscana srl, in ragione della sua proposta di concordato fallimentare presentata al Tribunale di Livorno e quindi alla ritenuta sostenibilità del proprio Piano Industriale, intenderebbe procedere con l'attuazione del progetto di "Variante 2 Opere di Chiusura Discarica ex Lucchini e Riprofilatura Opere di Chiusura discarica RiMateria", acquisendo le necessarie autorizzazioni per coltivare in continuità le nuove aree da sopraelevare con rifiuti non pericolosi.

Il tutto esclusivamente sulla base della nuova concessione rilasciata dall'Agenzia del Demanio - Direzione regionale Toscana e Umbria (sede di Livorno), atto che, si rappresenta sin d'ora, il Comune di Piombino intende impugnare.

Istruttoria e valutazioni specifiche, relativamente agli aspetti programmatici e progettuali di competenza

Incompletezza dell'istanza presentata

Si rileva che la documentazione inviata, al fine della presentazione dell'istanza, non contiene quanto previsto al punto 9, Modifica di prescrizioni (L.R. 10/2010, art. 56) - Indicazioni al proponente dell'allegato B alla Delibera di Giunta regionale n.1196 del 01-10-2019.

In particolare l'istanza presentata e allegata alla documentazione depositata deve contenere, oltre alla descrizione ed alle motivazioni delle richieste di modifiche alla prescrizione, specifiche argomentazioni secondo le quali, a giudizio del proponente, la prescrizione così come modificata assicurerà analogo ed adeguato livello di tutela ambientale, rispetto alla prescrizione come originariamente formulata.

Si rileva altresì che la documentazione inviata al fine della presentazione dell'istanza non risulta conforme a quanto previsto dalla "Guida per il proponente delle procedure di VIA di competenza regionale e delle procedure nelle quali la Regione Toscana è chiamata ad esprimere un proprio parere." in quanto:

- gli elaborati non sono stati presentati in duplice copia di cui una in formato digitale firmato digitalmente dal redattore (ad esempio: .p7m);
- non è stata rispettata la ripartizione in cartelle così come disposto al punto 1.5;
- non è stato utilizzato il Fac simile di cui al punto 5.2;
- non è stato attestato di aver assolto l'imposta di bollo secondo le modalità riportate nel paragrafo 14 in applicazione del d.P.R. 642/1972.

Eccezione di improcedibilità per carenza dei requisiti normativi

L'istanza e la richiesta di parere preventivo ai fini della successiva conferenza di servizi istruttoria è presentata ai sensi dell'art. 56 della LRT 10/2010. L'articolo recita "Il proponente può richiedere la modifica di una o più prescrizioni contenute nel provvedimento conclusivo della procedura di verifica di assoggettabilità a VIA o di valutazione ove le medesime risultino obiettivamente inattuabili per sopravvenute e motivate ragioni di carattere tecnico gestionale o per il mutato contesto ambientale. A tal fine il proponente presenta all'autorità competente una specifica istanza di modifica delle prescrizioni interessate, allegando la documentazione necessaria a supportare tale richiesta".

Dalla lettura della documentazione predisposta dalla richiedente la modifica delle prescrizioni alla VIA emerge chiaramente che non è provata la obiettiva inattuabilità delle prescrizioni medesime.

Non viene data alcuna contezza in ordine alla ricorrenza dei presupposti di natura obiettiva prescritti dall'art. 56 della l.r. Toscana 10/2010.

Appare evidente, pertanto, che l'istanza è sprovvista dei presupposti di atto, indicati dalla normativa, per la procedibilità stessa della domanda di variazione.

Tra l'altro, dalla documentazione presentata a supporto della richiesta di modifica, emergono significativi cambiamenti rispetto al progetto originario (a titolo di esempio: tipologia di rifiuto da conferire, tempistiche e modalità di coltivazione dell'impianto, modifica del protocollo di monitoraggio, modifica dei criteri e dei protocolli di accettazione dei rifiuti).

Conseguentemente, stante il fatto che la Società richiedente presenta significative modifiche al progetto sottoposto a VIA nel 2019 ed intende modificare le prescrizioni obiettivamente attuabili, di cui come precisato nulla peraltro si dice in ordine ad un'eventuale inattuabilità, si ritiene opportuna, se non indispensabile - anche alla luce della documentazione disponibile - la presentazione di un nuovo progetto da sottoporre ad una nuova procedura di Valutazione di Impatto Ambientale.

Incongruenza tra la durata della concessione e attività programmate

La Concessione demaniale allegata all'istanza oggetto di valutazione (reg. 1661 del 10/08/2022) assegna alla Società Rinascenza Toscana srl i terreni costituenti tre macro-aree rispettivamente denominate "parte della discarica Rimateria", "discarica ex Lucchini" e "piattaforma tecnologica polifunzionale" per una durata di anni uno e due mesi dall'01/08/2022 (fino al 30/09/2023), dunque con la medesima scadenza del contratto di affitto di azienda.

Viceversa, come emerge dalla documentazione presentata, la Società riporta le seguenti tempistiche necessarie per l'esecuzione dei lavori:

- **1,5 anni** per l'esecuzione e il completamento dei lavori della discarica ex-Lucchini;
- **3,5 anni** per l'esecuzione e il completamento dei lavori della discarica ex Rimateria;
- **6 anni** per coltivare le nuove volumetrie.

Diviene immediatamente evidente come la richiesta di modifica si basi su un progetto che ha durata e prospettive, anche soltanto considerando la fase dedicata ai lavori di sistemazione, più lunga della durata della disponibilità dell'area.

Opportunità di attendere esiti di ricorsi pendenti

Essendo inoltre pendenti ricorsi sugli atti regionali relativi alla discarica oggetto del presente verbale ed in corso di presentazione un ricorso promosso dall'Amministrazione Comunale nei confronti dell'Agenzia del Demanio relativo al rilascio della nuova concessione demaniale, si ritiene comunque opportuno attendere i relativi esiti prima di procedere alla valutazione di eventuali modifiche alle prescrizioni di VIA.

Valutazione profili urbanistici ed edilizi

sotto il profilo urbanistico

L'area oggetto dell'istanza è individuata dal Regolamento Urbanistico come sottozona "Fg - Parco pubblico urbano" disciplinato dall'art. 93 delle NTA del RU così come modificato a seguito della variante urbanistica

approvata con DCC n. 100 del 16/09/2020 (diventa esecutiva a seguito della pubblicazione dell'Avviso di approvazione sul BURT del 21/10/2020) che ha variato l'intera sottozona "F6 - aree e attrezzature per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti e attività assimilate" in sottozona "Fg -Parco Pubblico Urbano".

Il sopracitato articolo 93 stabilisce che: "le zone di parco pubblico urbano sono costituite da ambiti all'interno o in prossimità degli abitati, riservati ad attività di tempo libero, motorie, ricreative, culturali, sociali o destinati ad assolvere ad una funzione di filtro con valore di mitigazione ambientale e/o paesaggistica e/o di riqualificazione dei luoghi.

Per queste valgono le disposizioni generali e le eventuali disposizioni specifiche contenute nelle schede di orientamento progettuale relative alle Arce di Trasformazione e nelle schede normative relative ai Piani urbanistici attuativi vigenti (pv), qualora tali aree vi siano ricomprese.

L'attuazione dei parchi urbani avviene mediante piano attuativo di iniziativa pubblica o privata, o comunque mediante progetti di iniziativa pubblica, nel quale saranno precisati la disposizione e la tipologia e le funzioni dei nuovi fabbricati eventualmente ammessi e gli interventi di recupero delle costruzioni presenti nelle zone di parco urbano.

Il piano attuativo - od il progetto - preciserà gli accessi, i parcheggi, i percorsi pedonali e ciclabili, le aree di sosta, la vegetazione, i servizi connessi all'uso del parco stesso.

Per quanto attiene la previsione relativa all'ambito di parco urbano situato in loc. Ischia di Crociano, attualmente occupato da attività di raccolta e smaltimento rifiuti, operano inoltre le seguenti indicazioni specifiche:

- È ammesso su tali aree l'esercizio delle attività di raccolta e smaltimento rifiuti in essere, limitatamente a quanto autorizzato alla data di efficacia del presente strumento urbanistico (leggasi 21/10/2020);

- Sono sempre attuabili su tali aree progetti di chiusura e riqualificazione delle discariche esistenti ai sensi della vigente normativa in materia";

Alla luce di quanto sopra esposto la modifica proposta risulta in contrasto con la disposizione normativa del vigente RU, sotto il profilo edilizio.

Visto che la modifica richiesta risulta in contrasto con la disposizione normativa del vigente RU nulla da rilevare sotto il profilo edilizio.

Si riporta in allegato il parere espresso dal Settore PTE.

Valutazione aspetti ambientali

Non modificabilità della prescrizione n. 13

Il Nucleo Regionale di Valutazione dell'impatto ambientale (di seguito NURV), a pagina 19 del parere 198 allegato alla DGRT 1414 del 18/11/2019, ritiene che "in relazione al disturbo odorigeno [...] è stato ritenuto, in via previsionale, che la realizzazione dell'opera comportasse comunque un disturbo non accettabile [vedi parere ARPAT del 17/10/2019]. [...] A tal fine, le nuove volumetrie di ampliamento delle discariche in argomento potranno essere limitate a tipologie di rifiuti a matrice solida inorganica o a basso contenuto organico, escludendo l'ammissibilità di rifiuti con contenuto di sostanza organica che possa dare origine a processi biologici di degradazione con conseguente produzione di emissioni significative di biogas e di impatto odorigeno".

Il NURV inoltre, nel punto in cui evidenzia il collegamento strategico tra la discarica ex-Lucchini e il sito contaminato L153, tiene a precisare che l'utilizzo della ex Lucchini è destinato al conferimento "prioritariamente" dei "rifiuti provenienti dal sito L153 ad oggi depositati in maniera incontrollata. Questo ha un suo risvolto positivo sia in termini di risistemazione del sito L153 e quindi per l'avvio delle operazioni di bonifica; al contempo garantirà l'immissione in discarica di una tipologia di rifiuto che non presenta problematiche di putrescibilità".

Invece, il conferimento della tipologia dei rifiuti richiesta dalla Società con l'istanza di modifica della prescrizione in oggetto è ritenuta dal NURV non accettabile pena la conseguenza di aggravare ulteriormente i sentiti problemi legati alle emissioni odorigene provenienti dalla discarica anche per la presenza di un centro abitato a poche centinaia di metri. Peraltro, è la stessa Società a dichiarare che permane una molestia olfattiva anche a seguito delle modifiche gestionali ipotizzate, le quali, tra l'altro, non sono supportate da adeguato studio specifico.

Merita, inoltre, di essere rilevato come permanga comunque il concreto rischio che questa problematica sia destinata ad aggravarsi.

Infatti, la Società stessa durante gli scambi interlocutori con l'Amministrazione ha confermato l'intenzione di effettuare una modifica della prescrizione dell'AIA relativa alla manutenzione straordinaria/adequamento dell'esistente impianto ad osmosi per il trattamento del percolato (anche nello stesso contratto di affitto di

azienda, la Società Rinascenza si impegna a portare a termine il progetto e l'esercizio di un nuovo impianto di trattamento del percolato), inserendo la possibilità di sostituire lo stesso, non più ripristinabile, con una nuova tecnologia e prevedendo il trattamento del percolato prodotto dalla discarica ex Rimateria, il percolato prodotto dalla discarica ex Lucchini ed eventuali percolati prodotti da terzi.

A seguito di quanto sopra rappresentato, il trattamento del percolato e la gestione dei relativi fanghi di depurazione potrebbero, già da soli e senza considerare l'ulteriore aggravio derivante dall'eventuale accettazione della richiesta di modifica della tipologia di rifiuti da conferire, compromettere ulteriormente la problematica delle emissioni odorigene provenienti dalla Discarica in un'area, come sopra rappresentato, già profondamente segnata dalla sussistenza di pregiudizio odorigeno.

Infine il NURV ritiene altresì che per il contenimento delle emissioni odorigene "la destinazione delle aree al conferimento dei soli rifiuti siderurgici risponde pienamente" al superamento della problematica.

Non modificabilità della prescrizione n. 2

La discarica ex Lucchini nasce come discarica a servizio dell'industria Lucchini e quindi come discarica per il conferimento esclusivo di rifiuti siderurgici. La ex Lucchini è una discarica che sorge immediatamente accanto al sito contaminato LI53, il quale presenta notevoli quantità di cumuli di rifiuti siderurgici abbandonati.

Non è un caso, infatti, che, prima ancora dell'adozione dell'ultimo dei decreti del Ministero dell'Ambiente (DM 140/2014 e, poi, DM 423/2017), l'Agenzia del Demanio avesse mantenuto in sede di procedura ad evidenza pubblica per l'assegnazione della discarica ex Lucchini un utilizzo della discarica limitato espressamente ai rifiuti siderurgici.

Infatti, la prossimità tra le due aree consentiva, allora come oggi, di procedere agevolmente allo spostamento di rifiuti della medesima specie nella discarica destinata a ricevere rifiuti della stessa tipologia.

Questa scelta in continuità viene definitivamente consacrata nel provvedimento conclusivo della VIA del 2019, nella quale le due aree (discarica ex Lucchini e sito contaminato LI53) sono prese in considerazione, in una prospettiva di collegamento funzionale, unitariamente ed in coerenza con il progetto di gestione integrata presentato da RiMateria S.p.a.

Detto altrimenti, rispetto alla realizzazione dell'intervento di progetto integrato proposto allora da RiMateria (e nel quale sarebbe dovuto subentrare senza modificazioni ed "in continuità" Rinascenza), il procedimento di VIA, definitosi con D.G.R.T. n. 1414/2019, costituiva prima di tutto strumento e "presupposto per l'attuazione di quanto previsto dai Decreti Direttoriali del MATTM in merito alla Messa in Sicurezza Permanente del sito LI53 (DM 140/2014 e DM 423/2017). Il progetto prevede infatti la preliminare rimozione dei rifiuti siderurgici, presenti in cumuli non gestiti (stimati in 182.000 m³), e il riutilizzo di parte degli stessi, una volta trattati, per la realizzazione di un pacchetto superficiale idoneo alla messa in sicurezza permanente dell'area. **Ritenendo peraltro non ulteriormente procrastinabile l'avvio delle operazioni di bonifica a carico dell'azienda, è necessario che almeno i rifiuti non riutilizzabili presenti sul sito LI53 siano conferiti nella discarica in progetto, in via prioritaria, sin dai primi moduli messi in esercizio. Salvo loro eventuale conferimento già nei moduli attualmente in coltivazione**".

Quindi, il NURV ritiene la discarica ex-Lucchini strategicamente funzionale alla realizzazione delle bonifiche del sito contaminato LI53, tanto da precisare che l'utilizzo della ex Lucchini è destinato al conferimento "prioritariamente" dei "rifiuti provenienti dal sito LI53 ad oggi depositati in maniera incontrollata. Questo ha un suo risvolto positivo sia in termini di risistemazione del sito LI53 e quindi per l'avvio delle operazioni di bonifica".

Se soltanto ricostruiamo l'ordine logico espresso dal NURV, è del tutto evidente come sia inaccettabile la richiesta di modifica della prescrizione. Infatti, come detto, il NURV ritiene prioritaria la messa in sicurezza della LI53 - che, si rileva, non viene neppure indirettamente affrontata nell'istanza della proponente Rinascenza Toscana S.r.l. - e l'utilizzo della discarica ex Lucchini per il conferimento dei rifiuti non riutilizzabili presenti sulla LI53 sin dai primi moduli messi in esercizio.

Conseguentemente, la procedura operativa da adottare è necessariamente ben diversa dalla richiesta di modifica della prescrizione mediante istanza ex art. 56 l.r. 10/2010. La Società dovrebbe anzitutto procedere prioritariamente ad effettuare la messa in sicurezza della LI53 destinando, come previsto dal NURV, i rifiuti non recuperabili alla ex Lucchini (o alla discarica ex Rimateria), anche sulla base di quanto ritraibile dal contratto di affitto di azienda.

Lo stesso richiamo al contenuto della nuova concessione demaniale, a supporto della richiesta della modifica della prescrizione, deve ritenersi inappropriato in quanto emerge chiaramente come la concessione demaniale

avrebbe dovuto mantenere e, quindi, tuttora contenere il vincolo al conferimento dei soli rifiuti siderurgici, reso di fatto obbligatorio dal parere del NURV quale parte integrante e sostanziale della delibera della Giunta della Regione Toscana (DGRT 1414/2019).

Quanto sopra appare ancor più convincente, se non decisivo, ove si consideri che l'Agenzia del Demanio non può da sola eliminare, in difetto di un contraddittorio su un punto decisivo per le attività cui Rinascenza Toscana S.r.l. si è impegnata a dar seguito, una garanzia individuata dal NURV per assicurare la messa in sicurezza di un sito contaminato posto in un'area di loro proprietà.

Occorre altresì evidenziare che il NURV ha individuato l'utilizzo della discarica ex Lucchini per i soli rifiuti siderurgici al precipuo fine di assicurare che la prioritaria messa in sicurezza della LI53 disponesse di agevoli soluzioni tecniche ed economiche (le due aree, ex discarica Lucchini e sito contaminato LI53, sono confinanti e sono nella disponibilità del medesimo soggetto) per la sua realizzazione.

A tale proposito, si rammenta che l'Amministrazione comunale ha manifestato la volontà di presentare ricorso contro l'atto di concessione demaniale rilasciato dall'Agenzia del Demanio alla Società Rinascenza in data 10 agosto 2022, in quanto atto che costituisce, a parere della stessa proponente Rinascenza Toscana S.r.l., l'esclusivo presupposto alla base della richiesta di modifica della VIA in essere.

Soltanto l'utilizzo della discarica ex Lucchini per la prioritaria messa in sicurezza del sito contaminato LI53, ha di fatto consentito al NURV di superare tutte le obiezioni sul progetto di gestione integrata proposto da RiMateria S.p.a. nel 2019, garantendo l'attuazione degli interventi di bonifica per le aree SIN del territorio del comune di Piombino in cui sono presenti notevoli quantità di rifiuti siderurgici, ed in particolare del sito contaminato LI53, che - come precisato - continua a costituire una priorità assoluta. L'eliminazione della prescrizione che prevede il solo conferimento dei rifiuti siderurgici nella ex Lucchini priverebbe il territorio della naturale ed ovvia destinazione per lo smaltimento dei cumuli di rifiuti siderurgici abbandonati nelle aree SIN destinate alla messa in sicurezza.

In alternativa, si avrebbe una modifica sostanziale del progetto, che come già detto, renderebbe opportuna la presentazione di un nuovo progetto da sottoporre ad una nuova procedura di Valutazione di Impatto Ambientale, determinando tra l'altro e comunque, anche ove lo stesso avesse un qualche seguito, una situazione di assoluta inefficienza tanto dal punto di vista ambientale quanto dal punto di vista dell'economicità dell'operazione, in quanto caratterizzata da un sicuro aumento dei costi, quantomeno di trasporto, per lo smaltimento dei rifiuti siderurgici irrecuperabili.

Visto, letto e sottoscritto

Luca Favali

Serena Fossi

Riccardo Banchi

Francesca Biasci

Stefano Vivarelli

Roberto Bertani



Piombino

Municipalità di Piombino

SETTORE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE ED ECONOMICA

Piombino, 25 ottobre 2022

.....
 prot. n. del

al Servizio Politiche ambientali
 SEDE

Oggetto: Istanza per il rilascio del provvedimento VIA, ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 152/2006, relativa al Progetto "Progetto da realizzarsi presso il polo industriale in loc. Ischia di Crociano, comune di Piombino (LI), per: 1) Attività di Trattamento e riciclo in loco delle scorie con impianto mobile su Area LI53; 2) Progetto Variante 2 opere di chiusura discarica Lucchini-riprofilatura con discarica RiMateria; 3) Progetto nuova discarica su Area LI53".
 Proponente: Rinascenza Toscana s.r.l. Rilascio Parere

Con riferimento alla Convocazione del Nucleo Tecnico di Valutazione, pervenuta via PEC con nota a firma del Dirigente del Servizio Ambiente del 05/10/2022, in atti prot. n. 39111, indetta per il giorno 25/10/2022, si fa presente quanto segue.

La società Rinascenza Toscana srl, in conformità alla proposta di concordato fallimentare presentata al Tribunale e quindi alla sostenibilità del proprio Piano Industriale, intende procedere con l'attivazione delle procedure autorizzative circa l'attuazione del progetto di "Variante 2 Opere di Chiusura Discarica ex Lucchini e Riprofilatura Opere di Chiusura discarica RiMateria", così come allegato all'istanza di VIA, ovvero prevedendo di coltivare in continuità le nuove aree da sopraelevare con rifiuti non pericolosi (sottocategoria 7.1.C D.Lgs. 36/03 e s.m.i.) richiedendo a tal fine la modifica delle prescrizioni 2 e 13 contenute nel D.G.R.T. n. 1414 del 18/11/2019.

La modifica richiesta è quindi relativa alla possibilità di conferire nel sovrizzo della discarica denominata "ex Lucchini", rifiuti non pericolosi in continuità con la coltivazione della discarica "ex RiMateria".

I progetti sull'area denominata LI53 non sono oggetto della presente istanza.

Ciò premesso si fa presente che:

sotto il profilo urbanistico.

L'area oggetto dell'istanza è individuata dal Regolamento Urbanistico come sottozona "Fg - Parco pubblico urbano" disciplinato dall'art. 93 delle NTA del Regolamento Urbanistico (RU) così come modificato a seguito della variante urbanistica approvata con DCC n. 100 del 16/09/2020 (diventa esecutiva a seguito della pubblicazione dell'Avviso di approvazione sul BURT del 21/10/2020) che ha variato l'intera sottozona "F6 - aree e attrezzature per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti e attività assimilate" in sottozona "Fg - Parco Pubblico Urbano".

Via Ferruccio, 4 - 57025 - Piombino (LI)

AOGRT / AD Prot. 0442402 Data 27/09/2023 ore 14:16 Classifica P.140.020.

Comune di
Piombino

SETTORE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE ED ECONOMICA

Il sopracitato articolo 93 stabilisce che:

"Le zone di parco pubblico urbano sono costituite da ambiti all'interno o in prossimità degli abitati, riservati ad attività di tempo libero, motorie, ricreative, culturali, sociali o destinati ad assolvere ad una funzione di filtro con valore di mitigazione ambientale e/o paesaggistica e/o di riqualificazione dei luoghi.

Per queste valgono le disposizioni generali e le eventuali disposizioni specifiche contenute nelle schede di orientamento progettuale relative alle Aree di Trasformazione e nelle schede normative relative ai Piani urbanistici attuativi vigenti (pv), qualora tali aree vi siano ricomprese.

L'attuazione dei parchi urbani avviene mediante piano attuativo di iniziativa pubblica o privata, o comunque mediante progetti di iniziativa pubblica, nel quale saranno precisati la disposizione e la tipologia e le funzioni dei nuovi fabbricati eventualmente ammessi e gli interventi di recupero delle costruzioni presenti nelle zone di parco urbano.

Il piano attuativo -od il progetto- preciserà gli accessi, i parcheggi, i percorsi pedonali e ciclabili, le aree di sosta, la vegetazione, i servizi confacenti all'uso del parco stesso.

Per quanto attiene la previsione relativa all'ambito di parco urbano situato in loc. Ischia di Crociano, attualmente occupato da attività di raccolta e smaltimento rifiuti, operano inoltre le seguenti indicazioni specifiche:

- È ammesso su tali aree l'esercizio delle attività di raccolta e smaltimento rifiuti in essere, limitatamente a quanto autorizzato alla data di efficacia del presente strumento urbanistico;

- Sono sempre attuabili su tali aree progetti di chiusura e riqualificazione delle discariche esistenti ai sensi della vigente normativa in materia".

Alla luce di quanto sopra esposto la modifica progettuale proposta in oggetto risulta in contrasto con la disposizione normativa del vigente RU

A tale proposito preme meglio specificare che la seguente formulazione del citato art. 93 delle NTA del RU.

"Per quanto attiene la previsione relativa all'ambito di parco urbano situato in loc. Ischia di Crociano, attualmente occupato da attività di raccolta e smaltimento rifiuti, operano inoltre le seguenti indicazioni specifiche:

- È ammesso su tali aree l'esercizio delle attività di raccolta e smaltimento rifiuti in essere, limitatamente a quanto autorizzato alla data di efficacia del presente strumento urbanistico;

- Sono sempre attuabili su tali aree progetti di chiusura e riqualificazione delle discariche esistenti ai sensi della vigente normativa in materia."

è stata introdotta con deliberazione del Consiglio comunale del Comune di Piombino n. 100 del 16 settembre 2020 e divenuta efficace in data 21/10/2020, ossia data di avvenuta efficacia della variante urbanistica approvata con DCC n. 100 del 16/09/2020 a seguito della pubblicazione dell'Avviso di approvazione della stessa sui BURT del 21/10/2020.

L'Amministrazione comunale di Piombino aveva infatti, alla fine del 2019, dato mandato al proprio Settore Pianificazione Territoriale ed Economica di predisporre una variante allo strumento urbanistico allo scopo di modificare "l'attuale destinazione della zona F6 "aree e attrezzature per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti, e attività assimilate" in un'area con forte valenza di salvaguardia ambientale che elimini la possibilità di realizzarvi impianti che abbiano



Comune
Piombino
Medaglia d'Oro al Valor Militare

SETTORE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE ED ECONOMICA

ricadute negative, ancorché modeste, sulla salute dei cittadini che abitano nelle vicinanze e su tutto il territorio della Val di Cornia e che permetta una riqualificazione paesaggistica della zona mediante la sua rinaturalizzazione, prevedendo quindi la formazione di un parco o comunque di aree verdi.”.

È evidente quindi che l'intervenuta destinazione urbanistica assegnata dalla variante approvata nel 2020, come sopra riportata, aveva ed ha lo scopo di non precludere lo svolgimento delle attività funzionali all'esercizio delle autorizzazioni integrate ambientali già rilasciate a quella data.”

sotto il profilo edilizio

Visto che la modifica richiesta risulta in contrasto con la disposizione normativa del vigente RU nulla da rilevare sotto il profilo edilizio.

PESCHINI LAURA
2022.12.24 15:21:10

CN=PESCHINI LAURA
C=IT
2 5 4 4=PESCHINI
2 5 4 42=LAURA

per il Servizio
Progettazione e Gestione Strumenti Urbanistici
dott. Laura Pescini

FOSSI SERENA
2022.10.25 08:24:23

FOSSI SERENA
2022.10.25 08:24:23
FOSSI SERENA
2022.10.25 08:24:23

per l'ufficio SUAP
arch. Serena Fossi



Il Dirigente
Arch. Salvatore Sasso

A00GRT / AD Prot. 0442402 Data 27/09/2023 ore 14:16 Classifica P.140.020.

ALLEGATO B

**allegato B) Contributo di ARPAT acquisito
con prot. 0481763 del 23.10.2023**

**(allegato al Verbale di Conferenza di servizi
seduta del 28/09/2023 e 23/10/2023).**

**ALLEGATO B****ARPAT - AREA VASTA COSTA - Dipartimento di Piombino - Elba - Settore Supporto tecnico**

Via Adige, 12 - Loc. Montegemoli - 57025 - Piombino (LI)

N. Prot: Vedi segnatura informatica cl.: **01.11.07/2.255** del **20/10/2023** a mezzo: PEC

a Regione Toscana
Direzione Ambiente ed Energia
Settore VIA VAS
regionetoscana@postacert.toscana.it
c.a. Arch. Carla Chiodini

Oggetto: **Rinascenza Toscana Srl** – Modifica ex art. 56 L.R. 10/2010 delle prescrizioni n. 2 e 13 di cui alla DGRT n. 1414 del 18.11.2019 del Procedimento di VIA relativo al “Progetto da realizzarsi presso il polo industriale in loc. Ischia di Crociano, comune di Piombino (LI), per: 1) Attività di Trattamento e riciclo in loco delle scorie con impianto mobile su Area Li53; 2) Progetto Variante 2 opere di chiusura discarica Lucchini - riprofilatura con discarica RIMateria; 3) Progetto nuova discarica su Area Li53”. **Osservazioni in merito al documento del “Nucleo tecnico di valutazione per la VIA, la VAS e la VincA – Verbale della seduta del 25 settembre 2023” depositato dal Comune di Piombino in occasione della seduta della Conferenza dei Servizi del 28/9/2023 indetta dalla Regione Toscana.**

In occasione della seduta della Conferenza dei Servizi indetta dalla Regione Toscana e svoltasi il 28/9/2023, il Comune di Piombino ha depositato il documento (acquisito al protocollo della Regione Toscana n. 0442402 del 27/9/2023):

- “Nucleo tecnico di valutazione per la VIA, la VAS e la VincA – Verbale della seduta del 25 settembre 2023” (nel seguito “Documento del Comune di Piombino”).

Nel documento in questione, che tratta vari aspetti del procedimento in corso, viene sostenuta l'incompletezza formale dell'istanza presentata da Rinascenza Toscana srl sulla base di una serie di carenze riscontrate in base al documento “Indirizzi per l'applicazione dell'articolo 272-bis del D.Lgs. 152/2006 in materia di emissioni odorigene di impianti e attività” adottato dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) con D.D. n. 309 del 28/6/2023¹ (nel seguito: “Indirizzi MASE”).

Con il contributo del Settore Modellistica Previsionale di Area Vasta Centro di ARPAT si è ritenuto utile commentare le specifiche obiezioni riportate nel documento in oggetto.

1 MASE, “Indirizzi per l'applicazione dell'articolo 272-bis del D.Lgs 152/2006 in materia di emissioni odorigene di impianti e attività”: <https://www.mase.gov.it/pagina/indirizzi-lapplicazione-dellarticolo-272-bis-del-dlgs-1522006-materia-di-emissioni-odorigene>.



Si rimanda al contributo specialistico allegato per l'analisi dei singoli punti.

Conclusioni

Gli studi di impatto olfattivo depositati nel corso del procedimento in esame contengano elementi sufficienti per la valutazione di tale aspetto e gran parte delle lacune o mancanze dello studio rispetto alle richieste degli "Indirizzi MASE" sono di natura formale e non producono quindi l'assenza di informazioni sostanziali per tale valutazione. La maggiore carenza riscontrata può essere considerata nell'assenza dei rapporti di prova delle analisi olfattometriche, i quali dovrebbero esclusivamente certificare che i dati emissivi adottati nelle simulazioni siano corrispondenti a quelli misurati.

Tuttavia si ricorda che sussistono incertezze sostanziali ed attualmente inevitabili nella stima delle emissioni di odore dal corpo della discarica associate alla metodica di campionamento adottata, che - per quanto sia prevista per questo tipo di sorgenti sia nelle Linee Guida regionali e provinciali già citate, che negli stessi "Indirizzi MASE" - non appare congrua o sufficientemente attendibile.

Per il caso specifico di caratterizzazione odorigena delle emissioni da superfici di discarica, l'individuazione di un'unica metodologia per il prelievo di campioni odorigeni è tuttora oggetto di dibattito scientifico, a causa del più complesso meccanismo di volatilizzazione da superfici solide². Pertanto, metodi diversi da quello qui descritto potranno essere adottati a seguito dell'evoluzione delle conoscenze scientifiche o all'adeguamento della normativa tecnica relativamente allo specifico caso in esame. Questo aspetto può influire in misura significativa sulle stime modellistiche di impatto olfattivo.

Si ritiene quindi fondamentale, come già espresso nel parere prot. n. 69521 del 18/9/2023 che in tale contesto sia necessario predisporre un sistema di monitoraggio dell'odore in grado di intercettare gli episodi di eventuale disturbo e di garantire adeguate azioni di intervento per limitarli o ridurli.

Si conferma quindi il parere sintetico già espresso che riportiamo per completezza

Parere sintetico conclusivo

Sulla base della valutazione condotta dal settore specialistico SMP di ARPAT e alla luce di quanto già espresso nei precedenti pareri ARPAT, si esprime parere positivo alla modifica delle prescrizioni n.2 e n.13 della DGRT n.1414/2019, come proposto dal gestore, con le seguenti prescrizioni:

1. allo scopo di impedire in ogni caso la possibilità di emissioni odorigene imputabili alla coltivazione della discarica, si ritiene indispensabile che il gestore assicuri non solo il conferimento di rifiuti a basso tenore odorigeno, ma anche l'assoluto rispetto di modalità

2 Si veda ad esempio:

- F. Lucernoni, L. Capelli, S. Sironi, "Comparison of different approaches for the estimation of odour emissions from landfill surfaces", Waste Management, Volume 63, 2017, 345-353: <https://doi.org/10.1016/j.wasman.2016.09.041>;
- F. Lucernoni, L. Capelli, S. Sironi, "Odour sampling on passive area sources: principles and methods", Chemical Engineering Transactions, Volume 54, 2016, 55-60: <https://www.aidic.it/cet/16/54/010.pdf>.

Pagina 2 di 3

tel. 055.32061 - PEC: arpat.protocollo@postacert.toscana.it - p.iva 04686190481 - www.arpat.toscana.it - urp@arpat.toscana.it



- di coltivazione e copertura giornaliera (cfr. All.1 punto 2.10 D.Lgs.36/2003 come modificato dal D.Lgs.121/2020) adeguate a minimizzare l'emissione di cattivi odori, da formalizzare mediante idonea procedura operativa;
2. dovrà essere predisposto in tempi rapidi e contestualmente alle attività di coltivazione un sistema di monitoraggio del disturbo olfattivo, accompagnato da una procedura operativa che individui gli interventi di mitigazione da mettere in atto a fronte di risultati sfavorevoli (es. copertura del fronte di coltivazione con teli impermeabili, ecc.); tale sistema è stato già più volte indicato da ARPAT nei precedenti pareri:
- parere ARPAT prot.n.83723 del 28/10/2022: *"il gestore proponga un piano di monitoraggio adeguato: spesso le sole tecniche di analisi chimico-fisica non permettono la risoluzione del problema e quindi risulta indispensabile affiancare ad esso delle metodologie sensoriali. E' proprio in questo quadro che si inserisce l'olfattometria dinamica (odour field inspection)."*
 - contributo specialistico del Settore Modellistica Previsionale di ARPAT contenuto nel parere prot. n.77372 del 16/10/2019: *"Si suggerisce di considerare la possibilità di mettere in opera (prima sperimentalmente, poi in termini prescrittivi) un sistema di monitoraggio e controllo dell'odore (a carico del proponente) gestito dagli Enti di controllo ed effettuato mediante personale professionale. In corrispondenza degli esiti di tale monitoraggio appare possibile e necessario definire in fase di autorizzazione le azioni e gli interventi di mitigazione che il proponente è tenuto obbligatoriamente ad effettuare. Dal punto di vista concettuale, allo stato attuale questa appare la misura di controllo di maggiore garanzia e più adeguata per limitare l'eventuale impatto olfattivo.";*
3. i dati della stazione meteorologica posta in prossimità del sito dovranno essere resi disponibili in tempo reale al Dipartimento ARPAT di Piombino-Elba.

La Responsabile del Dipartimento Piombino Elba
dott.ssa Barbara Bracci³

Allegato: Contributo Istruttorio Interno del Settore SMP di Area Vasta Centro di ARPAT del 20/10/2023

3 Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs 82/2005. L'originale informatico è stato predisposto e conservato presso ARPAT in conformità alle regole tecniche di cui all'art. 71 del D.Lgs 82/2005. Nella copia analogica la sottoscrizione con firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile secondo le disposizioni di cui all'art. 3 del D.Lgs 39/1993.



ARPAT - AREA VASTA CENTRO - Settore Modellistica previsionale
Via Ponte alle Mosse 211 - 50144 - Firenze

Prot. n. *IIII* Class. PB.01.11.07/2.255 del 20 ottobre 2023 a mezzo *Freedocs*

Per Dott.ssa Barbara Bracci
 Responsabile del Dipartimento di Piombino-Elba

Oggetto: Invio contributo specialistico – Rinascenza Toscana srl: istanza ex art. 56 della L.R. 10/2010 per la modifica delle prescrizioni relative al Progetto di “Variante 2 alle opere di chiusura della discarica ex-Lucchini e riprofilatura discarica ex-Rimateria” (D.G.R. n. 1414/2019). Osservazioni in merito al documento del “Nucleo tecnico di valutazione per la VIA, la VAS e la VincA – Verbale della seduta del 25 settembre 2023” depositato dal Comune di Piombino in occasione della seduta della Conferenza dei Servizi del 28/9/2023 indetta dalla Regione Toscana.

In relazione alla vostra richiesta email del 28.9.2023, si invia l’allegato contributo specialistico «Rinascenza Toscana srl: istanza ex art. 56 della L.R. 10/2010 per la modifica delle prescrizioni relative al Progetto di “Variante 2 alle opere di chiusura della discarica ex-Lucchini e riprofilatura discarica ex-Rimateria” (D.G.R. n. 1414/2019). Osservazioni in merito al documento del “Nucleo tecnico di valutazione per la VIA, la VAS e la VincA – Verbale della seduta del 25 settembre 2023” depositato dal Comune di Piombino in occasione della seduta della Conferenza dei Servizi del 28/9/2023 indetta dalla Regione Toscana» del 20.10.2023, redatto secondo le modalità indicate dal DP SGQ.99.015 (Rev. 2) e dalla nota di chiarimento DT e DA del 5.9.2013 (DV.06.07/6), la cui istruttoria è stata curata da Antongiulio Barbaro, con collaborazione di Franco Giovannini.

Si chiede che, laddove codesta Struttura ARPAT dovesse redigere un proprio parere all’Amministrazione richiedente anche sulla base delle osservazioni qui allegate[§], questo sia notificato via Freedocs al Responsabile del Settore Modellistica previsionale.

Si ricorda che le informazioni relative alle competenze e attività del Settore Modellistica previsionale sono reperibili sulla intranet di ARPAT all’indirizzo: [Omnibus → AREA VASTA CENTRO → Settore Modellistica Previsionale](#).

Cordiali saluti.

Dott. *Antongiulio Barbaro**
Responsabile del Settore Modellistica previsionale
Area Vasta Centro

Allegato: «Rinascenza Toscana srl: istanza ex art. 56 della L.R. 10/2010 per la modifica delle prescrizioni relative al Progetto di “Variante 2 alle opere di chiusura della discarica ex-Lucchini e riprofilatura discarica ex-Rimateria” (D.G.R. n. 1414/2019). Osservazioni in merito al documento del “Nucleo tecnico di valutazione per la VIA, la VAS e la VincA – Verbale della seduta del 25 settembre 2023” depositato dal Comune di Piombino in occasione della seduta della Conferenza dei Servizi del 28/9/2023 indetta dalla Regione Toscana», 20.10.2023.

§ Si fa presente che il testo del solo contributo istruttorio allegato alla presente è estraibile dal file in formato PDF utilizzando il software PDFSAM in dotazione a tutti i PC ARPAT, comunque scaricabile dal sito intranet del SIRA-TIC (<https://tic.arpato.toscana.it/doc/sw/sw-pc/sw-tutti-pc/pdfsam>).

* Documento informatico sottoscritto con firma elettronica così come definita all’art.1, co.1, lett. q) del D.Lgs. 82/2005.



Rinascenza Toscana srl: istanza ex art. 56 della L.R. 10/2010 per la modifica delle prescrizioni relative al Progetto di “Variante 2 alle opere di chiusura della discarica ex-Lucchini e riprofilatura discarica ex-Rimateria” (D.G.R. n. 1414/2019). Osservazioni in merito al documento del “Nucleo tecnico di valutazione per la VIA, la VAS e la VinCA – Verbale della seduta del 25 settembre 2023” depositato dal Comune di Piombino in occasione della seduta della Conferenza dei Servizi del 28/9/2023 indetta dalla Regione Toscana

Premessa

Nell’ambito del procedimento in oggetto ex art. 56 della L.R. 10/2010, ARPAT - quale supporto tecnico della Regione Toscana nei procedimenti di cui al Titolo III, Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006, come stabilito dall’art. 47 della L.R. 10/2010 - si è espressa con tre contributi tecnici, agli atti della Conferenza dei Servizi:

- Parere del Dipartimento di Piombino-Elba prot. n. 83723 del 28/10/2022;
- Parere del Dipartimento di Piombino-Elba prot. n. 30676 del 21/4/2023;
- Parere del Dipartimento di Piombino-Elba prot. n. 69521 del 18/9/2023.

Gli ultimi due pareri del Dipartimento ARPAT di Piombino-Elba sopra citati sono basati anche su contributi specialistici redatti dal Settore Modellistica previsionale di ARPAT, datati rispettivamente 20/4/2023 e 11/9/2023 (allegati agli stessi pareri).

Si ricorda che l’Atto di organizzazione di ARPAT¹ affida al Settore Modellistica previsionale il compito di garantire «a livello regionale funzioni operative e di assistenza tecnico-scientifica connesse con l’utilizzo delle tecniche di modellazione e di stima obiettiva, anche tramite analisi statistiche per la simulazione dei fenomeni di inquinamento atmosferico a fini diagnostici e prognostici», ed in particolare di garantire «supporto tecnico al Settore VIA/VAS e ai Dipartimenti per le istruttorie e le altre attività tecniche in materia di VIA, VAS, AIA, VIS, e controllo delle grandi opere, per mezzo delle tecniche di modellazione e di stima obiettiva, laddove richiesto».

In tale contesto, sono stati tra gli altri valutati i seguenti documenti depositati dal proponente:

- elaborato “Modellistica atmosferica per lo studio degli impatti odorigeni presso il comparto discariche Ischia di Crociano ed ex Lucchini – Piombino (LI) - Studio meteo diffusionale per la valutazione delle ricadute sulla qualità dell’aria generate dalle attività del comparto Rinascenza Toscana, con riferimento agli impatti di natura olfattiva” datato 16/3/2023, allegato 1 dell’elaborato “Integrazioni e chiarimenti richiesti con comunicazione del 18/11/2022” datato marzo 2023;
- elaborato “Integrazioni e chiarimenti richiesti con verbale della Conferenza dei Servizi del 07/06/2023” datato luglio 2023, con i seguenti:
 - Allegato 1 “Modellistica atmosferica per lo studio degli impatti odorigeni presso il comparto discariche Ischia di Crociano ed ex Lucchini – Piombino (LI) - Relazione Integrativa” datato 19/7/2023;
 - Allegato 2 “Risposte alle osservazioni riportate al punto 3 del verbale della CdS del 7/6/2023” datato 25/7/2023.

In occasione della seduta della Conferenza dei Servizi indetta dalla Regione Toscana e svoltasi il 28/9/2023, il Comune di Piombino ha depositato il documento (acquisito al protocollo della Regione Toscana n. 0442402 del 27/9/2023):

- “Nucleo tecnico di valutazione per la VIA, la VAS e la VinCA – Verbale della seduta del 25

¹ “Atto di disciplina dell’organizzazione interna e delle relative competenze”, adottato con Decreto Direttore generale ARPAT n.2 del 4/1/2013 e modificato con Decreto Direttore generale n.79 del 28/4/2023: <https://www.arpat.toscana.it/agenzia/atti-fondamentali/atto-di-disciplina-dellorganizzazione-interna/atto-di-disciplina-dellorganizzazione-interna>.



settembre 2023” (nel seguito “Documento del Comune di Piombino”).

Nel documento in questione viene sostenuta l’incompletezza formale dell’istanza presentata da Rinascenza Toscana srl sulla base di una serie di carenze riscontrate in base al documento “Indirizzi per l’applicazione dell’articolo 272-bis del D.Lgs. 152/2006 in materia di emissioni odorigene di impianti e attività” adottato dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) con D.D. n. 309 del 28/6/2023 ² (nel seguito: “Indirizzi MASE”).

Contenuto del “Documento del Comune di Piombino”

Nel “Documento del Comune di Piombino” sono sollevate una serie di obiezioni in merito all’istanza in oggetto che inducono alla conclusione per cui «... il NTV [Nucleo tecnico di valutazione per la VIA, la VAS e la VincA, n.d.r.] ritiene non autorizzabile la modifica richiesta».

Tra i temi sollevati vi è l’incompletezza formale dell’istanza, come di seguito articolata (punto A, pagg. 2÷4).

«In merito... *omissis*... si ritiene che la nuova modellazione effettuata sulla base delle misure olfattometriche condotte in data 18/04/2023 non possa essere considerata realistica della situazione odorigena che si avrebbe con la modifica delle prescrizioni di cui all’oggetto della CdS e il conseguente conferimento nella discarica di rifiuti della tipologia 7.1.c secondo le definizioni stabilite dal D.M. 27/09/2010.

Nella fase integrativa, al fine di permettere ai soggetti invitati alla CdS e all’Autorità Competente di valutare lo studio e di replicare le simulazioni adottate nel documento tecnico sopradetto, sarebbe stato sicuramente opportuno che lo studio fosse redatto secondo gli indirizzi in materia di emissioni odorigene approvati dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica² ... *omissis*... Inoltre, negli allegati tecnici agli “indirizzi” sopra richiamati, che definiscono le procedure per la valutazione dell’impatto olfattivo, più volte si fa riferimento alle discariche di rifiuti come sorgenti di emissioni odorigene.

Confrontando infatti lo studio presentato dalla Proponente con gli allegati tecnici agli “indirizzi” in materia di emissioni odorigene approvati dal MASE, si evince che lo stesso Proponente non ha considerato alcuni elementi fondamentali per la corretta valutazione degli impatti olfattivi e non ha riportato tutti i dati caratterizzanti le sorgenti emissive forniti in input al modello di simulazione; lo studio presenta, quindi, significative carenze di seguito sommariamente riportate:

- 1) mancano informazioni sul ciclo produttivo e sulla descrizione della zona ad esempio in termini di: (a) materiali stoccati in impianto che possono dar luogo ad emissioni odorigene (tipologia, quantità, tempi e modalità di gestione), (b) numero delle persone potenzialmente esposte, (c) individuazione delle specifiche fonti di emissioni odorigene e (d) loro individuazione in planimetria con definizione dei tempi e durata del funzionamento degli impianti e delle relative emissioni;
- 2) mancata evidenza di applicazione e rispetto della normativa tecnica UNI EN 13725 che costituisce il riferimento per gli aspetti tecnici e le procedure relative al campionamento olfattometrico e all’analisi in olfattometria dinamica;
- 3) difetta l’evidenza, almeno in forma tabellare, di tutte le fonti di emissione odorigena presenti, indipendentemente dalla loro effettiva modellazione;
- 4) difetta la caratterizzazione chimica e/o olfattometrica delle fonti emissive individuate per associare a tali fonti concentrazioni di odore e portate di odore, (I) allorché, la caratterizzazione risulta particolarmente utile per verificare le previsioni di un modello di dispersione dell’odore attraverso metodi differenti e secondo dei composti ricercati; (II) la suddetta caratterizzazione è altresì indispensabile anche per verificare eventuali future ricadute negative sui recettori (tra le quali rientra anche il centro urbano di Colmata, per la quale l’Amministrazione - già nel quadro delle condizioni originali - ha ricevuto segnalazioni e appreso criticità derivanti dalle emissioni odorigene prodotte dalla discarica ex-Rimateria) causate dalla modifica della prescrizione VIA richieste dal Proponente, in quanto contiene, non solo la composizione ma anche la concentrazione delle sostanze che compongono l’emissione

² MASE, “Indirizzi per l’applicazione dell’articolo 272-bis del D.Lgs 152/2006 in materia di emissioni odorigene di impianti e attività”: <https://www.mase.gov.it/pagina/indirizzi-lapplicazione-dellarticolo-272-bis-del-dlgs-1522006-materia-di-emissioni-odorigene>.



- odorigena attualmente emessa, permettendo di definire il “valore di fondo” allo stato attuale anche al fine di predisporre adeguati sistemi di abbattimento e di verificarne la loro efficacia;
- 5) per la parte di caratterizzazione della sorgente mancano: (a) la portata di odore calcolata e le modalità di calcolo; (b) le coordinate di georeferenziazione relative ai vertici dell’area sorgente; (c) la quota altimetrica dal suolo alla base della sorgente; (d) la velocità e la temperatura dell’effluente alla superficie; (e) il file vettoriale in formato ESRI shape file utile a facilitare la ricostruzione geometrica della sorgente areale; (f) le parametrizzazioni utilizzate per caratterizzare la sorgente nel sistema modellistico utilizzato;
 - 6) difettano e non sono quindi riportati i dati di emissione (concentrazioni e/o portate di odore, in funzione della diversa tipologia di sorgenti odorigene) utilizzati in input al modello di dispersione;
 - 7) sono del tutto assenti i rapporti di prova che avrebbero dovuto recare l’indicazione relative a data, ora, posizione e modalità di prelievo, nonché le specifiche informazioni relative alla tipologia di processo produttivo in atto durante il campionamento oppure l’indicazione della fonte nel caso fossero stati utilizzati dati tratti da letteratura tecnico-scientifica di settore, (I) allorché i rapporti di prova sono rilevanti anche per comprendere le modalità di calcolo del valore SOER in quanto viene misurato sperimentalmente tramite il protocollo di campionamento adottato per la specifica sorgente, (II) inoltre, attraverso i rapporti di prova, sarebbe stato possibile verificare se i campionamenti sono stati realizzati in modo corretto e in conformità alle norme UNI EN di riferimento e se quanto riportato dall’Allegato A.2 dei suddetti “indirizzi” MASE in merito al campionamento olfattometrico sia rispettato;
 - 8) mancano le assunzioni relative a tutte le elaborazioni eseguite sui dati utilizzati in ingresso al modello dispersivo come, ad esempio, l’utilizzo del valor medio piuttosto che del valore massimo, motivandone opportunamente la scelta;
 - 9) non è stato chiarito se, al fine di produrre valutazioni di impatto massimamente cautelative, sono stati ipotizzati valori alle emissioni costanti pari a quelli attesi in condizioni di massimo carico;
 - 10) per i dati meteorologici lo studio ha utilizzato la stazione meteorologica installata all’interno dell’impianto RIMateria, ma non viene attestata con una documentazione idonea l’origine e la validità scientifica delle misure. Non viene mai specificata con esattezza l’altezza dell’anemometro che, qualora dovesse coincidere con l’altezza del palo indicata (3 m), le misurazioni effettuate sotto i 10 metri potrebbero essere eventualmente accettate solo se non fossero state disponibili altre stazioni utili con altezza standard di riferimento per la misura del vento pari a 10 m (valutazione non effettuata dal Proponente) e previa valutazione adeguatamente motivata della rappresentatività della stazione stessa;
 - 11) nella relazione non sono illustrati: (a) il processore meteorologico impiegato per ottenere i parametri micro-meteorologici (altezza dello strato limite atmosferico, lunghezza di Monin-Obukhov, velocità di attrito superficiale, velocità convettiva di scala, ecc.); (b) la percentuale di dati di velocità del vento con valori inferiori a 0.5 m/s, sul totale dei dati validi; (c) le statistiche descrittive della velocità del vento riportanti sull’intero periodo di simulazione: minimo, massimo, media, mediana, 25° percentile, 75° percentile;
 - 12) nei dati meteorologici non si fa alcun riferimento alle eventuali anomalie conseguenti la trattazione delle calme di vento attraverso la valutazione di alcuni dati (per esempio: la percentuale di dati validi di velocità e direzione del vento sul totale delle ore di simulazione) che avrebbero, invece, permesso di caratterizzare in modo più completo la robustezza e la bontà della simulazione modellistica così consentendo di effettuare un’istruttoria approfondita da parte delle amministrazioni coinvolte;
 - 13) non vengono indicate dal Proponente le motivazioni che hanno condotto alla scelta della tipologia di modello e, così, se il modello prescelto rispetti i requisiti minimi di capacità di trattare situazioni di calma di vento, di descrivere correttamente la dispersione nel caso di terreno complesso, di capacità di descrivere la turbolenza con parametri continui così come riportato dall’Allegato A.1 agli “indirizzi” del MASE;
 - 14) in merito alla pianificazione dei campionamenti e prove olfattometriche: (a) manca un’adeguata motivazione sulla scelta dei punti (% emissiva totale interessata), sul numero di campionamenti e sulla durata del campionamento; (b) i campioni effettuati non paiono sufficientemente rappresentativi della sorgente campionata soprattutto in considerazione dell’estensione

AOOGR / AD Prot. 048/1763 Data 23/10/2023 ore 07:42 Classifica P.130.040.



- complessiva dell'impianto ed anche dell'estensione dei diversi settori della discarica; (c) non vi è evidenza della valutazione delle condizioni meteorologiche occorse nelle 24 ore precedenti al campionamento che possono aver influenzato la rappresentatività dei campioni; (d) non vi è evidenza delle attività di gestione della discarica in corso nei giorni precedenti e durante i campionamenti; (e) non vi è evidenza delle modalità di campionamento (ad esempio il tempo trascorso tra posizionamento della cappa e prelievo), delle condizioni di trasporto e conservazione dei campioni; (f) mancano i rapporti di prova e conseguentemente l'assenza del dato della velocità sotto cappa; (g) manca l'indicazione del tipo di pompa utilizzato;
- 15) il modello doveva essere integrato con una strategia di valutazione della percezione del disturbo olfattivo come illustrato nell'Allegato A.3 degli "indirizzi" del MASE: infatti il progetto in esame, in considerazione della criticità del tema, peraltro, oggetto di specifica trattazione e prescrizione della VIA, ben si prestava all'utilizzo dei metodi per rilevare le percezioni di disturbo olfattivo sul territorio;
- 16) il modello presentato non contiene, come invece richiesto in sede di CdS, la valutazione delle emissioni odorigene derivanti dal previsto impianto di trattamento del percolato che sarebbe, addirittura, a servizio non solo della discarica.»

Osservazioni

Nel "Documento del Comune di Piombino" in primo luogo viene sostenuto che «sarebbe stato sicuramente opportuno che lo studio [di impatto olfattivo e sue integrazioni, depositato nel procedimento da Rinascenza Toscana srl, n.d.r.] fosse redatto secondo gli indirizzi in materia di emissioni odorigene approvati dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica», elencando quindi nei successivi punti gli elementi che - secondo lo stesso Comune di Piombino - risulterebbero carenti o assenti nello studio rispetto a quanto richiesto negli "Indirizzi MASE".

A questo proposito si osserva che per quanto riguarda gli allegati tecnici degli "Indirizzi MASE" si può senz'altro ritenere opportuna la loro applicazione in linea tecnica; purtuttavia non si ritiene che gli stessi "Indirizzi MASE", con i loro contenuti procedurali, possano essere applicati o comunque considerati vincolanti fino a quando Regione Toscana non intervenga specificatamente con la loro adozione³. Pertanto non si ritiene che i contenuti di tali indirizzi ministeriali siano attualmente cogenti.

Inoltre si ritiene che debba essere tenuto in considerazione che:

- il procedimento ex art. 56 della L.R. 10/2010 attualmente in corso è stato avviato in data 3/10/2022⁴;
 - il primo elaborato depositato nel procedimento "Modellistica atmosferica per lo studio degli impatti odorigeni presso il comparto discariche Ischia di Crociano ed ex Lucchini – Piombino (LI) - Studio meteo diffusionale per la valutazione delle ricadute sulla qualità dell'aria generate dalle attività del comparto Rinascenza Toscana, con riferimento agli impatti di natura olfattiva" è datato 16/3/2023;
 - il secondo elaborato "Modellistica atmosferica per lo studio degli impatti odorigeni presso il comparto discariche Ischia di Crociano ed ex Lucchini – Piombino (LI) - Relazione Integrativa" è datato 19/7/2023;
 - gli "Indirizzi MASE" sono stati adottati il 28/6/2023, e sembra di poterne agevolmente escludere
- 3 Gli stessi "Indirizzi MASE" precisano che «Attesa la natura di documento "tecnico" di indirizzo per autorità e per operatori del settore, l'elaborato contiene una serie di orientamenti che si sviluppano nei soli ambiti di discrezionalità tecnica ammessi dalla normativa della parte quinta del Dlgs 152/2006 e che rinviano, per quanto necessario, alle azioni di titolarità delle autorità regionali e delle autorità competenti per modulare e attuare tali orientamenti. Assume un ruolo importante, per l'efficace applicazione dei presenti "Indirizzi" la normativa regionale e statale che in futuro intervenga in materia, anche recependo, attuando e integrando i relativi contenuti (procedure, valori di accettabilità, ecc.). A normativa vigente, il documento può in tutti i casi costituire un riferimento utilizzabile negli ambiti di discrezionalità tecnico/amministrativa dei processi istruttori e decisionali che le autorità devono oggi realizzare in materia.» ("Finalità e campo di applicazione": https://www.mase.gov.it/sites/default/files/archivio/allegati/inquinamento_atmosferico/decr_emiss_odorigene_indirizzi.pdf).
- 4 Nota di avvio del procedimento della Regione Toscana prot. n. 374985 del 3/10/2022 (prot. ARPAT n. 2022/75608).



qualunque validità retroattiva.

Stanti le tempistiche sopra riassunte e la natura tecnica degli “Indirizzi MASE”, non appare censurabile la non aderenza formale degli elaborati depositati nel procedimento in corso ai contenuti del documento ministeriale; anche la definizione di “incompletezza formale” adottata nel “Documento del Comune di Piombino” per motivare i rilievi in merito allo studio di impatto olfattivo non appare condivisibile.

In termini sostanziali, vengono di seguito esaminati i punti esplicitamente individuati nel “Documento del Comune di Piombino”, valutando:

- quanto in realtà già presente e disponibile/desumibile nella documentazione depositata nel procedimento in corso, ma non rilevato dallo stesso Comune di Piombino;
- quanto corrispondente esclusivamente ad adempimenti formali che non incidono sulla sostanza della valutazione di impatto olfattivo;
- quali infine gli elementi che possono essere effettivamente portare chiarezza ai contenuti della documentazione presentata dal proponente.

Si fa comunque presente che, in relazione ai contenuti tecnici degli allegati agli “Indirizzi MASE”, nella maggior parte dei casi mutuano quanto già presente in altri documenti tecnici sul tema dell’impatto olfattivo, da tempo di riferimento nell’ambito di questo genere di valutazioni, che ARPAT stessa usualmente richiama e utilizza nell’ambito dei procedimenti ambientali di cui alla Parte Seconda e alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/2006:

- Linee Guida della Provincia di Trento, adottate con D.G.P. Trento n. 1087/2016 “Linee guida per la caratterizzazione, l’analisi e la definizione dei criteri tecnici e gestionali per la mitigazione delle emissioni delle attività ad impatto odorigeno”⁵;
- Linee Guida della Regione Lombardia, adottate con D.G.R. Lombardia 15/2/2012 – n. IX/3018 “Determinazioni generali in merito alla caratterizzazione delle emissioni gassose in atmosfera derivanti da attività a forte impatto odorigeno”⁶.

Le prime sono citate esplicitamente nel contributo tecnico del Settore Modellistica previsionale datato 20/4/2023, allegato al parere del Dipartimento ARPAT di Piombino-Elba prot. n. 30676 del 21/4/2023.

La numerazione dei rilievi è la stessa che compare nel “Documento del Comune di Piombino”.

- 1) mancano informazioni sul ciclo produttivo e sulla descrizione della zona ad esempio in termini di: (a) materiali stoccati in impianto che possono dar luogo ad emissioni odorigene (tipologia, quantità, tempi e modalità di gestione), (b) numero delle persone potenzialmente esposte, (c) individuazione delle specifiche fonti di emissioni odorigene e (d) loro individuazione in planimetria con definizione dei tempi e durata del funzionamento degli impianti e delle relative emissioni.

Commento: le informazioni sopra indicate risultano in gran parte note e, considerando la tipologia di impianto, si ritiene siano ininfluenti sulla valutazione modellistica di stima dell’impatto olfattivo; inoltre sia lo studio di impatto olfattivo datato 16/3/2023 che quello integrativo datato 19/7/2023 descrivono le sorgenti da considerare e le rappresentano sulla cartografia del territorio (immagine satellitare, pag. 7); le sorgenti di emissione sono considerate avere emissioni costanti e sempre attive.

- 2) mancata evidenza di applicazione e rispetto della normativa tecnica UNI EN 13725 che costituisce il riferimento per gli aspetti tecnici e le procedure relative al campionamento olfattometrico e all’analisi in olfattometria dinamica.

Commento: nei vari studi e documenti presentati da Rinascenza Toscana srl relativi all’impatto olfattivo viene affermato a più riprese di seguire le indicazioni presenti nelle Linee Guida della Regione Lombardia; si può presumere (e sarebbe difficile ipotizzare procedure differenti) che le misure olfattometriche siano quindi state effettuate seguendo le indicazioni della norma UNI EN 13725, come

5 Reperibili al link: <https://www.ufficiostampa.provincia.tn.it/Comunicati/Le-nuove-linee-guida-sugli-odori>.

6 Reperibili al link: https://www.regione.lombardia.it/wps/wcm/connect/1008c34a-79b9-4185-8557-6ffd65eb7e86/DGR+3018_2012.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=ROOTWORKSPACE-1008c34a-79b9-4185-8557-6ffd65eb7e86-nK1Rz2t.



richiesto nelle Linee Guida della Provincia di Trento e nelle Linee Guida della Regione Lombardia e in tutti gli altri analoghi documenti regionali e provinciali disponibili. Al riguardo si ritiene di osservare che quanto richiesto dal “Documento del Comune di Piombino” può essere formalmente garantito solo dalla presentazione dei rapporti di prova relativi alle misure olfattometriche, mentre nella sostanza - soprattutto in ambito di modalità di campionamento - è soltanto la presenza dell’Ente di controllo nel momento stesso della loro esecuzione che può garantire la correttezza delle operazioni eseguite: quindi non appare materialmente possibile dare evidenza di tale correttezza nella stragrande maggioranza dei casi usualmente trattati in procedimenti quale quello in corso.

- 3) difetta l’evidenza, almeno in forma tabellare, di tutte le fonti di emissione odorigena presenti, indipendentemente dalla loro effettiva modellazione.

Commento: questa richiesta ha carattere esclusivamente formale ed appare del tutto ininfluenza sulla valutazione dell’impatto olfattivo; considerando la tipologia di impianto si ritiene che siano state introdotte nella simulazione modellistica le sorgenti sufficienti e necessarie per ottenere un’adeguata descrizione dell’impatto atteso.

- 4) difetta la caratterizzazione chimica e/o olfattometrica delle fonti emmissive individuate per associare a tali fonti concentrazioni di odore e portate di odore, (I) allorché, la caratterizzazione risulta particolarmente utile per verificare le previsioni di un modello di dispersione dell’odore attraverso metodi differenti e secondo dei composti ricercati; (II) la suddetta caratterizzazione è altresì indispensabile anche per verificare eventuali future ricadute negative sui recettori (tra le quali rientra anche il centro urbano di Colmata, per la quale l’Amministrazione - già nel quadro delle condizioni originali - ha ricevuto segnalazioni e appreso criticità derivanti dalle emissioni odorigene prodotte dalla discarica ex-Rimateria) causate dalla modifica della prescrizione VIA richieste dal Proponente, in quanto contiene, non solo la composizione ma anche la concentrazione delle sostanze che compongono l’emissione odorigena attualmente emessa, permettendo di definire il “valore di fondo” allo stato attuale anche al fine di predisporre adeguati sistemi di abbattimento e di verificarne la loro efficacia.

Commento: l’impatto olfattivo di una discarica viene valutato caratterizzando le emissioni in termini di concentrazioni di odore (espressa in “unità odorimetriche”); la caratterizzazione chimica non viene di norma eseguita (sussistono in letteratura numerosi esempi e tentativi al riguardo) stante l’esiguità delle concentrazioni delle sostanze presenti e rilevabili già nel biogas captato, non rintracciabili/rilevabili di norma in uscita dal corpo della discarica e soprattutto in aria ambiente all’esterno dell’impianto (se non forse per l’H₂S) ed in tal caso non automaticamente attribuibili alla sorgente di interesse. La caratterizzazione chimica del biogas risulta necessaria quando è richiesto di effettuare una valutazione di analisi del rischio sanitario. A questo proposito si fa presente che l’impianto oggetto del procedimento in corso non rientra tra quelli per i quali l’art. 23, comma 2 del D.Lgs. 152/2006 dispone anche la presentazione di una valutazione dell’impatto sanitario.

- 5) per la parte di caratterizzazione della sorgente mancano: (a) la portata di odore calcolata e le modalità di calcolo; (b) le coordinate di georeferenziazione relative ai vertici dell’area sorgente; (c) la quota altimetrica dal suolo alla base della sorgente; (d) la velocità e la temperatura dell’effluente alla superficie; (e) il file vettoriale in formato ESRI shape file utile a facilitare la ricostruzione geometrica della sorgente areale; (f) le parametrizzazioni utilizzate per caratterizzare la sorgente nel sistema modellistico utilizzato.

Commento: in merito a quanto richiesto si osserva che:

(a) le portate di odore si calcolano moltiplicando il rateo emissivo espresso in SOER per la dimensione areale delle diverse sorgenti, i dati sono presentati per i differenti scenari nelle tabelle 5, 6 e 7 alle pagg. 10 e 11 dello studio integrativo datato 19/7/2023; i valori sono anche presentati e commentati nel contributo tecnico del Settore Modellistica previsionale datato 11/9/2023, allegato al parere del Dipartimento ARPAT di Piombino-Elba prot. n. 69521 del 18/9/2023;

(b) le coordinate richieste non appaiono costituire un dato rilevante in nessun caso (possono essere ottenute autonomamente considerando la rappresentazione grafica delle sorgenti riportata in Figura 1 a



pag. 7 dello studio integrativo datato 19/7/2023);

(c) la quota altimetrica delle sorgenti è esplicitata nelle stesse tabelle 5, 6 e 7 alle pag. 10 e 11 dello studio integrativo datato 19/7/2023;

(d) la velocità e la temperatura dell'effluente alla superficie sono: 1) dato il tipo di sorgente sostanzialmente non rilevabili, 2) inutili perché non corrispondono a parametri richiesti nell'impiego del modello di dispersione nel caso di sorgenti areali;

(e) il file vettoriale o *shape file* permette solo una rappresentazione grafica della sorgente in un sistema GIS ed è quindi non necessario;

(f) relativamente alle « parametrizzazioni utilizzate per caratterizzare la sorgente nel sistema modellistico utilizzato » si osserva che tra i parametri da assegnare alle sorgenti areali sussiste quello relativo all'estensione iniziale verticale (*sigma_0*) assegnata alla sorgente, che in effetti non è specificato. A tal proposito, tuttavia, si fa notare che lo stesso manuale d'uso del codice utilizzato per gli studi esaminati (AERMOD) precisa che tale parametro è opzionale e che nel caso di sorgenti con emissioni passive (dovute ad evaporazione o ad erosione del vento: come nel caso in esame) tale parametro può essere omissso⁷.

6) difettano e non sono quindi riportati i dati di emissione (concentrazioni e/o portate di odore, in funzione della diversa tipologia di sorgenti odorogene) utilizzati in input al modello di dispersione.

Commento: quanto richiesto risulta una ripetizione del precedente punto 5.

7) sono del tutto assenti i rapporti di prova che avrebbero dovuto recare l'indicazione relative a data, ora, posizione e modalità di prelievo, nonché le specifiche informazioni relative alla tipologia di processo produttivo in atto durante il campionamento oppure l'indicazione della fonte nel caso fossero stati utilizzati dati tratti da letteratura tecnico-scientifica di settore, (I) allorché i rapporti di prova sono rilevanti anche per comprendere le modalità di calcolo del valore SOER in quanto viene misurato sperimentalmente tramite il protocollo di campionamento adottato per la specifica sorgente, (II) inoltre, attraverso i rapporti di prova, sarebbe stato possibile verificare se i campionamenti sono stati realizzati in modo corretto e in conformità alle norme UNI EN di riferimento e se quanto riportato dall'Allegato A.2 dei suddetti "indirizzi" MASE in merito al campionamento olfattometrico sia rispettato.

Commento: i rapporti di prova non sono presenti nella documentazione depositata dal proponente, ma la loro funzione è esclusivamente quella di attestare che i dati delle concentrazioni di odore presentati siano corretti. (I) Nello studio integrativo datato 19/7/2023 sono invece riportati i valori della portata inserita (0,00033 m³/s) e dell'area di base della cappa (0,125 m²) dai quali - mediante le concentrazioni di odore di tabella 2 a pag. 8 - è possibile calcolare i valori dei SOER. (II) I rapporti di prova si riferiscono semplicemente all'analisi olfattometrica e non al campionamento, per cui non sembra possibile dedurre da questi la correttezza delle procedure di campionamento; come già osservato al punto 2, è soltanto la presenza dell'Ente di controllo nel momento stesso di esecuzione che può eventualmente garantire la correttezza delle operazioni eseguite: quindi non appare materialmente possibile dare evidenza di tale correttezza nella stragrande maggioranza dei casi usualmente trattati in procedimenti quale quello in corso.

8) mancano le assunzioni relative a tutte le elaborazioni eseguite sui dati utilizzati in ingresso al modello dispersivo come, ad esempio, l'utilizzo del valor medio piuttosto che del valore massimo, motivandone opportunamente la scelta.

Commento: nello studio integrativo datato 19/7/2023 (pag. 9) viene specificato che per ogni area distinta dell'impianto è stata adottata come rappresentativa la media geometrica delle misure corrispondenti ai

7 «The optional *Szinit* parameter may be used to specify an initial vertical dimension to the area source plume, similar to the use of the *Szinit* parameter for volume sources. This parameter may be important when the area source algorithm is used to model mechanically generated emission sources, such as mobile sources. In these cases, the emissions may be turbulently mixed near the source by the process that is generating the emissions, and therefore occupy some initial depth. For more passive area source emissions, such as evaporation or wind erosion, the *Szinit* parameter may be omitted, which is equivalent to using an initial *sigma-z* of zero.»: par. 3.3.2.4 "AREA source inputs" in "User's Guide for the AMS/EPA Regulatory Model (AERMOD)", EPA-454/B-22-007, June 2022: https://gaftp.epa.gov/Air/aqmg/SCRAM/models/preferred/aermod/aermod_userguide.pdf.



punti di campionamento, come suggerito nelle Linee Guida della Regione Lombardia (Allegato 2, par. 5.4).

- 9) non è stato chiarito se, al fine di produrre valutazioni di impatto massimamente cautelative, sono stati ipotizzati valori alle emissioni costanti pari a quelli attesi in condizioni di massimo carico.

Commento: le sorgenti di emissione sono considerate avere emissioni costanti e sempre attive; nel precedente studio datato 16/3/2023 (anche se non esplicitamente ripetuto nello studio integrativo datato 19/7/2023, si può ritenere che sia stata adottata la stessa scelta) è indicato che nel periodo notturno sul fronte di coltivazione è stato mantenuto il rateo emissivo diurno nonostante la copertura temporanea; ciò dovrebbe corrispondere a condizioni cautelative. Non trattandosi di un impianto con sorgenti aventi emissioni variabili nel tempo in corrispondenza dell'attività produttiva, non ha senso un riferimento a "condizioni di massimo carico".

- 10) per i dati meteorologici lo studio ha utilizzato la stazione meteorologica installata all'interno dell'impianto RIMateria, ma non viene attestata con una documentazione idonea l'origine e la validità scientifica delle misure. Non viene mai specificata con esattezza l'altezza dell'anemometro che, qualora dovesse coincidere con l'altezza del palo indicata (3 m), le misurazioni effettuate sotto i 10 metri potrebbero essere eventualmente accettate solo se non fossero state disponibili altre stazioni utili con altezza standard di riferimento per la misura del vento pari a 10 m (valutazione non effettuata dal Proponente) e previa valutazione adeguatamente motivata della rappresentatività della stazione stessa.

Commento: l'elaborato "Risposte alle osservazioni riportate al punto 3 del verbale della CdS del 7/6/2023" datato 25/7/2023 chiarisce che la stazione meteorologica è posizionata ad una quota di 13 m dal piano di campagna, ma è posta su di un edificio con sensori ad altezza di 3 m rispetto al colmo di questo. Senz'altro la posizione non è ideale in quanto può essere soggetta all'effetto di scia dell'edificio stesso; in ogni caso, per i fini dello studio di impatto olfattivo la sua posizione in corrispondenza delle sorgenti di odore - costituite tra l'altro da aree superficiali - la fa ritenere la migliore fonte di dati meteorologici per descrivere l'effetto del vento e la dispersione delle sostanze odorigene emesse. Si osserva che non è chiaro cosa intenda e richiede il "Documento del Comune di Piombino" quando indica che «non viene attestata con una documentazione idonea l'origine e la validità scientifica delle misure».

- 11) nella relazione non sono illustrati: (a) il processore meteorologico impiegato per ottenere i parametri micro-meteorologici (altezza dello strato limite atmosferico, lunghezza di Monin-Obukhov, velocità di attrito superficiale, velocità convettiva di scala, ecc.); (b) la percentuale di dati di velocità del vento con valori inferiori a 0.5 m/s, sul totale dei dati validi; (c) le statistiche descrittive della velocità del vento riportanti sull'intero periodo di simulazione: minimo, massimo, media, mediana, 25° percentile, 75° percentile.

Commento: a pag. 7 e pag. 11 dello studio datato 16/3/2023 è indicato che è stato impiegato il preprocessore AERMET (come richiesto dal modello AERMOD); tale affermazione è ripetuta a pag. 25 dello studio integrativo datato 19/7/2023. Nell'elaborato "Risposte alle osservazioni riportate al punto 3 del verbale della CDS del 7/6/2023" datato 25/7/2023 sono esaminate le misure anemometriche registrate dalla stazione meteorologica e vengono riportate le statistiche descrittive richieste dal "Documento del Comune di Piombino", seppur relative al periodo 2017-2020 (minimo, massimo, media, mediana, 25° percentile, 75° percentile); è inoltre indicata l'assenza di valori inferiori a 0,5 m/s (e quella di circa 530 ore di dati mancanti presenti quasi esclusivamente nell'anno 2017). Si ricorda che l'anno meteorologico impiegato nelle simulazioni è il 2020.

- 12) nei dati meteorologici non si fa alcun riferimento alle eventuali anomalie conseguenti la trattazione delle calme di vento attraverso la valutazione di alcuni dati (per esempio: la percentuale di dati validi di velocità e direzione del vento sul totale delle ore di simulazione) che avrebbero, invece, permesso di caratterizzare in modo più completo la robustezza e la bontà della simulazione modellistica così consentendo di effettuare un'istruttoria approfondita da parte delle amministrazioni coinvolte.

Commento: secondo quanto dichiarato dal proponente, non sono presenti condizioni di calma di vento (si

AOGGRT / AD Prot. 0481763 Data 23/10/2023 ore 07:42 Classifica P.130.040.



veda l'osservazione al punto precedente).

- 13) non vengono indicate dal Proponente le motivazioni che hanno condotto alla scelta della tipologia di modello e, così, se il modello prescelto rispetti i requisiti minimi di capacità di trattare situazioni di calma di vento, di descrivere correttamente la dispersione nel caso di terreno complesso, di capacità di descrivere la turbolenza con parametri continui così come riportato dall'Allegato A.1 agli "indirizzi" del MASE.

Commento: nel momento in cui gli "Indirizzi MASE" saranno cogenti sarà possibile richiedere l'esclusivo impiego di modelli di dispersione con i requisiti ivi riportati. Fino a quel momento, come avvenuto finora, è compito dell'Ente di controllo valutare e ritenere o meno adeguato l'impiego di un dato modello di dispersione per l'applicazione in oggetto. Nel caso specifico, il modello adottato AERMOD costituisce il modello principale e preferito dell'US-EPA (Agenzia di tutela ambientale degli Stati Uniti d'America)⁸, per cui appare difficile ritenere non accettabile il suo impiego; tale modello pur essendo stazionario, include algoritmi specifici per il trattamento delle calme di vento (che peraltro nel caso in esame non sono presenti, si vedano le osservazioni precedenti), la capacità di trattare la dispersione in terreno complesso (pur con i limiti di un modello stazionario), l'impiego di parametrizzazioni della turbolenza mediante grandezze continue.

- 14) in merito alla pianificazione dei campionamenti e prove olfattometriche: (a) manca un'adeguata motivazione sulla scelta dei punti (% emissiva totale interessata), sul numero di campionamenti e sulla durata del campionamento; (b) i campioni effettuati non paiono sufficientemente rappresentativi della sorgente campionata soprattutto in considerazione dell'estensione complessiva dell'impianto ed anche dell'estensione dei diversi settori della discarica; (c) non vi è evidenza della valutazione delle condizioni meteorologiche occorse nelle 24 ore precedenti al campionamento che possono aver influenzato la rappresentatività dei campioni; (d) non vi è evidenza delle attività di gestione della discarica in corso nei giorni precedenti e durante i campionamenti; (e) non vi è evidenza delle modalità di campionamento (ad esempio il tempo trascorso tra posizionamento della cappa e prelievo), delle condizioni di trasporto e conservazione dei campioni; (f) mancano i rapporti di prova e conseguentemente l'assenza del dato della velocità sotto cappa; (g) manca l'indicazione del tipo di pompa utilizzato.

Commento: il dato di velocità sotto cappa (f) non è riportato nella documentazione, ma risulta utile soltanto per verificare formalmente che si è operato nel *range* richiesto dalla metodica di campionamento per mantenere un flusso laminare all'interno della cappa; nello studio integrativo datato 19/7/2023 sono invece riportati i valori della portata inserita (0,00033 m³/s) e dell'area di base della cappa (0,125 m²) dai quali - mediante le concentrazioni di odore di tabella 2 a pag. 8 - è possibile calcolare i valori dei SOER. Non si è in grado di valutare la rappresentatività dei campioni e l'adeguatezza del loro numero (a e b); sicuramente occorre osservare che in gran parte di questi la concentrazione rilevata è risultata inferiore al limite di quantificazione, elemento che indica già una situazione emissiva al limite della rilevabilità con i metodi adottati. Circa l'influenza delle condizioni meteorologiche sul campionamento (c) non si hanno evidenze tecniche che permettano di individuarla, definirla o valutarla in termini neppure qualitativi e pertanto tale informazione rimane inutile o ininfluenza per valutare quanto prodotto nello studio integrativo; analogamente le attività in corso durante i giorni precedenti e in quello di campionamento (d) non si capisce come dovrebbero influire sulle misure eseguite sul corpo della discarica. Quanto alle modalità di campionamento nei documenti viene indicata quella relativa al "wind tunnel", le altre informazioni richieste (tipo di pompa utilizzato (g), condizioni di trasporto ecc. (e)) appaiono del tutto formali ed inutili nel contesto.

- 15) il modello doveva essere integrato con una strategia di valutazione della percezione del disturbo olfattivo come illustrato nell'Allegato A.3 degli "indirizzi" del MASE: infatti il progetto in esame, in considerazione della criticità del tema, peraltro, oggetto di specifica trattazione e prescrizione della VIA, ben si prestava all'utilizzo dei metodi per rilevare le percezioni di disturbo olfattivo sul

8 Si veda il sito internet del Support Center for Regulatory Atmospheric Modeling (SCRAM) di US-EPA: <https://www.epa.gov/scram/air-quality-dispersion-modeling-preferred-and-recommended-models>.



territorio.

Commento: come già segnalato nel parere del Dipartimento ARPAT di Piombino-Elba prot. n. 69521 del 18/9/2023, questo aspetto fondamentale non è stato ancora definito.

- 16) il modello presentato non contiene, come invece richiesto in sede di CdS, la valutazione delle emissioni odorigene derivanti dal previsto impianto di trattamento del percolato che sarebbe, addirittura, a servizio non solo della discarica.

Commento: non sembra che il progetto di impianto di trattamento del percolato rientri nell'attuale procedimento.

Sintesi conclusiva

Le osservazioni precedenti indicano come nella sostanza gli studi di impatto olfattivo depositati nel corso del procedimento in esame contengano elementi sufficienti per la valutazione di tale aspetto e che gran parte delle lacune o mancanze dello studio rispetto alle richieste degli "Indirizzi MASE" siano di natura formale e non producano quindi l'assenza di informazioni sostanziali per tale valutazione. La maggiore carenza riscontrata può essere considerata nell'assenza dei rapporti di prova delle analisi olfattometriche, i quali dovrebbero esclusivamente certificare che i dati emissivi adottati nelle simulazioni siano corrispondenti a quelli misurati.

In realtà vale la pena di ricordare che sussistono incertezze sostanziali ed attualmente inevitabili nella stima delle emissioni di odore dal corpo della discarica associate alla metodica di campionamento adottata, che - per quanto sia prevista per questo tipo di sorgenti sia nelle Linee Guida regionali e provinciali già citate, che negli stessi "Indirizzi MASE" - non appare congrua o sufficientemente attendibile. Per il caso specifico di caratterizzazione odorigena delle emissioni da superfici di discarica, l'individuazione di un'unica metodologia per il prelievo di campioni odorigeni è tuttora oggetto di dibattito scientifico, a causa del più complesso meccanismo di volatilizzazione da superfici solide⁹. Pertanto, metodi diversi da quello qui descritto potranno essere adottati a seguito dell'evoluzione delle conoscenze scientifiche o all'adeguamento della normativa tecnica relativamente allo specifico caso in esame. Questo aspetto può influire in misura significativa sulle stime modellistiche di impatto olfattivo. Si ribadisce quindi - come peraltro sottolineato nel parere del Dipartimento ARPAT di Piombino-Elba prot. n. 69521 del 18/9/2023, che a sua volta cita precedenti valutazioni ARPAT riferite allo stesso impianto - che in tale contesto appare necessario predisporre un sistema di monitoraggio dell'odore in grado di intercettare gli episodi di eventuale disturbo e di garantire adeguate azioni per limitarli o ridurli. In tal senso si veda anche quanto indicato nell'Allegato A.3 "Strategia di valutazione della percezione del disturbo olfattivo" parte integrante degli "Indirizzi MASE"¹⁰.

Dott. *Antongiulio Barbaro**
Responsabile del Settore Modellistica previsionale
Area Vasta Centro

Firenze, 20.10.2023

9 Si veda ad esempio:

- F. Lucernoni, L. Capelli, S. Sironi, "Comparison of different approaches for the estimation of odour emissions from landfill surfaces", Waste Management, Volume 63, 2017, 345-353: <https://doi.org/10.1016/j.wasman.2016.09.041>;
- F. Lucernoni, L. Capelli, S. Sironi, "Odour sampling on passive area sources: principles and methods", Chemical Engineering Transactions, Volume 54, 2016, 55-60: <https://www.aidic.it/cet/16/54/010.pdf>.

10 Indicazioni tecniche del tutto analoghe sono espresse anche nelle:

- Linee Guida della Provincia di Trento, Allegato 2 "Valutazione del disturbo olfattivo" (nota 5);
- Linee Guida della Regione Lombardia, Allegato 3 "Strategia di valutazione della percezione del disturbo olfattivo da parte della popolazione residente" (nota 6).

* Documento informatico sottoscritto con firma elettronica così come definita all'art. 1, co.1, lett. q) del D.Lgs. 82/2005.

MODALITÀ TECNICHE PER L'INVIO DEGLI ATTI DESTINATI ALLA PUBBLICAZIONE

Con l'entrata in vigore dal 1 gennaio 2008 della L.R. n. 23 del 23 aprile 2007 "Nuovo ordinamento del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti. Modifiche alla legge regionale 20 gennaio 1995, n. 9 (Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti)", cambiano le tariffe e le modalità per l'invio degli atti destinati alla pubblicazione sul B.U.R.T.

Tutti gli Enti inserzionisti devono inviare i loro atti per la pubblicazione sul B.U.R.T. in formato esclusivamente digitale. Le modalità tecniche per l'invio elettronico degli atti destinati alla pubblicazione sono state stabilite con Decreto Dirigenziale n. 5615 del 12 novembre 2007. **L'invio elettronico avviene mediante interoperabilità dei sistemi di protocollo informatici (DPR 445/2000 artt. 14 e 55) nell'ambito della infrastruttura di Cooperazione Applicativa Regionale Toscana. Le richieste di pubblicazione firmate digitalmente (D.Lgs. 82/2005) devono obbligatoriamente contenere nell'oggetto ESCLUSIVAMENTE la dicitura "PUBBLICAZIONE BURT", hanno come allegato digitale l'atto di cui è richiesta la pubblicazione. Per gli enti ancora non dotati del protocollo elettronico, per i soggetti privati e le imprese la trasmissione elettronica deve avvenire esclusivamente tramite posta certificata (PEC) all'indirizzo regionetoscana@postacert.toscana.it**

Il materiale da pubblicare deve pervenire all'Ufficio del B.U.R.T. entro il mercoledì per poter essere pubblicato il mercoledì della settimana successiva.

Il costo della pubblicazione è a carico della Regione.

La pubblicazione degli atti di enti locali, altri enti pubblici o soggetti privati obbligatoria per previsione di legge o di regolamento è effettuata senza oneri per l'ente o il soggetto interessato.

I testi da pubblicare, trasmessi unitamente alla istanza di pubblicazione, devono possedere i seguenti requisiti formali:

SPECIFICHE TECNICHE PER L'INVIO DEGLI ATTI AL B.U.R.T

I documenti che dovranno pervenire ai fini della pubblicazione sul B.U.R.T. devono seguire i seguenti parametri

FORMATO

A4

Verticale

Times new roman

Corpo **10**

Interlinea esatta **13 pt**

Margini **3 cm** per lato

Il CONTENUTO del documento deve essere poi così composto

NOME ENTE

TIPOLOGIA ATTO (DELIBERAZIONE-DECRETO-DETERMINAZIONE-ORDINANZA- AVVISO ...)

NUMERO ATTO e DATA (se presenti)

OGGETTO dell'atto

TESTO dell'atto

FIRMA dell'atto in fondo allo stesso

NON DEVONO essere inseriti numeri di pagina e nessun tipo di pièdipagina

Per il documento che contiene allegato/allegati, è preferibile che gli stessi siano inseriti nello stesso file del documento in ordine progressivo (allegato 1, allegato 2...). In alternativa potranno essere inseriti in singoli file nominati con riferimento all'atto (<nomefile_atto>_Allegato1.pdf, <nomefile_atto>_Allegato2.pdf, ", ecc.)

ALLEGATI: FORMATO PAGINA A4 girato in verticale - MARGINI 3cm PER LATO

IL FILE FINALE (testo+allegati) deve essere redatto in **formato PDF/A**